

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

N. 35

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia

(Parere ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 luglio 2018)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (di seguito: "decreto legislativo").

L'intervento normativo è consentito dalla facoltà del Governo di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (7 luglio 2018), nel rispetto dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, uno o più decreti legislativi recanti norme integrative e correttive.

Per la revisione delle Forze di polizia sono ancora disponibili le risorse finanziarie derivanti dagli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per l'anno 2018 e 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019, come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Atteso che a legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244", il presente provvedimento contiene disposizioni nel rispetto del principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Nel rispetto del predetto principio, vengono, pertanto, apportate correzioni e integrazioni di carattere formale nonché quelle idonee ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, rinviano ad una fase successiva altri opportuni interventi.

L'esercizio della predetta facoltà - entro i termini previsti per l'esercizio della delega - si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo, derivanti da quanto emerso nella fase di prima applicazione ed, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative connesse anche a lacune normative, nonché da diversi ricorsi attualmente pendenti presso numerosi Tribunali amministrativi regionali, uno dei quali ha già sollevato delle questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria.

A tal fine, nell'ambito dei principi di cui al richiamato articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, è stato predisposto l'unito schema di decreto legislativo, composto da **22 articoli**, suddivisi in cinque Capi, che riproducono in parte la stessa sistematica del decreto legislativo:

Capo I: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Capo II: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri;

Capo III: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di finanza;

Capo IV: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Capo V: Modifiche al decreto legislativo, comprese quelle contenute nel Capo V dello stesso decreto legislativo, concernente le disposizioni finali e finanziarie.



Con riferimento al **Capo I**, relativo alle modifiche alla revisione dei ruoli del personale della **Polizia di Stato**, il presente schema di decreto costituisce il veicolo normativo per intervenire, parzialmente e coerentemente con le finalità del decreto legislativo, sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione, connesse, in particolare:

- a) alla mancata espressa previsione delle decorrenze della nomina a vice sovrintendente tecnico, a vice ispettore e a vice ispettore tecnico per i vincitori dei concorsi interni previsti nella fase transitoria;
- b) all'allineamento delle decorrenze giuridiche per la nomina alla qualifica di vice ispettore per i vincitori dei concorsi interni rispetto a quelle già previste per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici e ai ruoli dei sovrintendenti e sovrintendenti tecnici;
- c) alle modalità attuative dei concorsi interni che potrebbero contrastare con le finalità di salvaguardare il personale con maggiore anzianità effettiva nel ruolo e determinare scavalcameneti nei confronti del medesimo personale;
- d) alla mancanza di sufficienti Istituti di Istruzione per gestire nei tempi previsti i diversi corsi di formazione nella fase transitoria per i vincitori dei numerosi concorsi interni previsti per la stessa fase;
- e) all'impossibilità, nei prossimi anni, di disporre di ispettori superiori e sostituti commissari per il previsto massiccio contestuale collocamento a riposo per limiti di età, anche in riferimento al contenzioso promosso da numerosi ispettori superiori per il riconoscimento della pregressa anzianità nella qualifica di ispettore capo eccedente quella minima per l'accesso allo scrutinio;
- f) all'esclusione della corresponsione dell'assegno una tantum per una parte del personale con qualifica apicale con maggiore anzianità che non ha beneficiato di alcuna riduzione delle permanenze per l'accesso alle qualifiche superiori;
- g) all'elevata età media del personale in servizio e dal rilevante impiego di personale più anziano dei ruoli che espletano attività di polizia per attività di natura tecnico-gestionale e amministrativa, anche per effetto della notevole riduzione del turn over.

La soluzione alle problematiche di cui alle lettere b), e) ed f), incidendo sulla equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia, potranno essere esaminate, come già accennato i premessa, solo qualora venga prevista la possibilità di intervenire, con analogo provvedimento correttivo, sul richiamato decreto legislativo n. 94 del 2017.

Ciò posto, il Capo I dello schema di provvedimento, composto di cinque articoli (da 2 a 6), reca modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale della Polizia di Stato:

- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*” (**articolo 2**);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*” (**articolo 3**);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “*Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato*” (**articolo 4**);
- decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*” (**articolo 5**);
- decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*” (**articolo 6**).

Nello specifico:



L'articolo 2, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia", prevedendo:

- alle lettere a) ed e), che il regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplini anche l'efficienza fisica;
- alla lettera b), il rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza per la disciplina non solo delle modalità di svolgimento e della durata dei periodi di formazione per gli allievi agenti ma anche delle altre modalità attuative del corso;
- alla lettera c), l'estensione agli agenti in prova delle disposizioni in materia di dimissioni dai corsi già previste per gli allievi;
- alla lettera d), è prevista la possibilità di adottare ulteriori procedure di svolgimento del concorso per vice sovrintendente tecnico, anche attraverso modalità telematiche;
- alle lettere f e g), l'abrogazione delle disposizioni relative alla compilazione del rapporto informativo per le qualifiche dirigenziali, tenute invece alla redazione della relazione dirigenziale, nonché la rimodulazione dell'organo competente all'attribuzione del giudizio complessivo del rapporto informativo per il vice commissario, il commissario e il commissario capo e qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, individuato, in luogo del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, nel direttore della Direzione o Ufficio centrale presso il quale il personale suddetto presta servizio;
- alle lettere h) e i), analoghi meccanismi di semplificazione per la redazione del rapporto informativo per il medesimo personale in servizio, rispettivamente, presso le Questure e gli Uffici dipendenti o gli Uffici e Reparti periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza;
- alla lettera l), l'adeguamento alle nuove qualifiche introdotte dalla revisione dei ruoli (di vice questore aggiunto e di vice questore) per il personale che svolge le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato;

Lo stesso articolo 2, al comma 2, modifica la TABELLA A allegata al medesimo D.P.R. n. 335 del 1982, relativamente alle dotazioni organiche dei diversi ruoli ed alle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in relazione alle criticità emerse in fase di prima applicazione del decreto legislativo, sulla base delle risultanze dei lavori in corso, relativi alla revisione del regolamento, di cui al D.P.R. n. 208 del 2001, di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (richiamato dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo).

L'articolo 3, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", prevedendo:

- alla lettera a), il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno per la disciplina delle mansioni e delle funzioni del personale dei ruoli tecnici in relazione agli specifici settori e profili di impiego, per razionalizzare l'impiego del personale suddetto adeguandolo alle rinnovate esigenze dell'Amministrazione;
- alla lettera b), la possibilità per tutti gli assistenti capo tecnici di partecipare allo scrutinio per merito comparativo per la nomina a vice sovrintendente tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologo personale del ruolo ordinario (eliminando il requisito dell'aver prestato servizio per almeno quattro anni); è inoltre inserita la previsione della possibilità di adottare ulteriori procedure di svolgimento del concorso per vice sovrintendente tecnico, anche attraverso modalità telematiche;



- alla lettera c) la revisione delle denominazioni di “sostituto direttore tecnico” in “sostituto commissario tecnico” per allinearla alla corrispondente qualifica del personale del ruolo che espleta funzioni di polizia;
- alla lettera e), l’armonizzazione della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per vice ispettore tecnico con quella prevista per l’omologo personale del ruolo ordinario;
- alla lettera g):
 - al numero 1), l’allineamento delle denominazioni delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici alle nuove denominazioni dei medesimi ruoli introdotte dal riordino delle carriere;
 - al numero 2), l’adeguamento alle nuove qualifiche introdotte dal riordino delle carriere del personale che svolge le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici;

Lo stesso articolo 3, al comma 2, prevede la sostituzione delle TABELLE A e B, allegate al medesimo D.P.R. n. 337 del 1982, relative, rispettivamente, alle dotazioni organiche del personale che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica ed all’equiparazione delle qualifiche dei ruoli tecnici con quelle dei ruoli ordinari.

L’articolo 4, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”, prevedendo:

- alla lettera a):
 - al numero 1), la rimodulazione degli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - al numero 2), l’abrogazione della disposizione relativa agli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico e per il medico veterinario atteso che, con il riordino delle carriere, tali qualifiche sono previste con esclusivo riferimento alla frequenza del corso di formazione iniziale;
- alla lettera b), la rimodulazione degli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale in servizio presso gli Uffici sanitari periferici;

Lo stesso articolo 4, al comma 2, prevede la sostituzione delle TABELLE A e B, allegate al medesimo D.P.R. n. 338 del 1982, relative, rispettivamente, alle funzioni del personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari e all’equiparazione tra le qualifiche del personale della carriera dei funzionari di Polizia e quelle della carriera dei medici di Polizia.

L’articolo 5, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”, prevedendo:

- alla lettera c), la ridenominazione della qualifica composta del maestro vice direttore per esigenze di coordinamento con la rideterminazione di alcune qualifiche della carriera dei funzionari tecnici di Polizia;
- alla lettera d), la modifica della TABELLA G, relativamente alle nuove denominazione del personale del ruolo degli orchestrali.

L’articolo 6, comma 1, introduce modificazioni al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”, prevedendo:

- alla lettera a), che i commissari capo, qualora sostituiscano il dirigente di un Commissariato distaccato di pubblica sicurezza, esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza;



- alla lettera b), la modifica conseguente all'introduzione, all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, della possibilità anche per il personale non appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, di partecipare al concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia;
- alla lettera c), ulteriori classi di laurea magistrali o specialistiche con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della partecipazione al concorso per commissario della Polizia di Stato, nonché ulteriori classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della partecipazione al concorso per vice commissario della Polizia di Stato ed allo scrutinio per ispettore superiore. Inoltre, viene prevista la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. In tal modo viene armonizzata la disciplina della materia con quanto previsto per i ruoli degli agenti ed assistenti ed ispettori dei ruoli ordinari. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;
- alla lettera e), l'integrazione della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per commissario, statuendo la possibilità di ripeterlo una sola volta nelle ipotesi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso;
- alla lettera f), quale titolo per la partecipazione al concorso interno per vice commissario anche il possesso, oltre che della laurea triennale, della laurea magistrale o specialistica. Inoltre, si precisa che la già prevista riserva del venti per cento dei posti disponibili destinata ai sostituti commissari venga destinata al personale con tale qualifica con un'età non superiore a cinquantacinque anni; viene introdotta una ulteriore riserva del venti per cento dei posti disponibili in favore del personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a trentacinque anni;
- alla lettera g), la modifica della composizione della Commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico e a dirigente generale medico, attraverso l'integrazione dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con i prefetti e i dirigenti generali di pubblica sicurezza, direttori di uffici e direzioni centrali, in analogia a quanto previsto per la composizione della Commissione per la progressione in carriera, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000;
- alla lettera i) la revisione delle denominazioni di "direttore tecnico principale" in "commissario tecnico" e di "direttore tecnico principale" in "commissario capo tecnico" per allinearle alle prime due qualifiche della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia;
- alla lettera m), l'eliminazione delle prove di efficienza fisica per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nonché la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. In tal modo viene armonizzata la disciplina della materia con quanto previsto per i ruoli degli agenti ed assistenti tecnici e degli ispettori tecnici. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;



- alla lettera q), l'integrazione delle attribuzione dei medici principali, disponendo che gli stessi possano essere anche componenti delle Commissioni medico-legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 (con la contestuale soppressione delle corrispondenti funzioni inserite nella tabella A, allegata al D.P.R. n. 338 del 1982 e modificata dalla tabella 3 allegata al presente schema di decreto);
- alla lettera r), la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. In tal modo viene armonizzata la disciplina della materia con quanto previsto per le altre carriere dei funzionari. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza; viene inoltre prevista l'introduzione, nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifiche di medico e di medico veterinario, di una riserva del venti per cento dei posti disponibili, per la metà dei posti disponibili al personale del ruolo degli ispettori tecnici - settore sanitario e per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni in possesso del prescritto titolo di studio. La modifica è diretta a sanare una distonia nel sistema di accesso alle carriere dei funzionari, atteso che nei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari e dei funzionari tecnici di Polizia è già prevista una riserva del venti per cento dei posti disponibili a favore del personale interno;
- alle lettere s) e t), la riduzione, da un anno a sei mesi, della durata del corso di formazione iniziale per l'immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari con corrispondente aumento del periodo di effettivo servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di medico capo e di medico capo veterinario (rispettivamente da tre anni a tre anni e sei mesi e da sette anni a sette anni e sei), nonché una durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale per i medici capo e i medici capo veterinari (armonizzando la formulazione a quella speculare già prevista agli articoli 6, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000);
- alla lettera u), l'apertura verso altri attori istituzionali in materia di aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, in precedenza rimesso, in via esclusiva, all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- alla lettera v), l'integrazione della composizione della Commissione per la progressione in carriera dei funzionari con la partecipazione di tutti i prefetti e dirigenti generali direttori degli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza;
- alla lettera z):
 - al numero 1), l'estensione delle disposizioni relative alla promozione per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali alle nuove qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e vice questore;
 - al numero 2), una causa di esclusione dalla promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate per i funzionari che abbiano riportato un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei criteri di massima vigenti.

Infine, si precisa che le ulteriori modifiche correttive - articolo 3, lettere d) e f); articolo 5, lettere a) e b); articolo 6, lettere d), h), l), n), o) e p) - hanno carattere meramente formale e

mirano a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza.

Il **Capo II**, recante modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'**Arma dei carabinieri**, è composto dall'**articolo 7**, recante le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM).

Il **comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 629 del COM, con lo scopo di **co. 1, lett.a)** adeguare la denominazione del grado di "maresciallo aiutante" con la nuova corrispondente denominazione di "maresciallo maggiore" introdotta dal decreto legislativo.

Il **comma 1, lettera b)**, modifica l'articolo 651-bis del COM, inerente **lett. b)** all'alimentazione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni:

- al **n. 1**), viene individuata la platea del personale al quale sono riservate le procedure concorsuali, specificando i ruoli di appartenenza in luogo della previgente locuzione "non direttivi e non dirigenti". La modifica è resa necessaria dalla definizione della carriera a sviluppo direttivo degli ispettori di cui all'art. 848 del COM, così come novellato dal decreto legislativo;
- al **n. 2**), viene riformulato il comma 3, al fine di meglio circoscrivere la portata della facoltà di devoluzione dei posti eventualmente rimasti scoperti nelle procedure concorsuali interne previste dallo stesso articolo, al comma 1, lettere b) e c), escludendo senza equivoci la medesima possibilità per il concorso pubblico di cui alla lettera a).

Al **comma 1, le lettere c) e d)**, modificano gli articoli 664 e 664-bis del COM, inerenti all'alimentazione dei ruoli tecnico e forestale, individuando la platea del personale al quale sono riservate le procedure concorsuali, specificando i ruoli di appartenenza in luogo della previgente locuzione "non direttivi e non dirigenti". La modifica è resa necessaria dalla definizione della carriera a sviluppo direttivo degli ispettori di cui all'art. 848 del COM, così come novellato dal decreto legislativo del 2017. Viene altresì elevato il requisito anagrafico per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo tecnico da 40 a 45 anni.

Al **comma 1, le lettere e), q) ed r)** modificano rispettivamente gli articoli **lett. e), q) ed r)** 674, 847 e 1040 del COM, adeguando la denominazione del ruolo tecnico, già tecnico-logistico, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo.

Il **comma 1, lettera f)**, interviene sull'articolo 684 del COM, eliminando la parola "preferenziali" riferita ai titoli valutati nell'ambito della relativa procedura concorsuale. La modifica serve a evitare dubbi interpretativi in fase applicativa e di redazione dei bandi di concorso.

Il **comma 1, lettera g)**, modifica l'articolo 685 del COM, inerente **lett. g)** all'ammissione al corso superiore di qualificazione per l'accesso al ruolo ispettori, tramite concorso interno, apportando le seguenti modificazioni:

- al **n. 1**), viene eliminata la parola "preferenziali" riferita ai titoli valutati nell'ambito della relativa procedura concorsuale, al fine di



evitare dubbi interpretativi in fase applicativa e di redazione dei bandi di concorso;

- al n. 2), viene introdotta la previsione di attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver retto il comando stazione territoriale in sede vacante. La modifica è necessaria al fine di valorizzare adeguatamente il personale che, pur appartenendo al ruolo dei sovrintendenti ovvero degli appuntati e carabinieri, si è ben disimpegnato nello svolgimento delle più qualificanti mansioni di comando proprie del sovraordinato ruolo ispettori.

Il **comma 1, lettera h)**, modifica l'articolo 687 del COM per consentire, qualora il numero dei partecipanti alle diverse procedure concorsuali per l'alimentazione del ruolo ispettori sia rilevante, l'eventuale attivazione della sottocommissione esaminatrice, mediante integrazione della commissione con ulteriori membri. Tale possibilità, già prevista per il solo concorso pubblico, viene così estesa anche alle procedure interne, garantendo l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, grazie alla riduzione dei tempi di selezione del personale.

Il **comma 1, lettera i)**, modifica l'articolo 692 del COM, inerente all'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti, apportando le seguenti modificazioni:

- ai n. 1) e 3), viene introdotta la previsione di attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver prestato servizio presso il comando stazione territoriale, in luogo del rigido requisito attualmente richiesto agli appuntati scelti per poter partecipare al concorso a loro riservato;
- ai n. 2) e 3), vengono introdotte una visita medica, tesa a escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto, nonché un accertamento attitudinale, per il personale che partecipa ai concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, uniformando così le procedure concorsuali interne;
- al n. 4), la previsione introdotta consente agli appuntati scelti di partecipare al concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, attualmente riservato agli altri gradi del ruolo di base, qualora nello stesso anno solare sia loro preclusa la possibilità di concorrere, avendo conseguito il grado successivamente all'emanazione del bando di concorso per soli titoli a loro riservato;

Il **comma 1, lettera l)**, modifica l'articolo 707 del COM correggendo la denominazione del titolo di studio richiamato.

Il **comma 1, lettera m)**, modifica l'articolo 723 del COM, sopprimendo il comma 4 che prevedeva il corso applicativo per gli ufficiali del ruolo speciale, già posto a esaurimento in sede di revisione dei ruoli, con il decreto legislativo.

Il **comma 1, lettere n) e o)**, modificano gli articoli 775 e 778, adeguando la denominazione del corso per l'accesso al ruolo sovrintendenti riservato agli appuntati scelti, in linea con la nomenclatura introdotta dal decreto legislativo.



Il **comma 1, lettera p**), modifica l'articolo 783 del COM, correggendo la **lett. p)** denominazione del grado di “carabiniere” in luogo di “carabiniere allievo”, non previsto nell’assetto dell’ordinamento militare.

Il **comma 1, lettera s**), modifica l'articolo 1051 del COM, inserendo una **lett. s)** previsione puramente strumentale tesa a precisare una fase procedurale nell'avanzamento del ruolo appuntati e carabinieri, per i quali la formazione del quadro di avanzamento non è prevista, ma è sostituita dalla formalizzazione del termine dei lavori della commissione di avanzamento.

Il **comma 1, lettere t) e u)**, modificano gli articoli 1056 e 1059 del COM, **lett. t) e u)** rendendo esplicita la procedura da attuare nell'avanzamento del personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria, nei confronti del quale la competente autorità giudiziaria abbia espresso parere contrario alla promozione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Il **comma 1, lettera v**), corregge l'articolo 1062 del COM, apportando le **lett. v)** seguenti modificazioni:

- al **n. 1**), con la trasformazione in grado della qualifica di luogotenente operata dal decreto legislativo, sorge la necessità di intervenire sulla norma in esame, adeguandola in coerenza all’assetto attuale dei gradi del ruolo ispettori;
- al **n. 2**), con la soppressione del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri prevista dal decreto legislativo, sorge la necessità di individuare correttamente il ruolo di destinazione dei luogotenenti promossi per meriti eccezionali nel grado di sottotenente.

Il **comma 1, lettera z**), modifica l'articolo 1231 del COM, concernente le **lett. z)** conseguenze sullo stato giuridico degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri, in caso di mancato conseguimento del diploma di laurea, precisando il riferimento ai destinatari della disposizione. È necessario, infatti, escludere i luogotenenti di cui all’art. 651-bis, comma 1, lettera b), per i quali il possesso della laurea magistrale costituisce requisito per l’accesso al relativo concorso.

Il **comma 1, lettera aa**), modifica l'articolo 1294 del COM, inerente alle **lett. aa)** condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo dell'Arma dei carabinieri, precisando il riferimento al richiesto periodo di comando stazione, da ricondurre soltanto all'ambito dell'organizzazione territoriale e non anche a quella forestale, recentemente assorbita con il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 177.

Il **comma 1, lettera bb**), modifica l'articolo 1508 del COM, inerente il **lett. bb)** reclutamento nella banda musicale dell’Arma dei carabinieri, introducendo un titolo di merito preferenziale per il personale che riveste la specializzazione di musicante.

Il **comma 1, lettera cc) e lettera dd**), modifica gli articoli 2196-ter e **lett. cc) ed 2196-quater** del COM, introducendo un correttivo formale diretto a **dd)** eliminare la dizione “*non direttivi e non dirigenti*”.

Il **comma 1, lettera ee**), modifica l'articolo 2196-quinquies apportando le **lett. ee)** seguenti modificazioni:



- al n. 1) viene previsto, fino al 2021, la possibilità per gli appuntati scelti di optare per la partecipazione a uno dei due concorsi per l'accesso ai ruoli sovrintendenti (a titoli, riservato al personale che riveste il grado di appuntato scelto, ovvero a titoli ed esami, per i restanti gradi del ruolo di base). La modifica è necessaria in quanto la previgente normativa dava facoltà di scelta ai citati appuntati scelti e l'introduzione della una nuova previsione con il provvedimento di riordino di cui al decreto legislativo non è stata accompagnata da un adeguato periodo transitorio;
- al n. 2) viene attribuito un titolo di merito preferenziale per coloro che sono risultati idonei ma non vincitori in un precedente analogo concorso;
- al n. 3) viene introdotta la possibilità, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di formazione dell'Arma dei carabinieri, di articolare i corsi di formazione in più cicli. In particolare, viene altresì stabilito che a tutti i vincitori venga riconosciuta la medesima decorrenza economica e giuridica di attribuzione del nuovo grado, relativa al primo ciclo di formazione, mantenendo l'ordine di iscrizione in ruolo corrispondente ai successivi cicli d'istruzione.

Il comma 1, lettera ff), modifica l'articolo 2206-ter consentendo ai sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio al 31 dicembre 2017, in luogo del 1° gennaio 2017, di poter partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori prima di aver compiuto 4 anni nel ruolo. La modifica è necessaria per evitare penalizzazioni nella possibilità di accedere al concorso per i militari che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo, riunivano i requisiti previsti dalla normativa previgente. lett. ff)

Il comma 1, lettera gg), apporta una mera correzione formale all'articolo 2212-ter. lett. gg)

Il comma 1, lettere da hh) a mm), introduce mere correzioni formali per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari. lett. da hh) a mm)

Il comma 1, lettera nn), modifica l'articolo 2212-duodecies consentendo di riallineare la rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento provenienti dal disiolto Corpo degli agenti di custodia a quella dei pari aliquota. La previsione non comporta oneri trattandosi di mera rideterminazione di anzianità ai fini giuridici. lett. nn)

Il comma 1, lettera oo), modifica l'articolo 2212-terdecies, inerente l'istituzione del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni:

- al n.1), viene introdotta una formula più elastica che consente, nel limite massimo delle 800 unità nel quinquennio, di assorbire eventuali squilibri nell'arruolamento conseguenti a contenzioso amministrativo;
- ai n.2) e 3), viene inserito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nel decreto che fissa le unità annue da immettere nel citato ruolo, nel contempo prevedendo che la somma delle consistenze



effettive nel ruolo degli ispettori e nel ruolo straordinario a esaurimento non possa superare il limite organico fissato dall'articolo 800 del COM.

Il **comma 1, lettera pp**, modifica l'articolo 2212-*quaterdecies*, inerente le modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni:

- al **n.1)**, nell'ottica di garantire agli ufficiali neo promossi almeno 1 anno di utile impiego, viene fissata un'età massima pari a 59 anni per la partecipazione al relativo concorso;
- al **n.2)**, viene introdotta una riserva di posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;
- al **n.3)**, vengono introdotti accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per l'accesso al ruolo straordinario a esaurimento, uniformando così le procedure concorsuali interne;
- al **n.4)**, viene soppressa la previsione della rideterminazione dell'anzianità relativa tra i frequentatori del corso informativo in base alla graduatoria finale, considerata la mera finalità informativa del corso;

Il **comma 1, lettera qq**, modifica l'articolo 2214-*quater* del COM, lett. **qq**) apportando le seguenti modificazioni:

- al **numero 1)** è introdotto un correttivo formale, a seguito dell'eliminazione della dizione “*non direttivi e non dirigenti*”;
- ai **numeri da 2) e 3)**, viene introdotta la possibilità, per gli appartenenti ai ruoli cd. “ex tecnici” del disciolto Corpo Forestale dello Stato, ora confluiti nei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori, di transitare nei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri. In particolare i citati ruoli “ex tecnici”, pur avendo acquisito qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, hanno mantenuto mansioni differenti da quelle dei ruoli forestali, nel senso la modifica è necessaria per consentire al citato personale, al termine di idoneo corso formativo, di esercitare le piene funzioni dei ruoli forestali ordinari;

Il **comma 1, lettere da rr) a tt)**, introduce mere correzioni formali per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari. da lett. **rr)**
a **tt)**

Il **comma 1, lettera uu**), modifica l'articolo 2252 del COM introducendo lett. **uu**) le seguenti modificazioni:

- al **n.1)**, al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, è previsto un limitato incremento del numero delle promozioni al grado di luogotenente per l'anno 2021;
- al **n.2)**, viene introdotto un transitorio nel quale il periodo di comando previsto per la promozione al grado di maresciallo maggiore è considerato compiuto per i marescialli capo con decorrenza nel grado fino al 2016, in quanto la normativa previgente al decreto legislativo prevedeva il citato periodo di comando per l'attribuzione del predetto

grado. Inoltre, vengono esclusi dal compimento del citato periodo di comando i marescialli del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in ragione dei differenti compiti connessi con la diversa organizzazione del comparto di specialità.

Viene altresì previsto che i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 31 dicembre 2016 ed il corrispondente personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado 1° gennaio sono inseriti nell'aliquota al 31 dicembre precedente, in quanto in tale data ha compiuto il periodo minimo di permanenza prevista per il grado rivestito.

La previsione, che non comporta oneri - in quanto non modifica in alcun modo la decorrenza amministrativa e giuridica del grado, ferma al 1° gennaio del medesimo anno - consente di procedere senza il ritardo preconstituito di 12 mesi che si potrebbe venire a creare nel caso in cui detto personale venisse inserito in aliquota di avanzamento il 31 dicembre successivo. Viene così garantito l'esercizio dell'azione amministrativa secondo criteri di efficacia ed economia volti al conseguimento del risultato con il minor dispendio possibile di mezzi e tempi procedurali. L'intervento, infine, mira altresì a prevenire il contenzioso che potrebbe derivare dal notevole intervallo di tempo, prossimo ai 2 anni, intercorrente tra la decorrenza giuridica e amministrativa del grado e il materiale conferimento dello stesso.

E' opportuno precisare che la procedura introdotta per l'attribuzione delle promozioni, peraltro limitata al solo periodo transitorio, non determina sperequazioni con il personale di altre amministrazioni, poiché non modifica in alcun modo la decorrenza della promozione stessa. Di contro, gli effetti del ritardo nel conferimento del nuovo grado sarebbero particolarmente rilevanti per la sola Arma dei carabinieri che, storicamente, procede con cadenza regolare alla valutazione delle aliquote di avanzamento, a differenza di altre amministrazioni, che per prassi valutano il personale con sensibile ritardo.

Si evidenzia, infine, che la medesima previsione è introdotta con il presente provvedimento per il personale della Guardia di finanza, esplicitando la procedura, invero già adottata nella prassi, di includere nell'aliquota del 31 dicembre antecedente il personale con anzianità 1°gennaio.

Il comma 1, lettere da vv) a aaa), introduce mere correzioni formali per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari. da lett. vv)
a lett. aaa)

Il comma 2 prevede il collocamento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche. co.2

Il comma 3 prevede la computabilità del periodo di comando o di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo forestale anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano. co.3



I commi 4 e 5 prevedono:

co.4 e 5

- la possibilità, dal 2019, entro le dotazioni da tenente a tenente colonnello già definite, di ripartire i volumi organici tra i diversi gradi e tra le diverse specialità del ruolo tecnico, con determinazione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- la computabilità del periodo di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo tecnico anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano.

I commi da 6 a 8 sostituiscono le tabelle relative alla progressione in carriera dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo n. 228 del 2017, che ha ridenominato i gradi dei citati ruoli, uniformandoli a quelli dei ruoli ordinari.

co. 6, 7 e 8

Il Capo III, composto di tre articoli (da 8 a 10), apporta modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale del **Corpo della Guardia di finanza**.

Nel dettaglio:

L'articolo 8 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante norme di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del citato Corpo. In particolare, il comma 1 alla:

- (1) lettera a), modifica l'articolo 4 che contempla disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari. In particolare, al:
 - (a) numero 1), modifica il comma 2-bis, precisando che ai fini dell'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" agli appuntati scelti si applicano le norme che disciplinano i procedimenti ordinari di avanzamento contenute negli articoli 10, 11, 12 e 13 del medesimo d.lgs. n. 199 del 1995, nonché l'articolo 15 delle "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che prevede, riguardo all'avanzamento del personale addetto alle sezioni di Polizia giudiziaria, il preventivo parere dell'Autorità giudiziaria;
 - (b) numero 2), modifica il comma 2-ter. Nel dettaglio, al:
 - numero 2.1), si specifica che le sanzioni che ostano all'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" sono quelle penali per delitto non colposo;
 - numero 2.2), si abroga la lettera c) dal citato comma 2-ter in tema di requisiti per l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" agli appuntanti scelti con 8 anni di anzianità nel grado;
 - (c) numero 3), aggiunge il comma 2-ter.I al fine di prevedere che al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione di detti requisiti, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di cui al comma 2-bis;
- (2) lettera b), reca un intervento di mero coordinamento formale all'articolo 6, comma 1, lettera f), in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per allievo finanziere;
- (3) lettera c), prevede una modifica di carattere formale all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b);
- (4) lettera d), reca un intervento di carattere formale all'articolo 11, comma 1, lettera a);



- (5) lettera e), modifica l'articolo 18, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo sovrintendenti. In particolare, al:
- (a) numero 1), modifica il comma 3-*bis*, precisando che ai fini dell'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" ai sovrintendenti capo si applicano le norme che disciplinano i procedimenti ordinari di avanzamento contenute negli articoli 55, 56 e 59 del medesimo d.lgs. n. 199 del 1995, nonché l'articolo 15 delle "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che prevede, ai fini dell'avanzamento del personale addetto alle sezioni di Polizia giudiziaria, il preventivo parere dell'Autorità giudiziaria;
- (b) numero 2), interviene al comma 3-*ter*. Nel dettaglio:
- al numero 2.1), prevede, alla lettera b), tra i requisiti per l'attribuzione ai sovrintendenti capo della qualifica di "qualifica speciale" l'assenza di sanzioni penali per delitto non colposo;
 - al numero 2.2) abroga la lettera c), in tema di attribuzione della qualifica di "qualifica speciale";
- (c) numero 3), inserisce il comma 3-*ter*.1, in tema di attribuzione della qualifica di "qualifica speciale";
- (6) lettera f), modifica l'articolo 20 che reca disposizioni in materia di requisiti di partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo "sovrintendenti". Nel dettaglio, al:
- (a) numero 1), aggiunge, dopo le parole "il personale", le parole "in servizio permanente";
- (b) numero 2), sostituisce la lettera c) in tema di requisiti di partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo sovrintendenti;
- (c) numero 3), sostituisce alla lettera e) le parole "dal servizio" con le parole "dall'impiego";
- (7) lettera g), modifica l'articolo 21, che contempla disposizioni in tema di modalità di svolgimento dei concorsi. In particolare, al:
- (a) numero 1), si modifica il limite entro cui possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili. Ciò in conseguenza della riduzione della durata minima dei corsi (da tre mesi a un mese);
- (b) numero 2), aggiunge il comma 2-*bis* al fine di prevedere la revoca della nomina a vincitore di concorso per coloro che effettuano, a domanda, il transito di contingente (dal contingente ordinario a quello di mare e viceversa) nel periodo successivo all'approvazione della graduatoria e prima dell'inizio del corso di formazione. Detto personale sarà comunque avviato alla frequenza del corso di formazione previsto per il nuovo contingente di appartenenza solo se, a seguito di rideterminazione del punteggio finale secondo le disposizioni del bando di concorso relative al contingente in cui il medesimo è transitato, risultati parimenti vincitore. Inoltre, è esplicitato che tale unità aggiuntiva è decurtata dai posti del contingente di provenienza;
- (8) lettera h), modifica l'articolo 27, comma 1, al fine di precisare che i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), sono avviati alla frequenza del corso di formazione professionale se in servizio permanente;
- (9) lettera i), modifica l'articolo 28, che reca disposizioni in materia di esclusione e rinvio dai corsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti. Nel dettaglio, al:
- (a) numero 1), interviene al comma 2 e, in particolare, al:

- numero 1.1), ridetermina il limite di assenze ammesso per i frequentatori dei corsi oltre il quale è previsto il rinvio dal corso, stabilendo che esso sia pari a un quinto della durata del corso, in virtù della durata minima dei corsi stabilita dall'articolo 27, pari a un mese;
 - numero 1.2), aggiunge la lettera *c-bis*) che prevede, tra le cause di rinvio d'autorità dei frequentatori dei corsi, l'assenza per qualsiasi motivo alle sessioni d'esame;
 - (b) numero 2), modifica il comma 3 stabilendo che i frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il corso successivo senza essere considerati ripetenti;
- (10)lettera l), modifica l'articolo 34, che reca disposizioni in tema di funzioni del personale appartenente al ruolo ispettori. In particolare, al:
- (a) numero 1), precisa al comma 5, che ai fini dell'attribuzione della qualifica di "cariche speciali" ai luogotenenti si applicano le norme che disciplinano i procedimenti ordinari di avanzamento contenute negli articoli 55, 56 e 59 del d. lgs. n. 199 del 1995, nonché l'articolo 15 delle "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che prevede, ai fini dell'avanzamento del personale addetto alle sezioni di Polizia giudiziaria, il preventivo parere dell'Autorità giudiziaria;
 - (b) numero 2), modifica il comma 5-*bis* abrogando la lettera c) e prevedendo tra i requisiti per l'attribuzione ai luogotenenti della qualifica di "cariche speciali" l'assenza di sanzioni penali per delitto non colposo;
 - (c) numero 3), introduce il comma 5-*bis*.1, in tema di requisiti per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali";
- (11)lettera m), modifica l'articolo 35, comma 1, lettera b). In particolare, al numero 1) e numero 2), specifica che il personale del Corpo che partecipa al concorso interno per l'accesso al ruolo ispettori deve essere in servizio permanente;
- (12)lettera n), modifica l'articolo 36 che detta disposizioni in tema di requisiti per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo ispettori. In particolare, al:
- (a) numero 1), interviene al comma 1 e, in particolare, al:
 - numero 1.1) modifica la lettera a):
 - al numero 1.1.1), effettuando un intervento di allineamento dei requisiti richiesti al personale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanziari per la partecipazione al concorso pubblico per il reclutamento di allievi marescialli a quelli già previsti per il conseguimento della nomina a ufficiale [requisito dell'idoneità all'avanzamento di cui al n. 4)] e per i concorrenti della medesima procedura concorsuale provenienti dai civili [requisito di cui al n. 5)];
 - al numero 1.1.2), sostituendo al numero 7) le parole "dal servizio" con le parole "dall'impiego";
 - al numero 1.1.3), introducendo il numero 7-*bis*) al fine di prevedere anche per i candidati appartenenti alla Guardia di finanza il requisito dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del medesimo Corpo, già previsto per i candidati provenienti dai civili, escludendo tuttavia l'accertamento dell'idoneità psico-fisica in ragione del fatto che la stessa è necessaria per essere in servizio attivo in detta Amministrazione;
 - numero 1.2) reca un modifica di carattere formale alla lettera b), numero 4);



- (b) numero 2), modifica il comma 5, lettera a), e, in particolare, al:
- numero 2.1), sostituisce la parola “quadriennio” con “triennio”. L’intervento tiene conto della diminuzione da 7 a 5 degli anni di servizio necessari agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari per prendere parte al concorso interno per allievo maresciallo e, pertanto, viene ridotto anche il periodo minimo richiesto per il possesso della qualifica di “superiore alla media”;
 - numero 2.2), sostituisce il numero 4), adeguando i requisiti a quanto già previsto al precedente 1.1.1.);
 - numero 2.3), sostituisce al numero 6) le parole “dal servizio” con le parole “dall’impiego”;
 - numero 2.4), inserisce il comma 8-bis) al fine di prevedere l’idoneità attitudinale al servizio incondizionato tra i requisiti di partecipazione ai concorsi per l’accesso al ruolo ispettori;
- (c) numero 3), inserisce i commi 5-bis e 5-ter al fine di allineare le disposizioni relative alle due tipologie di concorso interno per allievi marescialli a quelle già previste per l’accesso al ruolo sovrintendenti dall’articolo 20, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 199 del 1995;
- (13) lettera o), interviene all’articolo 44, che reca disposizioni in tema di modalità di svolgimento del corso per l’accesso al ruolo ispettori. In particolare, al:
- (a) numero 1), modifica il comma 3, sostituendo le parole “finali del corso” con “del biennio”;
 - (b) numero 2), introduce il comma 3-bis al fine di prevedere che le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare siano determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso e il comma 3-ter al fine di prevedere, al termine del ciclo formativo, l’iscrizione in ruolo dei marescialli secondo l’ordine determinato dalle graduatorie finali;
 - (c) numero 3), modifica il comma 4, sostituendo le parole “del primo e del secondo” con le parole “di ciascun”;
 - (d) numero 4), introduce i commi 4-bis in tema di iscrizione in ruolo del frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio e 4-ter al fine di prevedere che il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio è nuovamente iscritto in ruolo dopo l’ultimo dei colleghi del medesimo corso;
- (14) lettera p), modifica l’articolo 45, che detta disposizioni in tema di cause di rinvio dal corso degli allievi marescialli. Nel dettaglio:
- (a) al numero 1), modifica il comma 2 e, in particolare al:
 - numero 1.1), reca un intervento di carattere formale;
 - numero 1.2), specifica alla lettera d) che il rinvio dal corso si ha per assenze, per singolo anno di corso, per più di novanta giorni, anche se non continuativi;
 - numero 1.3), inserisce la lettera d-bis), precisando che è causa di rinvio dal corso l’assenza alle sessioni di esame;
 - (b) ai numeri 2) e 3), interviene sui commi 3 e 4 per ragioni di coordinamento sistematico con le precedenti modifiche;
- (15) lettera q), modifica l’articolo 48, comma 1, per ragioni di coordinamento sistematico con i precedenti interventi;
- (16) lettera r), inserisce il comma 1-bis all’articolo 54 al fine di prevedere che gli ispettori e i sovrintendenti da valutare per l’avanzamento con anzianità 1° gennaio sono inseriti

nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente. Tale modifica consente di esplicitare in norma una procedura già adottata dal Corpo per gli avanzamenti del personale dei ruoli Ispettori e Sovrintendenti, il quale, per essere sottoposto a valutazione per l'avanzamento al grado superiore, è incluso in specifiche aliquote determinate al 31 dicembre di ogni anno. Tra i requisiti per l'inclusione nelle predette aliquote rileva il possesso dell'anzianità nel grado minima indicata nelle Tabelle indicate al decreto legislativo n. 199 del 1995. Al fine di determinare detta anzianità di grado, per il Corpo è già adottata la procedura secondo la quale il militare con decorrenza nel grado al 1° gennaio matura il richiesto anno di permanenza al 31 dicembre dell'anno precedente e per tale ragione è incluso nell'aliquota formata a tale data;

- (17) lettera s), modifica l'articolo 55, comma 4, in materia di inclusione ed esclusione delle aliquote di valutazione degli ispettori e sovrintendenti;
- (18) lettera t), modifica l'articolo 68, comma 1, innalzando il limite di età per la riammissione in servizio del personale appartenente al ruolo ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri posto in congedo a domanda. Detto intervento è volto ad armonizzare la citata disciplina della riammissione in servizio con quella analoga prevista per gli ufficiali dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (19) lettera u), stabilisce la possibilità di organizzare - in caso di oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori del medesimo concorso interno presso gli istituti di istruzione - i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. A conclusione dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti al termine di ciascun ciclo". Ciò consente di risolvere criticità organizzative connesse alla capienza dei predetti istituti di istruzione che, in occasione di picchi reclutativi, potrebbe risultare non adeguata al numero dei frequentatori da avviare alla formazione.

L'articolo 9 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78". In particolare, il comma 1 alla:

- (1) lettera a), reca modifiche di carattere formale ai commi 1 e 2 dell'articolo 5;
- (2) lettera b), contempla modifiche di carattere formale all'articolo 6;
- (3) lettera c), modifica l'articolo 6-ter, che reca la disciplina per l'accesso al ruolo normale "comparto speciale" e "aeronavale" degli ufficiali mediante concorso interno. In particolare:
 - (a) al numero 1), reca una modifica di carattere formale, sostituendo nella rubrica le parole "comparti speciale e aeronavale" con le parole "comparto speciale";
 - (b) ai numeri 2), 3) e 4), sono contemplate, rispettivamente, modifiche di carattere formale ai commi 1, 2 e 4;
- (4) lettera d), modifica l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. In particolare, al:
 - (a) numero 1), sostituisce il comma 1, al fine di specificare i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - (b) numero 2), modifica il comma 2 al fine di precisare la decorrenza degli effetti economici della nomina a tenente del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
- (5) lettera e), modifica l'articolo 11, che reca disposizioni in tema di obblighi di servizio degli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale. In particolare:



- (a) ai numeri 1), 2) e 3), si prevedono interventi di carattere formale volti a specificare la qualifica rivestita dai frequentatori dei corsi per l'accesso al ruolo ufficiali all'atto della contrazione della ferma e fa data effettiva da cui decorrono gli obblighi di servizio (ferma) in caso di allievi ufficiali/ufficiali allievi ammessi al corso di formazione successivamente alla data di formale inizio dello stesso corso;
- (b) al numero 4), reca una modifica di carattere formale al comma 6;
- (6) lettera f), modifica l'articolo 28, comma 1, al fine di limitare la formazione delle aliquote di avanzamento dei colonnelli del comparto aeronavale nei soli anni in cui sussiste la concreta possibilità di conferire una promozione (una ogni due anni);
- (7) lettera g), modifica l'articolo 30, introducendo il comma 4-bis, al fine di evitare che l'unità di Colonnello del "ruolo Maestro Direttore della Banda Musicale", escluso dall'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri in caso di eccedenze organiche, in conseguenza delle modifiche all'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sia computata ai fini del calcolo di dette eccedenze;
- (8) lettera h), modifica la tabella n. 1 e, in particolare:
 - (a) al numero 1), interviene alla colonna 4, denominata "Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta", al fine rimodulare le permanenze minime nel grado di tenente colonnello per essere inseriti nella prima fascia di valutazione al grado superiore (ora da 4 a 6 anni anziché da 4 a 5 anni) e nella seconda fascia (ora da 7 a 8 anni anziché da 6 a 8 anni);
 - (b) al numero 2), reca modifiche di carattere formale alla colonna 6;
 - (c) al numero 3), interviene alla colonna n. 7 al fine di modificare le modalità di formazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello, per meglio calibrare il numero annuale delle promozioni, senza incrementarla, con le future dinamiche degli effettivi nei gradi di tenente colonnello e colonnello;
 - (d) ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono recate modifiche di carattere formale concernenti i requisiti di comando richiesti per l'avanzamento e l'ordine di attribuzione delle promozioni;
- (9) lettera i), modifica la tabella n. 4 al fine di specificare che l'organico degli ufficiali da tenente a tenente colonnello può essere ripartito tra i gradi delle varie specialità con provvedimento del Comandante Generale;
- (10) lettera l), sopprime il numero 60 alla colonna 3 della tabella 5;

L'articolo 10 prevede altre modifiche legislative. In particolare:

- (1) al comma 1 reca disposizioni integrative e correttive alla legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza". In particolare, la:
 - (a) lettera a), modifica l'articolo 4. Nel dettaglio al:
 - numero 1), inserisce il secondo comma, al fine di prevedere il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante Generale scelto tra i generali di corpo d'armata della Guardia di finanza. Al riguardo, l'articolo 1 della legge n. 189 del 1959, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 79 del 2010, prevede ora che il Comandante Generale della Guardia di finanza sia scelto tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito. In particolare, nel caso in cui l'Autorità di Vertice provenga dall'Esercito, l'Ufficiale è collocato in soprannumero agli organici del relativo grado della Forza armata di appartenenza, mentre analoga disposizione non è prevista nel caso in cui il Comandante Generale sia tratto dalle fila del Corpo. Detta situazione ha comportato un rilevante impatto negativo in termini di funzionamento dell'Istituzione. Infatti, il modello organizzativo della Guardia di finanza prevede, con norma di rango primario o regolamentare, 10 posizioni



organicamente rette da generale di corpo d'armata, corrispondenti ai 10 ufficiali di grado apicale previsti dal d.lgs. n. 69 del 2001. A seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 79 del 2010 e la conseguente possibilità di scelta del Comandante Generale tra i generali di corpo d'armata provenienti dal Corpo, la Guardia di finanza ha dovuto impiegare una delle dieci unità di grado apicale per ricoprire l'incarico di Vertice e non ha, pertanto, potuto assegnare un generale di corpo d'armata ad uno degli incarichi previsti per tale grado, tutti caratterizzati da elevatissima complessità, con l'ulteriore effetto di dover attribuire un "doppio comando" a uno dei generali di corpo d'armata. Per ovviare a tale criticità, attraverso il collocamento in soprannumero del Comandante Generale, sarà possibile disporre in effettivo di 10 generali di grado vertice da impiegare negli incarichi di maggiore responsabilità ad essi riservati secondo il modello organizzativo del Corpo;

- numero 2), reca una modifica di coordinamento formale al quarto comma, laddove viene ora operato il rinvio all'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante "Codice dell'ordinamento militare", e non più all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, abrogato e riassetto nel predetto articolo 2229, comma 3. Pertanto, al termine del mandato del Comandante Generale, è disposto il collocamento in congedo, da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni ora recate dal menzionato articolo 2229, comma 3, del predetto Codice dell'ordinamento militare;
- (b)lettera b), abroga l'articolo 12, in tema di avanzamento al grado di maresciallo capo e di brigadiere, disciplina ora contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 1995;

(2) il comma 2 reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". In particolare alla:

- (a)lettera a), modifica l'articolo 2136, in tema di disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza. In particolare, l'intervento in rassegna è volto a chiarire l'espressa applicazione al Corpo delle seguenti previsioni:
- artt. da 861 a 867, in materia di "perdita del grado" del personale;
 - articolo 893, in tema di rapporto d'impiego;
 - articoli 923 e 931, recanti norme in materia di cessazione dal servizio permanente;
 - articolo 946, in tema di cause di cessazione dalla ferma per i sottufficiali;

Dette disposizioni, che hanno operato il riassetto nel Codice dell'ordinamento militare di precedenti norme già estese al Corpo, sono considerate applicabili al personale della Guardia di finanza in virtù della "clausola di corrispondenza" di cui all'articolo 2115 dello stesso Codice, ai sensi della quale i rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel citato *corpus* normativo si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni contenute nel Codice;

- artt. 895 e 896, in tema di attività extraprofessionali, che riproducono nel Codice dell'ordinamento militare il disposto dell'articolo 53, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, già applicabile a tutte le Pubbliche amministrazioni, ivi incluso il Corpo;

Gli interventi ora illustrati sono finalizzati a evitare incertezze in merito all'applicabilità al Corpo delle disposizioni sopra richiamate. Ciò in quanto la complessità dell'opera di riordino del diritto militare effettuato con il Codice dell'ordinamento militare - in cui sono confluite, secondo i parametri del coordinamento formale, coordinamento sostanziale e riassetto, molteplici



disposizioni riferite sia specificamente alle Forze armate sia, più in generale, alle Istituzioni militari o al personale militare - ha determinato, sia in generale sia con specifico riferimento alla Guardia di finanza, una non sempre agevole attività di individuazione del perimetro applicativo delle disposizioni recate dal Codice, in taluni casi sfociata anche in contenzioso. Al riguardo si chiarisce che l'elencazione contenuta nell'articolo 2136 non è caratterizzata da tassatività, applicandosi al Corpo della guardia di finanza anche altre disposizioni (*ex multis*, articolo 2145).

Inoltre, si prevede l'estensione delle disposizioni contenute negli articoli 957 e 960, in tema di proscioglimento dalla ferma o dalla raffirma e proscioglimento per scarso rendimento;

- (b)lettera b), modifica l'articolo 2140 sostituendo al comma 4 la parola "trentaquattresimo" con la parola "trentasettesimo";
- (c)lettera c), modifica l'articolo 2145, comma 2, al fine di escludere dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo.

Il Capo IV, composto di tre articoli (da 11 a 13) apporta modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale del **Corpo di polizia penitenziaria**:

- decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*" (**articolo 11**);
- decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante "*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*" (**articolo 12**);
- decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "*Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*" (**articolo 13**);

In particolare, l'**articolo 11** introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, prevedendo:

- alla lettera a), una modifica tecnica all'art. 4, comma 4, relativamente alle funzioni degli assistenti capo;
- alle lettere b) e c), l'integrazione degli articoli 25 e 28, disciplinando *ex novo* la modalità di formazione delle graduatorie di fine corso dei vincitori dei concorsi esterno ed interno per la nomina a vice ispettore;
- alle lettere d), e) ed f), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo dei funzionari del Corpo al nuovo assetto normativo ed organizzativo;

L'**articolo 12**, incide sul decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, apportando modifiche formali necessarie per adeguare il testo normativo al cambiamento della denominazione di alcune qualifiche del ruolo dei direttori tecnici, ora ruolo dei funzionari tecnici, prevedendo:

al comma 1:

- dalla lettera a) alla lettera m), la modifica degli articoli 1, 15, 22-bis, 24, 25, 26, 27, 30, 30-bis, 32 e 34, commi 1 e 6, sostituendo, nella relativa disciplina ivi prevista, che non viene alterata, il richiamo alle qualifiche sopprese **di sostituto direttore**



- tecnico nonché** di direttore tecnico, direttore tecnico capo e direttore tecnico coordinatore superiore della rinnovata carriera dei funzionari tecnici;
- alla lettera n), la correzione dell'articolo 34, comma 5, con riferimento al richiamo, desueto, al modificato ruolo dei revisori tecnici, sostituito, con il decreto legislativo, dal nuovo ruolo dei sovrintendenti tecnici.

al comma 2, la modifica delle TABELLE A e B allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, concernenti, rispettivamente, le dotazioni organiche dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria Banca Dati DNA e l'equiparazione tra le qualifiche del personale che espletava funzioni di polizia e quelle dei citati ruoli tecnici.

L'**articolo 13**, introduce modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, prevedendo:

al comma 1:

- alla lettera a), la modifica parziale della disciplina dell'accesso alla carriera dei funzionari **con la previsione della possibilità**, non solo per gli ispettori, ma anche, nei limiti del venti per cento dei posti, per il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti ed al ruolo dei sovrintendenti del Corpo, in possesso dei requisiti culturali stabiliti, di partecipare al concorso interno per vice commissario;
- alla lettera b), l'integrazione dell'articolo 10 con la previsione di un comma aggiuntivo con il quale si provvede al perfezionamento della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per commissario, statuendo la possibilità di ripeterlo una sola volta nelle ipotesi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso.

Il **Capo V** dello schema di provvedimento, **composto di nove articoli**, reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Nello specifico:

L'articolo 14 introduce modificazioni all'articolo 2, comma 1, prevedendo:

- alle lettere a) e d), la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese) e per vice ispettore (non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi) attraverso modalità attuative rinviate ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza (con il quale potranno essere ridefinite - per il concorso per vice sovrintendente - anche le categorie di titoli da ammettere a valutazione e di punteggi da attribuire a partire dal secondo concorso da bandire per i posti disponibili al 31 dicembre 2017);
- alle lettere b), c) e d), l'espressa indicazione della decorrenza giuridica ed economica alla data di conclusione del corso di formazione per la nomina a vice ispettore dei vincitori del primo concorso interno già bandito, di cui alla lettera c), n. 1), del richiamato articolo 2, del decreto legislativo, e del concorso a 1.000 posti di cui alla successiva lettera d), del medesimo articolo 2 - incrementate di 500 unità attraverso la contestuale riduzione dei posti per il secondo concorso per vice ispettori previsto dalla medesima lettera c), n. 1) - riservati ai soli sovrintendenti capo più anziani, con la previsione della precedenza dell'iscrizione in ruolo dei vincitori dei medesimi concorsi, con almeno due anni di anzianità nella qualifica di sovrintendente capo al 1° gennaio 2017, già destinatari della specifica riserva di posti a salvaguardia della maggiore anzianità effettiva nel ruolo. Tali interventi relativi a disposizioni già oggetto di contenzioso, sono volte a superare l'incertezza interpretativa connessa alla mancata espressa indicazione, nel provvedimento di riordino, di una decorrenza certa della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, ha determinato un



significativo ricorso al giudice amministrativo. Il legislatore del riordino è intervenuto, infatti, prevedendo una serie di concorsi interni per titoli per consentire al personale più anziano dei sovrintendenti capo di accedere in tempi brevi al ruolo degli ispettori ed in tale contesto - come evidenziato nella stessa relazione illustrativa al decreto legislativo - era stata considerata anche la situazione dei frequentatori del 15°, 16° e 17° corso di formazione per vice sovrintendente. Questi ultimi, però, sebbene sia stata valorizzata nei concorsi interni la valutazione dei titoli di servizio dell'anzianità complessiva, dell'anzianità nel ruolo dei sovrintendenti e nella qualifica di sovrintendente capo, potrebbero essere scavalcati da colleghi più giovani a causa della diversa decorrenza giuridica della nomina alla qualifica iniziale di vice sovrintendente attribuita dalla legge, nell'ultimo decennio, alle diverse procedure concorsuali. Pertanto, l'intervento "correttivo" è finalizzato a dare concreta attuazione alla volontà del legislatore ed evitare la possibile soccombenza nei ricorsi già presentati;

- alla lettera e), nella fase transitoria, per le promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi, per effetto della riduzione delle permanenze, l'espressa indicazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio 2017 e non già al 1° ottobre 2017 (al fine di superare una incertezza interpretativa derivante dall'attuale formulazione che sembra accomunare alla stessa decorrenza del 1° ottobre 2017 anche gli effetti diversi da quelli connessi all'introduzione del nuovo sistema dei parametri stipendiali con la predetta decorrenza del 1° ottobre 2017, di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo);
- alla lettera f), il recupero per il prossimo concorso per 300 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento dei posti non coperti (136 unità) nel precedente concorso per 1.500 vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, nonché la possibilità di rimodulare la durata del relativo corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, fissandolo in un arco temporale non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, in sostituzione dell'originario periodo di sei mesi;
- alla lettera g), l'introduzione, nei concorsi per vice commissario da bandire entro il 2026, della riserva del dieci per cento dei posti in favore del personale in possesso della laurea triennale o magistrale, frequentatore del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, già destinatario della specifica previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto legislativo;
- alle lettere h), i) e t), la sostituzione del corso di aggiornamento dirigenziale per i vice istrori aggiunti e qualifiche corrispondenti, già in servizio con un corso di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000, escludendo coloro che lo abbiano già frequentato;
- alla lettera i), l'avvio dei frequentatori del 107° corso per commissario ad un periodo di tirocinio operativo presso l'Ufficio o Reparto di assegnazione, mediante la rimodulazione del corso biennale, prima della prevista nomina a commissario capo;
- alla lettera l), l'integrazione della disciplina sull'applicazione del coefficiente d'anzianità per le promozioni a primo dirigente e a dirigente superiore, sia per la fase transitoria che per quella a regime (si tratta di correzioni di carattere meramente tecnico correlate alle nuove qualifiche di vice istrore aggiunto e di vice istrore e alla conseguente disciplina per la fase transitoria, necessarie per provvedere alle procedure previste per gli scrutini);
- alla lettera n), l'espressa decorrenza giuridica ed economica, per i vincitori dei tre concorsi annuali per vice sovrintendente tecnico, al giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico professionale;
- alla lettera o), l'aumento di 400 unità dei posti del concorso interno per vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), - con la contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori nell'aliquota riservata al concorso



interno - da realizzare attingendo dagli idonei della graduatoria del concorso di cui alla lettera mm) ovvero, in via subordinata, per i posti residui, mediante un secondo concorso da bandire entro il 30 aprile 2019. Nella prima ipotesi, agli altri vincitori sarà estesa la decorrenza giuridica della nomina a vice ispettore tecnico al 1° gennaio 2019, analoga a quella per l'eventuale ulteriore procedura concorsuale. Inoltre è prevista la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria, analogamente al richiamato concorso per vice ispettore nella fase transitoria (durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi). Per le modalità attuative si fa rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;

- alla lettera p) la revisione delle denominazioni di "vice direttore tecnico" in "vice commissario tecnico", di "direttore tecnico" in "commissario tecnico" e di "direttore tecnico principale" in "commissario capo tecnico" del personale del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento per allinearle alle omologhe qualifiche del ruolo direttivo ad esaurimento;
- alla lettera q), l'espressa previsione secondo cui, nella fase transitoria, le promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi, per effetto della riduzione delle permanenze, hanno decorrenza giuridica 1° gennaio 2017 e non 1° ottobre 2017 (si tratta della medesima precisazione prevista per le corrispondenti previsioni della predetta lettera e) del presente articolo, riferita al personale degli altri ruoli non direttivi);
- alla lettera v), l'esclusione del limite di età per il personale interno che partecipa al primo concorso per medico veterinario, nonché una riserva di due posti in favore del personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo di studio, con esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;
- alla lettera z), l'espressa indicazione della decorrenza del 1° gennaio 2017 per la promozione alla qualifica di orchestrale di primo livello, degli orchestrali ispettori superiori tecnici, colmando una lacuna rispetto a quanto già espressamente previsto per le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia;
- alla lettera aa), la previsione di concorsi straordinari interni per titoli, relativi:

- al transito nei ruoli tecnici del personale del ruolo ordinario con un'età non inferiore a 50 anni - in posizione di soprannumero e con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di origine - per lo svolgimento di compiti per i settori di "supporto logistico e supporto logistico-amministrativo" (*lettera aaaa-bis*). La disposizione è finalizzata a corrispondere alla duplice esigenza di funzionalità che discende, da un lato, dall'attuale situazione in cui un elevato numero di operatori appartenenti alla Polizia di Stato ha un'anzianità anagrafica tale da renderne problematico l'impiego nei servizi di ordine e sicurezza pubblica e, dall'altro, dalla considerazione che una considerevole gamma di compiti amministrativi/gestionali sono svolti, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da personale del ruolo che espletava funzioni di polizia in relazione alle consistenti diminuzioni delle dotazioni del personale dell'Amministrazione civile registrata negli ultimi dieci anni, anche per effetto del blocco del *turn over*. La soluzione proposta consente quindi, per un verso di accompagnare alla quiescenza mediante l'espletamento di impieghi più confacenti all'età operatori che per lungo tempo hanno svolto attività lavorativa in settori operativi e, per altro verso, di poter procedere all'assunzione di nuovo personale nelle qualifiche di base, per corrispondere alle oggettive esigenze di disporre di personale più giovane per le attività operative;

- all'accesso al settore logistico e al settore logistico-amministrativo dei ruoli tecnici del personale dei ruoli ordinari che svolge da almeno cinque anni funzioni del settore sanitario, anche se privo dello specifico titolo abilitativo, nonché alla qualifica di vice ispettore tecnico del personale del ruolo dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo (*lettera aaaa-ter* e *aaaa-quater*);

Per le modalità attuative di quanto previsto dalle *lettere aaaa-bis, ter, quater*, come sopra accennato, si fa rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza con il quale saranno individuati i contingenti annuali, comunque in misura non superiore al dieci per cento delle dotazioni organiche complessive dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori tecnici (*lettera aaaa-quinquies*); Infine, si precisa che le ulteriori modifiche correttive di cui alle lettere m), s) e u) hanno carattere meramente formale e mirano a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza.

L'articolo 15 introduce modificazioni all'articolo 3, prevedendo:

- alla lettera a), il recupero, attraverso l'aggiornamento dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, di 5 posti da dirigente generale già previsti come posizione di fuori ruolo presso il SISDE dalla legge istitutiva della DIA, con il contestuale incremento della dotazione organica dei dirigenti generali (da 27 a 32) e conseguente modifica della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335 del 1982, anche con riferimento al perfezionamento delle funzioni per i dirigenti. L'intervento normativo consente di recuperare le cinque unità di dirigenti generali per l'aumento della dotazione organica di dirigente generale di pubblica sicurezza per l'impiego degli stessi, in particolare, nelle Questure di particolare rilevanza maggiormente coinvolte nelle attività di contrasto alla delinquenza mafiosa ed al contrasto al terrorismo internazionale. Tanto in ragione del mutato assetto degli organismi di informazione per la sicurezza e del nuovo modello di interscambio informativo tra gli stessi organismi e le Forze di polizia (articolo 4, comma 3, lettera e) e articolo 12 della legge n. 124 del 2007), nonché del mantenimento in capo al Ministro dell'interno ed al Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza delle competenze già attribuite all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e, soprattutto, dell'attribuzione di nuovi compiti agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza e agli uffici territoriali direttamente interessati nell'attività di contrasto del terrorismo internazionale, anche in relazione alla specifica legislazione adottata dopo i gravi attentati a partire dal 2001;
- alla lettera b), la possibilità di organizzare i corsi di formazione del personale della Polizia di Stato in più cicli didattici, anche mediante il ricorso agli strumenti telematici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. Ciò consente di risolvere la criticità logistica degli Istituti di Istruzione connessa alla mancanza di soluzioni alloggiative idonee a garantire la formazione di un elevato numero di dipendenti;
- alla lettera c), una norma di salvaguardia in relazione alle modifiche terminologiche apportate alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.

L'articolo 16 introduce modificazioni all'articolo 36, comma 1, in tema di disposizioni transitorie per la Guardia di finanza.

In particolare alla:

- (a) **lettera a)**, reca una modifica di carattere formale alla rubrica;
- (b) **lettera b)**, modifica il comma 23 al fine di individuare i concorsi da cui sono tratti gli



- allievi marescialli nel periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6;
- (c) **lettera c)**, reca una modifica di coordinamento formale volta a correggere la numerazione del comma 24;
 - (d) **lettera d)**, specifica al comma 30 che i vincitori del concorso straordinario per sottotenenti del ruolo normale di cui al comma 29 sono avviati al frequenza di un corso di formazione se in servizio permanente;
 - (e) **lettera e)**, modifica il comma 47 in tema di inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale;
 - (f) **lettera f)**, introduce il:
 - comma 60-*bis*, al fine di disciplinare per il Corpo le ipotesi di incompatibilità anche per gli appartenenti che risultano eletti ovvero nominati a una carica politica o amministrativa per tutta la durata del loro mandato;
 - comma 60-*ter*, al fine di prevedere un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo;
 - comma 60-*quater*, volto ad assicurare il mantenimento di adeguati livelli di funzionalità della Guardia di finanza e, in particolare, dei Comandi retti da ufficiali generali a livello di generale di divisione. In tal senso, la norma in commento è volta a prevedere una deroga temporanea al meccanismo previsto dall'ultimo periodo di cui all'articolo 33, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 69/2001 secondo cui la promozione a tale grado di un ufficiale per il quale era stato precedentemente sospeso il giudizio di avanzamento è effettuata anche se non esiste vacanza nel grado superiore e la stessa è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo. Ne consegue che, qualora nel corso del 2018 detto meccanismo trovi concreta applicazione, la promozione effettuata non ha effetti su quelle previste per il 2019, consentendo il ripianamento delle carenze in effettivo connesse alle cessazioni dal servizio che si verificheranno in tale annualità.

L'articolo 17 introduce modificazioni all'articolo 44, prevedendo, al comma 1:

- alla lettera a), la modifica parziale di alcune disposizioni transitorie introdotte dall'articolo 44, comma 8, relativamente all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, al punto 1) viene modificato il termine ultimo per l'attivazione del concorso previsto alla lettera b) di tale comma. Ciò si rende necessario essendo l'Amministrazione tuttora impegnata nella complessa procedura relativa all'attuazione del concorso straordinario per titoli per la nomina a vice sovrintendente, previsto dalla lettera a) dell'articolo 44, comma 8, relativo alle annualità 2008-2016, per il quale sono pervenute circa 20.000 domande, ciascuna relativa a più annualità. Al punto 2), in ossequio al principio di equiordinazione, si è prevista una disciplina transitoria per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti fino al 2022, analoga a quella già prevista all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo per l'omologo personale della Polizia di Stato. È stata inoltre prevista, analogamente alle altre Forze di polizia, la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese), attraverso modalità attuative rinviate ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- alla lettera b), la correzione di un errore materiale, la previsione dell'incremento dei posti, da 50 ad 80, del concorso interno per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria istituito dal comma 14 dell'articolo 44 nonché la rimodulazione del corso con la espressa previsione che il Capo del dipartimento con proprio decreto, oltre alle modalità, stabilisca anche,

tenuto conto delle esigenze organizzative, la durata del corso di formazione, compresa tra un massimo di sei mesi ed un minimo di tre mesi. Tale proposta trova la sua ratio nelle esigenze organizzative dell'Amministrazione, avuto riguardo alla caratterizzazione dei funzionari del Corpo presenti in servizio ed alla vacanza di organico nelle qualifiche iniziali della carriera. Infatti, in forza delle previsioni di cui all'art. 42 comma 5 e 9 del d.lgs. 95/2017, dettate dalla necessità di assicurare il riallineamento con la carriera dell'omologo personale della Polizia di Stato, un elevato numero di funzionari - allo stato in possesso della qualifica di commissario capo sarà promosso alla qualifica di commissario coordinatore con decorrenza 1.1.2017 e 1.1.2018. Le procedure relative all'espletamento degli scrutini sono già in corso. Con riferimento alle funzioni, contemplate nel d.lgs. 95/2017, dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo, si rende infatti necessario:

- assicurare la presenza del commissario (in relazione alla dotazione organica di 63 unità per il D.G.M.C. giusto D.M. 2 ottobre 2017) nelle strutture minorili. Come è noto gli istituti penali per minori (sedi non dirigenziali) sono diretti da funzionari appartenenti al comparto funzioni centrali e pertanto risulta critico impiegare funzionari del Corpo con qualifica superiore a commissario capo;
- assicurare negli istituti penitenziari di media complessità e rilevanza (circa 100) le funzioni di vice comandante di reparto e di vice responsabile dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti nonché di vice comandante negli istituti di minore complessità e rilevanza. Quanto sopra senza considerare le funzioni che la citata categoria di personale può svolgere nell'ambito degli uffici centrali e provveditoriali e degli omologhi uffici del D.G.M.C..

Il numero previsto pur non assicurando la copertura di tutti i posti previsti certamente consente di far fronte alle esigenze più immediate e rilevanti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali previste a regime. Si precisa infine che tale incremento, ai sensi di quanto previsto al comma 19 dell'articolo 44, rende indisponibile un corrispondente numero di posti della carriera dei funzionari, insistendo nell'ambito della dotazione organica della stessa, che fa registrare una vacanza pari a circa un terzo della consistenza complessiva. L'onere relativo, tenuto conto della tipologia dei possibili candidati, è minimale ed è stato calcolato in € 89.895,59 fino al 2023 ed in € 115.835,22 a regime, come da tabella allegata alla relazione tecnica;

- alla lettera c), in fase transitoria, una riserva nel limite dell'aliquota del venti per cento per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, in favore di parte del personale del ruolo degli ispettori, in possesso dei requisiti culturali stabiliti a regime, vincitore di due concorsi che si sono protratti nel tempo per una serie di vicende giurisdizionali, con penalizzazioni di carriera per gli stessi;
- alla lettera d), la modifica all'articolo 44, comma 25, correlata a quella introdotta all'articolo 2, comma 1, lettere n) e vv) del decreto legislativo, necessaria a perfezionarne e chiarire l'impianto normativo, al fine di evitare il verificarsi di applicazioni non in linea con le analoghe previsioni contenute nel medesimo decreto legislativo;
- alla lettera e), l'integrazione della previsione del comma 28 per migliorarne la formulazione allo scopo di evitare possibili dubbi in ordine all'applicabilità dello stesso;
- alla lettera f), la possibilità di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. Ciò si rende necessario al fine di risolvere le criticità logistiche delle Scuole di formazione a fronte della necessità



- di avviare alla frequenza dei prescritti corsi formativi una platea di interessati superiore alle capacità ricettive degli istituti di istruzione.
- alla lettera g), l'introduzione, all'art. 44, di un comma il 34-bis, necessario per adeguare l'impianto normativo complessivo alle introdotte modifiche della denominazione di alcune qualifiche del ruolo tecnico del Corpo di polizia penitenziaria.

Al comma 2 è prevista l'applicabilità della disciplina relativa alla formazione della graduatoria del corso di formazione rivolto ai vincitori del concorso interno per vice ispettore, introdotta con il correttivo, anche al corso in atto alla data di entrata in vigore del correttivo medesimo.

L'articolo 18 introduce modificazioni all'articolo 45, prevedendo:

- alla lettera a), una precisazione circa il corretto riferimento al vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitré anni di anzianità e non diciotto;
- alla lettera b), l'espunzione al comma 4 dell'erroneo riferimento all'articolo 1820-bis (non esistente) del Codice dell'Ordinamento Militare;
- alla lettera c), l'inserimento di un comma 4-bis, per eliminare uno "scavalcamento temporaneo" nel trattamento economico di funzionari e ufficiali promossi alla qualifica di vice questore o al grado di tenente colonnello prima del 1° gennaio 2018, da parte dei vice questori aggiunti/maggiori con pari anzianità di servizio promossi successivamente. A tale scopo, fermo restando l'inquadramento al 1° gennaio 2018 nel livello retributivo di "*tenente colonnello con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale*", detto personale continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo, corrispondente alla posizione del "*maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale*", fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale;
- alla lettera d), l'esclusione della promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio per il personale che riveste il grado di generale di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza;
- alla lettera e), l'espressa estensione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile della stessa disciplina sulla corresponsione dell'assegno alimentare al personale sospeso dalle funzioni, prevista nel codice dell'ordinamento militare e già applicata al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare delle Forze armate. Ciò al fine di superare alcune incertezze applicative derivanti dall'attuale richiamo alle corrispondenti norme contenute negli articoli 82 e 98 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- alla lettera f), allo scopo di salvaguardare l'armonico sviluppo del ruolo ancora in fase di assettamento dopo il riordino, solo per il 2019, la possibilità di non computare nel novero delle promozioni annuali eventuali conferimenti conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089 del COM. La norma non comporta oneri, poiché opera nei limiti della dotazione organica;
- alla lettera g), la correzione delle norme di estensione del contratto di cui all'articolo 45, comma 30, del decreto legislativo (era saltato il richiamo all'articolo 11 del d.P.R. n. 51 del 2009, relativo all'indennità di impiego operativo per attività di



aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile).

L'articolo 19 introduce modificazioni all'articolo 46, prevedendo la disapplicazione per il triennio 2018/2020 della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia per il finanziamento del relativo contratto, atteso che per il suddetto triennio è già prevista una adeguata copertura finanziaria, assicurata dalle risorse destinate all'attuazione del predetto articolo 46, dal DPCM 21 marzo 2018, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'articolo 20 introduce modificazioni all'articolo 47, prevedendo, mediante l'introduzione del comma 2-bis, l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per rimettere - analogamente ad altre disposizioni di semplificazione contenute nel decreto legislativo - alla competenza del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza la regolamentazione degli Istituti di Istruzione, Scuole o Centri della Polizia di Stato (in vece del rinvio ad un regolamento).

L'articolo 21 introduce modificazioni alle tabelle indicate al decreto legislativo, prevedendo, la sostituzione, alla TABELLA G, delle parole: "Articolo 46" con quelle: "*Articolo 45*".

L'articolo 22 detta disposizioni relative alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del presente schema di decreto dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica.



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (di seguito: **decreto legislativo**).

Per tali finalità sono disponibili **30.120.313** euro per l'anno 2017, **15.089.182** euro per l'anno 2018 e **15.004.387** a decorrere dall'anno 2019, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, derivanti dalle risorse finanziarie destinate alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, relative agli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Atteso che a legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante *"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244"*, il presente provvedimento contiene disposizioni in linea con il principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Nel rispetto del predetto principio, vengono, pertanto, apportate correzioni e integrazioni di carattere formale e sistematico, nonché quelle idonee ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, rinviando ad una fase successiva altri necessari interventi, che potranno essere coperti finanziariamente anche con gran parte delle predette risorse disponibili per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente ai fine di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo, originati, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative, nonché da numerosi ricorsi pendenti presso molti Tribunali amministrativi regionali, alcuni dei quali hanno già sollevato delle questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria.

A tal fine, nell'ambito dei principi di cui al richiamato articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, è stato predisposto l'unito schema di decreto legislativo, composto da **22 articoli**, suddivisi **nell'articolo 1 introduttivo** che individua l'oggetto dello schema di decreto legislativo e in cinque Capi, che riproducono in parte la stessa seguente sistematica del decreto legislativo, riferita a testi degli ordinamenti novellati:

Capo I: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

Capo II: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri;

Capo III: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di finanza;

Capo IV: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Capo V: Modifiche al decreto legislativo n. 95 del 2017, comprese quelle alle disposizioni finali e finanziarie, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto.

Con riferimento ad ogni Capo si riportano di seguito le disposizioni contenute nello schema di decreto concernenti gli effetti finanziari, con specifico riferimento a quelli che comportano oneri da coprire nell'ambito delle predette risorse disponibili.



CAPO I

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

Il capo I è composto da sei articoli, recanti, rispettivamente, le seguenti modificazioni e integrazioni decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*” (**articolo 2**), al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*” (**articolo 3**), al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “*Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato*” (**articolo 4**), al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*” (**articolo 5**) e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*” (**articolo 6**).

L’articolo 2, prevede delle modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”.

Le lettere a) ed e) del comma 1 prevedono che il regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplini anche l’efficienza fisica.

L’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera b) del comma 1, attraverso la modifica dell’articolo 6-bis, estende il rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza la disciplina non solo delle modalità di svolgimento e della durata dei periodi di formazione per gli allievi agenti ma anche delle altre modalità attuative del corso.

L’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera c) del comma 1, attraverso la modifica dell’articolo 6-ter, comma 1, estende agli agenti in prova le disposizioni in materia di dimissioni dai corsi già previste per gli allievi.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera d) del comma 1, attraverso la modifica dell’articolo 24-quater, comma 1, prevede la possibilità di adottare le procedure di svolgimento del concorso per vice sovrintendente tecnico, anche attraverso modalità telematiche.

L’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Le lettere f e g) del comma 1, armonizzano le disposizioni, di cui agli articoli 62 e 64, relative alla compilazione del rapporto informativo per il personale che riveste le nuove qualifiche dirigenziali, tenuto invece alla redazione della relazione dirigenziale, nonché - quale organo competente all’attribuzione del giudizio complessivo del rapporto informativo per il vice commissario, il commissario e il commissario capo e qualifiche equiparate in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - individuano, in luogo del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, il direttore della Direzione o Ufficio centrale presso il quale il personale suddetto presta servizio. Le lettere h) e i), prevedono analoghi meccanismi di semplificazione per la redazione del rapporto informativo per il medesimo personale in servizio, rispettivamente, presso le Questure e gli Uffici dipendenti o gli Uffici e Reparti periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.



La lettera l) del comma 1, prevede l'adeguamento dell'articolo 69, quarto comma, alle nuove qualifiche introdotte dalla revisione dei ruoli (di vice questore aggiunto e di vice questore) per il personale che svolge le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 2 sostituisce - attraverso la Tabella 1 allegata allo schema di decreto - la TABELLA A allegata al predetto D.P.R. n. 335 del 1982, relativamente alle dotazioni organiche dei diversi ruoli ed alle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in relazione a quanto emerso in fase di prima applicazione del decreto legislativo, anche sulla base delle risultanze dei lavori in corso, relativi alla revisione del regolamento, di cui al D.P.R. n. 208 del 2001, di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (richiamato dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo). La modifica delle dotazioni organica riguarda, in primo luogo, l'incremento di cinque posti di dirigente generale di P.S. (da 27 e 32), conseguente al recupero di altrettanti posti di dirigente generale già previsti in posizione di fuori ruolo presso il SISDE, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito dalla legge n. 410 del 1991. Si richiama, in proposito, la modifica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto. La modifica riguarda inoltre la riduzione di 400 unità complessive della dotazione organica del ruolo degli ispettori (da 24.201 a 23.801 nell'immediato e da 24.911 a 24.511 a decorrere dal 1° gennaio 2027), conseguente al corrispondente incremento della dotazione del ruolo degli ispettori tecnici, di cui all'articolo 3, comma 2, del presente schema di decreto, che - attraverso la tabella 2 allegata al medesimo schema di decreto - sostituisce la tabella A allegata al D.P.R. n. 337 del 1982.

Mentre quest'ultima previsione, conseguente alla riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, non determina nuovi o maggiori oneri, l'onere dell'intervento derivante dall'incremento di cinque posti di dirigente generale, quantificato su base decennale in relazione alla contestuale riduzione di cinque unità di vice questore nella rispettiva dotazione organica, di cui alla medesima nuova Tabella A allegata al richiamato D.P.R. n. 335 del 1982, è pari nel massimo a 456.698 € a decorrere dall'anno 2019, come riportato nella tabella sottostante. Gli effetti sono conseguenti alle promozioni - nei limiti delle rispettive dotazioni organiche - da vice questore a primo dirigente, da primo dirigente a dirigente superiore e da dirigente superiore a dirigente generale. La promozione da vice questore aggiunto a vice questore avviene - a ruolo aperto - nell'ambito della medesima dotazione organica di vice questore aggiunto e vice questore, di cui alla richiamata tabella A allegata al D.P.R. n. 335 del 1982.



INCREMENTO/RIDUZIONE DI PARI UNITÀ CON ONERE

	unità	Lordo Amministrazione unitario	Lordo Amministrazione complessivo
DIRIGENTE GENERALE	5	166.159,89	830.799,45
VICE QUESTORE	5	74.820,29	374.101,45
MAGGIORE ONERE			456.698,00

MAGGIOR ONERE AUMENTO ORGANICO DIRIGENTE GENERALE



		Vice Questore		Dirigente Generale		DIFERENZA	
		Lordo dipendente	Oneri Amministrazione	Lordo dipendente	Oneri Amministrazione	Lordo dipendente	Oneri Amministrazione
silpendio	gennaio/dicembre	23.290,00	9.784,13	39.587,41	16.630,66	16.297,41	6.846,53
	13^a mensilità	1.940,83	815,34	3.298,95	1.385,89	1.358,12	570,55
retribuzione individuale di auxilium	gennaio/dicembre	1.397,40	587,05	16.626,71	6.984,88	15.229,31	6.397,83
	13^a mensilità	116,45	48,92	1.385,56	582,08	1.269,11	533,16
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre					-	-
	13^a mensilità					-	-
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.026,28	3.932,59	15.210,35	4.973,78	3.184,07	1.041,19
	13^a mensilità	1.002,19	327,72	1.267,53	414,48	265,34	86,76
Indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	10.439,64	3.769,54	11.402,88	4.117,35	963,24	347,81
	13^a mensilità	869,97	314,13	950,24	343,11	80,27	28,98
Indennità dirigenziale/ di posizione	gennaio/dicembre	2.773,70	1.064,55	27.348,12	10.496,21	24.574,42	9.431,66
	13^a mensilità	231,14	88,72	2.279,01	874,69	2.047,87	785,97
assegno di funzione	gennaio/dicembre					-	-
	13^a mensilità					-	-
TOTALI		54.087,60	20.732,69	119.356,76	46.803,13	65.269,16	26.070,44
TOTALE COMPLESSIVO			74.820,29		166.159,89		91.339,60

VICE QUESTORE CLASSE 1
DIRIGENTE GENERALE CLASSE 5

L'articolo 3 prevede delle modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espletà attività tecnico-scientifica o tecnica".

La lettera a) del comma 1, attraverso l'introduzione di cui comma 4-bis all'articolo 1, rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la disciplina delle mansioni e delle funzioni del personale dei ruoli tecnici in relazione agli specifici settori e profili di impiego, per razionalizzare l'impiego del personale suddetto adeguandolo alle rinnovate esigenze dell'Amministrazione.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera b) del comma 1, attraverso la modifica all'articolo 20-quater, comma 1, prevede la possibilità per tutti gli assistenti capo tecnici di partecipare allo scrutinio per merito comparativo per la nomina a vice sovrintendente tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologo personale del ruolo ordinario (eliminando il requisito dell'aver prestato servizio



per almeno quattro anni). Viene prevista altresì la possibilità di adottare modalità telematiche anche per svolgimento del concorso per vice sovrintendente tecnico.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Le lettere e), d) ed f), attraverso le modifiche agli articoli 22, 24 e 31-quinquies, sostituiscono la denominazione di "sostituto direttore tecnico" con quella di "sostituto commissario tecnico", conseguente alla modifica delle qualifiche di direttore tecnico in commissario tecnico, di cui al nuovo articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 (modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera i), del presente schema di decreto).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera e) del comma 1, attraverso la modifica dell'articolo 25-quater, armonizza la disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per vice ispettore tecnico a quella prevista per l'omologo personale del ruolo ordinario.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera g) del comma 1, attraverso la modifica all'articolo 44, prevede, al numero 1), l'allineamento delle denominazioni delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici alle nuove denominazioni dei medesimi ruoli introdotte dal riordino delle carriere e al numero 2), l'adeguamento alle nuove qualifiche introdotte dal riordino delle carriere del personale che svolge le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 2, attraverso le tabelle 2 e 3 allegate allo schema di decreto, sostituisce le ABELLE A e B, indicate al medesimo D.P.R. n. 337 del 1982, relative, rispettivamente, alle dotazioni organiche del personale che esplora attività tecnico – scientifica o tecnica ed all'equiparazione delle qualifiche dei ruoli tecnici con quelle dei ruoli ordinari (conseguente alla modifica delle denominazioni di direttore tecnico e di direttore tecnico principale, rispettivamente, commissario tecnico e in commissario capo tecnico). Per la modifica della TABELLA A si richiama quanto previsto specularmente per la modifica della TABELLA A allegata al D.P.R. n. 335 del 1982 (articolo 2, comma 2, dello schema di decreto), con l'aumento della dotazione di 400 unità della dotazione del ruolo degli ispettori tecnici e con la contestuale riduzione della dotazione degli ispettori.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 4, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato".

La lettera a) del comma 1, attraverso la modifica degli articoli 19 e 20:

- individuano gli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici sanitari periferici;
- abrogano la disposizione relativa agli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico e per il medico veterinario atteso che, con il riordino delle carriere, tali qualifiche sono previste con esclusivo riferimento alla frequenza del corso di formazione iniziale.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 2, attraverso le tabelle 4 e 5 indicate allo schema di decreto, prevede la sostituzione delle TABELLE A e B, indicate al medesimo D.P.R. n. 338 del 1982, relative, rispettivamente, ai posti di funzione per il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari ed all'equiparazione delle qualifiche delle medesime carriere con quelle dei ruoli



ordinari. Attraverso la modifica della TABELLA A sono adeguati alcuni posti di funzioni previsti per i dirigenti, tra cui la soppressione del riferimento a quelli di componenti delle Commissioni mediche o mediche legali che diventano attribuzioni per il medesimo personale (articolo 6, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 5 introduce delle modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “*Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato*”.

Le lettere a) e c), attraverso la modifica dell'articolo 10 e della tabella F, adeguano la denominazione della qualifica del maestro vice direttore e di sostituto direttore tecnico a quella nuova di commissario capo tecnico e di sostituto commissario tecnico, conseguente alle nuove denominazioni di commissario tecnico e di commissario capo tecnico della carriera dei funzionari tecnici di Polizia,

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera b) apporta una modifica di carattere formale all'articolo 28, commi 3 e 3-bis, relativo al ruolo degli orchestrali, relativamente al settore di supporto logistico amministrativo previsto per il corrispondente ruolo degli ispettori tecnici (e non già al settore di supporto logistico previsto per il ruolo dei sovrintendenti tecnici).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera d) apporta delle modifiche di carattere meramente formale alla TABELLA G.,

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 6, comma 1, introduce modificazioni al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*”.

La lettera a), attraverso la modifica all'articolo 2, specifica che i commissari capo, qualora sostituiscano il dirigente di un Commissariato distaccato di pubblica sicurezza, esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera b) ed f), apportano delle modifiche agli articoli 2-bis e 5-bis, conseguenti all'introduzione di una riserva di posti per il personale dei ruoli degli agenti e dei sovrintendenti per l'accesso, dall'interno, alla carriera dei funzionari, prima riservato al solo personale del ruolo degli ispettori. All'articolo 5-bis viene altresì precisato che le lauree triennale e magistrale richieste per la partecipazione al concorso sono solo quelle individuate dal decreto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

La lettera c), attraverso la modifica all'articolo 3, specifica le ulteriori classi di laurea magistrali o specialistiche con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della partecipazione al concorso per commissario della Polizia di Stato, nonché le ulteriori classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della partecipazione al concorso per vice commissario della Polizia di Stato ed allo scrutinio per ispettore superiore. Inoltre, viene prevista la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. In tal modo viene



armonizzata la disciplina della materia con quanto previsto per i ruoli degli agenti ed assistenti ed ispettori dei ruoli ordinari. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera e), attraverso l'integrazione della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per commissario, di cui all'articolo 5, introduce la possibilità di ripeterlo una sola volta nelle ipotesi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Le lettere g) e v), attraverso la modifica degli articoli 11 e 59, rimodulano la composizione della Commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico e a dirigente generale medico, e della Commissione per la progressione in carriera dei funzionari, attraverso l'integrazione dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con i prefetti e i dirigenti generali di pubblica sicurezza, direttori di uffici e direzioni centrali.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

Le lettere h) e p) apportano una modifica di carattere formale alla rubrica dei Titolo II e III.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Le lettere i), l), n) e o), adeguano la formulazione degli articoli 29, 30, 32 e 33, conseguente alla sostituzione delle qualifiche di direttore tecnico e di direttore tecnico principale con quelle, rispettivamente, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

La lettera m), attraverso la modifica dell'articolo 31, comma 3, prevede l'eliminazione delle prove di efficienza fisica per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nonché la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. In tal modo viene armonizzata la disciplina della materia con quanto previsto per i ruoli degli agenti ed assistenti tecnici e degli ispettori tecnici. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

La lettera q), attraverso la modifica dell'articolo 45, integra le attribuzione dei medici principali, disponendo che gli stessi possono essere anche componenti delle Commissioni medico-legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 (con la contestuale soppressione delle corrispondenti funzioni inserite nella tabella A, allegata al D.P.R. n. 338 del 1982 e modificata dalla tabella 3 allegata al presente schema di decreto).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera r), prevede la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della



Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. In tal modo viene armonizzata la disciplina della materia con quanto previsto per le altre carriere dei funzionari. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. Viene inoltre prevista l'integrazione dell'articolo 46, che estende anche al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario, la previsione di una riserva del venti per cento dei posti disponibili per il personale del ruolo degli ispettori tecnici e per il restante personale con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni in possesso del prescritto titolo di studio. La modifica è diretta a sanare una distonia nel sistema di accesso alle carriere dei funzionari, atteso che nei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari e dei funzionari tecnici di Polizia è già prevista una riserva del venti per cento dei posti disponibili a favore del personale interno.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

La lettera s), attraverso la modifica dell'articolo 47, prevede la riduzione da un anno a sei mesi della durata del corso di formazione iniziale per l'immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari, atteso che agli stessi possono accedere solo candidati già in possesso della specializzazione o dell'abilitazione all'esercizio della professione e che il limite di età previsto è, rispettivamente, di 35 e 32 anni, rispetto ai 30 anni previsto per l'accesso alle altre carriere dei funzionari. Anche in relazione al bagaglio specialistico di cui sono in possesso è altresì previsto la soppressione della frequenza e superamento del master prima della conclusione del medesimo corso.

L'intervento comporta l'onere quantificato nelle tabelle 3, 4 e 5 allegate alla presente relazione.

La lettera t), attraverso la modifica dell'articolo 48, allinea il riferimento alla durata del corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di medico capo e di medico capo veterinario a quello corrispondente per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto e di direttore tecnico capo, di cui agli articoli 6, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 (durata del corso non superiore a tre mesi e non già non inferiore a tre mesi). Inoltre, viene previsto, in relazione alla riduzione della durata del corso di cui alla precedente lettera s), un corrispondente aumento del periodo di effettivo servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di medico capo e di medico capo veterinario (rispettivamente da tre anni a tre anni e sei mesi e da sette anni a sette anni e sei).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri, atteso, tra l'altro, che la decorrenza della promozione alla qualifica di medico capo e di medico capo veterinario è sempre quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze (articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000).

La lettera u), attraverso la modifica all'articolo 52, estende l'apertura verso altri attori istituzionali in materia di aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, in precedenza rimesso, in via esclusiva, all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri, neanche a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per la lettera v), si richiama quanto previsto dalla precedente lettera g).

La lettera z), attraverso la modifica dell'articolo 63, estensione le disposizioni relative alla promozione per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali alle nuove qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e vice questore ed introduce una causa di esclusione dalla promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice



questore e qualifiche equiparate per i funzionari che abbiano riportato un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei criteri di massima vigenti.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

CAPO II

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri

Articolo 7

Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Il capo II dello schema di provvedimento è composto dall'**articolo 7**, recante le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM).

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 629 del COM, con lo scopo di **co. 1, lett.a)** adeguare la denominazione del grado di "maresciallo aiutante" con la nuova corrispondente denominazione di "maresciallo maggiore" introdotta dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 651-bis del COM, inerente **lett. b)** all'alimentazione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni:

- al **n. 1),** viene individuata la platea del personale al quale sono riservate le procedure concorsuali, specificando i ruoli di appartenenza in luogo della previgente locuzione "non direttivi e non dirigenti". La modifica è resa necessaria dalla definizione della carriera a sviluppo direttivo degli ispettori di cui all'art. 848 del COM, così come novellato dal d.lgs. n. 95 del 2017;
- al **n. 2),** viene riformulato il comma 3, al fine di meglio circoscrivere la portata della facoltà di devoluzione dei posti eventualmente rimasti scoperti nelle procedure concorsuali interne previste dallo stesso articolo, al comma 1, lettere b) e c), escludendo senza equivoci la medesima possibilità per il concorso pubblico di cui alla lettera a).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Al comma 1, le lettere c) e d), modificano gli articoli 664 e 664-bis del COM, inerenti all'alimentazione dei ruoli tecnico e forestale, individuando la platea del personale al quale sono riservate le procedure concorsuali, specificando i ruoli di appartenenza in luogo della previgente locuzione "non direttivi e non dirigenti". La modifica è resa necessaria dalla definizione della carriera a sviluppo direttivo degli ispettori di cui all'art. 848 del COM, così come novellato dal d.lgs. n. 95 del 2017. Viene altresì elevato il requisito anagrafico per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo tecnico da 40 a 45 anni.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Al comma 1, le lettere e), q) ed r) modificano rispettivamente gli articoli 674, 847 e 1040 del COM, adeguando la denominazione del ruolo tecnico, già tecnico-logistico, in linea con quanto disposto dal d.lgs. n. 95 del 2017. lett. e), q)
ed r)

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera f), interviene sull'articolo 684 del COM, eliminando la parola "preferenziali" riferita ai titoli valutati nell'ambito della relativa procedura concorsuale. La modifica serve a evitare dubbi interpretativi in fase applicativa e di redazione dei bandi di concorso. lett. f)

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera g), modifica l'articolo 685 del COM, inerente all'ammissione al corso superiore di qualificazione per l'accesso al ruolo ispettori, tramite concorso interno, apportando le seguenti modificazioni: lett. g)

- al n. 1), viene eliminata la parola "preferenziali" riferita ai titoli valutati nell'ambito della relativa procedura concorsuale, al fine di evitare dubbi interpretativi in fase applicativa e di redazione dei bandi di concorso;
- al n. 2), viene introdotta la previsione di attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver retto il comando stazione territoriale in sede vacante. La modifica è necessaria al fine di valorizzare adeguatamente il personale che, pur appartenendo al ruolo dei sovrintendenti ovvero degli appuntati e carabinieri, si è ben disimpegnato nello svolgimento delle più qualificanti mansioni di comando proprie del sovraordinato ruolo ispettori.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera h), modifica l'articolo 687 del COM per consentire, qualora il numero dei partecipanti alle diverse procedure concorsuali per l'alimentazione del ruolo ispettori sia rilevante, l'eventuale attivazione della sottocommissione esaminatrice, mediante integrazione della commissione con ulteriori membri. Tale possibilità, già prevista per il solo concorso pubblico, viene così estesa anche alle procedure interne, garantendo l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, grazie alla riduzione dei tempi di selezione del personale. lett. h)

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera i), modifica l'articolo 692 del COM, inerente all'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti, apportando le seguenti modificazioni: lett. i)

- ai n. 1) e 3), viene introdotta la previsione di attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver prestato servizio presso il comando stazione territoriale, in luogo del rigido requisito attualmente richiesto agli appuntati scelti per poter partecipare al concorso a loro riservato;
- ai n. 2) e 3), vengono introdotte una visita medica, tesa a escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto, nonché un accertamento attitudinale, per il personale che partecipa ai concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, uniformando così le procedure concorsuali interne;



- al n. 4), la previsione introdotta consente agli appuntati scelti di partecipare al concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, attualmente riservato agli altri gradi del ruolo di base, qualora nello stesso anno solare sia loro preclusa la possibilità di concorrere, avendo conseguito il grado successivamente all'emanazione del bando di concorso per soli titoli a loro riservato.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera l), modifica l'articolo 707 del COM correggendo la lett. l) denominazione del titolo di studio richiamato.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera m), modifica l'articolo 723 del COM, sopprimendo il lett. m) comma 4 che prevedeva il corso applicativo per gli ufficiali del ruolo speciale, già posto a esaurimento in sede di revisione dei ruoli, con il d.lgs. n. 95 del 2017.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettere n) e o), modificano gli articoli 775 e 778, adeguando la lett. n) e o) denominazione del corso per l'accesso al ruolo sovrintendenti riservato agli appuntati scelti, in linea con la nomenclatura introdotta dal d.lgs. n. 95 del 2017.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera p), modifica l'articolo 783 del COM, correggendo la lett. p) denominazione del grado di "carabiniere" in luogo di "carabiniere allievo", non previsto nell'assetto dell'ordinamento militare.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera s), modifica l'articolo 1051 del COM, inserendo una lett. s) previsione puramente strumentale tesa a precisare una fase procedurale nell'avanzamento del ruolo appuntati e carabinieri, per i quali la formazione del quadro di avanzamento non è prevista, ma è sostituita dalla formalizzazione del termine dei lavori della commissione di avanzamento.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettere t) e u), modificano gli articoli 1056 e 1059 del COM, lett. t) e u) rendendo esplicita la procedura da attuare nell'avanzamento del personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria, nei confronti del quale la competente autorità giudiziaria abbia espresso parere contrario alla promozione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera v), corregge l'articolo 1062 del COM, apportando le lett. v) seguenti modificazioni:

- al n. 1), con la trasformazione in grado della qualifica di luogotenente operata dal d.lgs. n. 95 del 2017, sorge la necessità di intervenire sulla norma in esame, adeguandola in coerenza all'assetto attuale dei gradi del ruolo ispettori;
- al n. 2), con la soppressione del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri prevista dal d.lgs. n. 95 del 2017, sorge la necessità di



individuare correttamente il ruolo di destinazione dei luogotenenti promossi per meriti eccezionali nel grado di sottotenente.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera z), modifica l'articolo 1231 del COM, concernente le conseguenze sullo stato giuridico degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, in caso di mancato conseguimento del diploma di laurea, precisando il riferimento ai destinatari della disposizione. È necessario, infatti, escludere i luogotenenti di cui all'art. 651-bis, comma 1, lettera b), per i quali il possesso della laurea magistrale costituisce requisito per l'accesso al relativo concorso. **lett. z)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera aa), modifica l'articolo 1294 del COM, inerente alle condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo dell'Arma dei carabinieri, precisando il riferimento al richiesto periodo di comando stazione, da ricondurre soltanto all'ambito dell'organizzazione territoriale e non anche a quella forestale, recentemente assorbita con il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 177. **lett. aa)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera bb), modifica l'articolo 1508 del COM, inerente il reclutamento nella banda musicale dell'Arma dei carabinieri, introducendo un titolo di merito preferenziale per il personale che riveste la specializzazione di musicante. **lett. bb)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera cc) e lettera dd), modifica gli articoli 2196-*ter* e 2196-*quater* del COM, introducendo un correttivo formale diretto a eliminare la dizione “*non direttivi e non dirigenti*”. **lett. cc) ed dd)**

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera ee), modifica l'articolo 2196-*quinquies* apportando le seguenti modificazioni: **lett. ee)**

- al n. 1) viene previsto, fino al 2021, la possibilità per gli appuntati scelti di optare per la partecipazione a uno dei due concorsi per l'accesso ai ruoli sovrintendenti (a titoli, riservato al personale che riveste il grado di appuntato scelto, ovvero a titoli ed esami, per i restanti gradi del ruolo di base). La modifica è necessaria in quanto la previgente normativa dava facoltà di scelta ai citati appuntati scelti e l'introduzione della una nuova previsione con il provvedimento di riordino di cui al d.lgs. 95 del 2017 non è stata accompagnata da un adeguato periodo transitorio;
- al n. 2) viene attribuito un titolo di merito preferenziale per coloro che sono risultati idonei ma non vincitori in un precedente analogo concorso;
- al n. 3) viene introdotta la possibilità, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di formazione dell'Arma dei carabinieri, di articolare i corsi di formazione in più cicli. In particolare, viene altresì



stabilito che a tutti i vincitori venga riconosciuta la medesima decorrenza economica e giuridica di attribuzione del nuovo grado, relativa al primo ciclo di formazione, mantenendo l'ordine di iscrizione in ruolo corrispondente ai successivi cicli d'istruzione.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera ff), modifica l'articolo 2206-ter consentendo ai sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio al 31 dicembre 2017, in luogo del 1° gennaio 2017, di poter partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori prima di aver compiuto 4 anni nel ruolo. La modifica è necessaria per evitare penalizzazioni nella possibilità di accedere al concorso per i militari che, all'atto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 95 del 2017, riunivano i requisiti previsti dalla normativa previgente.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera gg), apporta una mera correzione formale all'articolo 2212-ter.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettere da hh) a mm), introduce mere correzioni formali per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera nn), modifica l'articolo 2212-duodecies consentendo di riallineare la rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento provenienti dal disiolto Corpo degli agenti di custodia a quella dei pari aliquota.

L'intervento non comporta oneri, trattandosi di mera rideterminazione di anzianità ai fini giuridici.

Il comma 1, lettera oo), modifica l'articolo 2212-terdecies, inerente l'istituzione del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni:

- al n.1), viene introdotta una formula più elastica che consente, nel limite massimo delle 800 unità nel quinquennio, di assorbire eventuali squilibri nell'arruolamento conseguenti a contenzioso amministrativo;
- ai n.2) e 3), viene inserito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nel decreto che fissa le unità annue da immettere nel citato ruolo, nel contempo prevedendo che la somma delle consistenze effettive nel ruolo degli ispettori e nel ruolo straordinario a esaurimento non possa superare il limite organico fissato dall'articolo 800 del COM.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera pp), modifica l'articolo 2212-quaterdecies, inerente le modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni:

- al n.1), nell'ottica di garantire agli ufficiali neo promossi almeno 1 anno di utile impiego, viene fissata un'età massima pari a 59 anni per la



partecipazione al relativo concorso;

- al n.2), viene introdotta una riserva di posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;
- al n.3), vengono introdotti accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per l'accesso al ruolo straordinario a esaurimento, uniformando così le procedure concorsuali interne;
- al n.4), viene soppressa la previsione della rideterminazione dell'anzianità relativa tra i frequentatori del corso informativo in base alla graduatoria finale, considerata la mera finalità informativa del corso.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera qq), modifica l'articolo 2214-*quater* del COM, lett. qq) apportando le seguenti modificazioni:

- al **numero 1)** è introdotto un correttivo formale, a seguito dell'eliminazione della dizione “*non direttivi e non dirigenti*”.
L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;
- ai **numeri 2) e 3)**, viene introdotta la possibilità, per gli appartenenti ai ruoli cd. “ex tecnici” del disiolto Corpo Forestale dello Stato, ora confluiti nei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori, di transitare nei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri. In particolare i citati ruoli “ex tecnici”, pur avendo acquisito qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, hanno mantenuto mansioni differenti da quelle dei ruoli forestali, nel senso la modifica è necessaria per consentire al citato personale, al termine di idoneo corso formativo, di esercitare le piene funzioni dei ruoli forestali ordinari.
L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettere da rr) a tt), introduce mere correzioni formali per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari.

da lett. rr)
a tt)

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera uu), modifica l'articolo 2252 del COM introducendo le lett. uu) seguenti modificazioni:

- al **n.1),** al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, è previsto un limitato incremento del numero delle promozioni al grado di luogotenente per l'anno 2021.

L'onere dell'intervento, quantificato su base decennale in relazione al numero di promozioni previste nel 2021 e al conseguente sviluppo di carriera del personale promosso, è pari nel massimo a 292.053 € per l'anno 2025, come riportato nella tabella sottostante.

In dettaglio, per ciascuna unità di personale interessato, il maggior onere dell'intervento è stato quantificato considerando il differenziale tra il trattamento economico fondamentale complessivo corrisposto nel grado di Luogotenente o Luogotenente C.S. e quello delle posizioni



economiche di Maresciallo Maggiore o Luogotenente, pari, rispettivamente, a 1.136€ e 1.232€ (importi considerati al lordo degli oneri a carico dello Stato).

Tabella A

Incremento delle promozioni al grado di Luogotenente nel 2021										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unità										
da Mar. Magg a Lgt.	0	0	0	0	249	69	0	0	0	0
da Lgt a Lgt CS	0	0	0	0	0	0	0	0	237	66
Oneri										
Oneri Lordo Stato €	0	0	0	0	292.880	78.383	0	0	292.053	81.331

- al n.2), viene introdotto un transitorio nel quale il periodo di comando previsto per la promozione al grado di maresciallo maggiore è considerato compiuto per i marescialli capo con decorrenza nel grado fino al 2016, in quanto la normativa previgente al d.lgs. n. 95 del 2017 prevedeva il citato periodo di comando per l'attribuzione del predetto grado. Inoltre, vengono esclusi dal compimento del citato periodo di comando i marescialli del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in ragione dei differenti compiti connessi con la diversa organizzazione del comparto di specialità.

Viene altresì previsto che i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 31 dicembre 2016 ed il corrispondente personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado 1° gennaio sono inseriti nell'aliquota al 31 dicembre precedente, in quanto in tale data ha compiuto il periodo minimo di permanenza prevista per il grado rivestito.

La previsione, che non comporta oneri in quanto non modifica in alcun modo la decorrenza amministrativa e giuridica del grado, ferma al 1° gennaio del medesimo anno, consente di procedere senza il ritardo precostituito di 12 mesi che si potrebbe venire a creare nel caso in cui detto personale venisse inserito in aliquota di avanzamento il 31 dicembre successivo. Viene così garantito l'esercizio dell'azione amministrativa secondo criteri di efficacia ed economia volti al conseguimento del risultato con il minor dispendio possibile di mezzi e tempi procedurali. L'intervento, infine, mira altresì a prevenire il contenzioso che potrebbe derivare dal notevole intervallo di tempo, prossimo ai 2 anni, intercorrente tra la decorrenza giuridica e amministrativa del grado e il materiale conferimento dello stesso.

E' opportuno precisare che la procedura introdotta per l'attribuzione delle promozioni, peraltro limitata al solo periodo transitorio, non determina sperequazioni con il personale di altre amministrazioni, poiché non modifica in alcun modo la decorrenza della promozione stessa. Di contro, gli effetti del ritardo nel conferimento del nuovo grado sarebbero particolarmente rilevanti per la sola Arma dei carabinieri che, storicamente, procede con cadenza regolare alla valutazione delle aliquote di avanzamento, a differenza di altre amministrazioni, che per prassi valutano il personale con sensibile ritardo.

Si evidenzia, infine, che la medesima previsione è introdotta con il



presente provvedimento per il personale della Guardia di finanza, esplicitando la procedura, invero già adottata nella prassi, di includere nell'aliquota del 31 dicembre antecedente il personale con anzianità l°gennaio.

Il comma 1, lettere da vv) a aaa), introduce mere correzioni formali per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridevolutamente i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari. da lett. vv)
a lett. aaa)

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 2 prevede il collocamento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche. co.2

L'onere dell'intervento:

- ha natura eventuale (in quanto si verifica esclusivamente nell'ipotesi in cui il comandante generale sia nominato tra gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri);
- deriva dalla possibilità di promuovere, ad invianza di organico, un generale di divisione al grado di generale di corpo d'armata;
- è stato quantificato su scala decennale, nella misura massima di 24.835,80 € per il 2022, considerando (come risulta dalla tabella sottostante):
 - la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità di posizione) su tredici mensilità percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;
 - le unità di personale interessato, per gli anni di servizio che saranno svolti con il nuovo grado fino alla cessazione per raggiunti limiti di età. In particolare, vengono considerate: una unità dal 2018 al 2022 (anno in cui presumibilmente l'ufficiale generale promosso raggiungerà i 65 anni di età), una unità dal 2023 al 2027 ed una unità dal 2028.



Tabella B

Il comma 3 prevede la computabilità del periodo di comando o di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo forestale anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto non prevede variazioni della dotazione organica.

I commi 4 e 5 prevedono:

co.4 e 5

- la possibilità, dal 2019, entro le dotazioni da tenente a tenente colonnello già definite, di ripartire i volumi organici tra i diversi gradi e tra le diverse specialità del ruolo tecnico, con determinazione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
 - la computabilità del periodo di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo tecnico anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto non prevede variazioni della dotazione organica.

I commi da 6 a 8 sostituiscono le tabelle relative alla progressione in carriera dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori per adeguare il COM alla previsione del decreto legislativo n. 228 del 2017, che ha ridenominato i gradi dei citati ruoli, uniformandoli a quelli dei ruoli ordinari.

CAPO III

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del corpo della guardia di finanza

La presente relazione tecnica si riferisce agli oneri finanziari derivanti dalle seguenti disposizioni integrative e correttive contenute nel decreto legislativo in esame, al capo III e al capo V, per il Corpo della Guardia di finanza. Nel dettaglio:

- a. L'articolo 8 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante disposizioni in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza". In particolare, il comma 1 alla:
 - (1) lettera a), modifica l'articolo 4 che contempla disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri.**
 - (2) lettera b), reca un intervento di mero coordinamento formale all'articolo 6, comma 1, lettera f), in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per allievo finanziere e, pertanto, **non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (3) lettera c), prevede una modifica di carattere formale all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), e, pertanto, **non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (4) lettera d), reca un intervento di carattere formale all'articolo 11, comma 1, lettera a) e, pertanto, **non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (5) lettera e), modifica l'articolo 18, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo sovrintendenti. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri;**
 - (6) lettera f), modifica l'articolo 20 che reca disposizioni in materia di requisiti di partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo "sovrintendenti". **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (7) lettera g), modifica l'articolo 21, che contempla disposizioni in tema di modalità di svolgimento dei concorsi. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (8) lettera h), modifica l'articolo 27, comma 1 al fine di precisare che i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), sono avviati alla frequenza del corso di formazione professionale se in servizio permanente. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (9) lettera i), modifica l'articolo 28, che reca disposizioni in materia di esclusione e rinvio dai corsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (10)lettera l), modifica l'articolo 34, che reca disposizioni in tema di funzioni del personale appartenente al ruolo ispettori. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (11)lettera m), modifica l'articolo 35, comma 1, lettera b). In particolare, al numero 1) e numero 2), specifica che il personale del Corpo che partecipa al concorso interno per l'accesso al ruolo ispettori deve essere in servizio permanente. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
 - (12)lettera n), modifica l'articolo 36 che detta disposizioni in tema di requisiti per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo ispettori. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**



- (13) lettera o), interviene all'articolo 44, che reca disposizioni in tema di modalità di svolgimento del corso per l'accesso al ruolo ispettori. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (14) lettera p), modifica l'articolo 45, che detta disposizioni in tema di cause di rinvio dal corso degli allievi marescialli. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (15) lettera q), modifica l'articolo 48, comma 1, per ragioni di coordinamento sistematico con i precedenti interventi. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (16) lettera r), inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 54 al fine di prevedere che gli ispettori ed sovrintendenti da valutare per l'avanzamento con anzianità 1° gennaio sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente. Tale modifica consente di esplicitare in norma una procedura già adottata dal Corpo per gli avanzamenti del personale dei ruoli Ispettori e Sovrintendenti, il quale, per essere sottoposto a valutazione per l'avanzamento al grado superiore, è incluso in specifiche aliquote determinate al 31 dicembre di ogni anno. Tra i requisiti per l'inclusione nelle predette aliquote rileva il possesso dell'anzianità nel grado minima indicata nelle Tabelle allegate al decreto legislativo n. 199 del 1995. Al fine di determinare detta anzianità di grado, per il Corpo è già adottata la procedura secondo la quale il militare con decorrenza nel grado al 1° gennaio matura il richiesto anno di permanenza al 31 dicembre dell'anno precedente e per tale ragione è incluso nell'aliquota formata a tale data. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (17) lettera s), modifica l'articolo 55, comma 4, in materia di inclusione ed esclusione delle aliquote di valutazione degli ispettori e sovrintendenti. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (18) lettera t), modifica l'articolo 68, comma 1, innalzando il limite di età per la riammissione in servizio del personale appartenente al ruolo ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri posto in congedo a domanda. Detto intervento è volto ad armonizzare la citata disciplina della riammissione in servizio con quella analoga prevista per gli ufficiali dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 69 del 2001. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (19) lettera u), stabilisce la possibilità di organizzare - in caso di oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori del medesimo concorso interno presso gli istituti di istruzione - i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti al termine di ciascun ciclo". **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- b. L'articolo 9 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78". Nel dettaglio, il comma 1 alla:
- (1) lettera a), reca modifiche di carattere formale ai commi 1 e 2 dell'articolo 5. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (2) lettera b), contempla modifiche di carattere formale all'articolo 6. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**

- (3) lettera c), opera modifiche formali all'articolo 6-ter, che reca la disciplina per l'accesso al ruolo normale "comparto speciale" e "aeronavale" degli ufficiali mediante concorso interno. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (4) lettera d), modifica l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. In particolare, al:
 - (a) numero 1), sostituisce il comma 1, al fine di specificare i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - (b) numero 2), modifica il comma 2 al fine di precisare la decorrenza degli effetti economici della nomina a tenente del ruolo tecnico-logistico-amministrativo che coincide con la data di effettivo incorporamento, che può essere contestuale ovvero successiva alla data di inizio corso.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri;

- (5) lettera e), opera modifiche formali all'articolo 11, che reca disposizioni in tema di obblighi di servizio degli ufficiali del ruolo normale – compatti ordinario e aeronavale. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (6) lettera f), modifica l'articolo 28, comma 1, al fine di limitare la formazione delle aliquote di avanzamento dei colonnelli del comparto aeronavale nei soli anni in cui sussiste la concreta possibilità di conferire una promozione (una ogni due anni). **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (7) lettera g), modifica l'articolo 30, introducendo il comma 4-bis, al fine di evitare che l'unità di Colonnello del "ruolo Maestro Direttore della Banda Musicale", escluso dall'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri in caso di eccedenze organiche per effetto della modifica all'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sia computata ai fini del calcolo di dette eccedenze. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**
- (8) alla lettera h), modifica la tabella n. 1 allegata al d.lgs. n. 69 del 2001 in relazione ai requisiti di comando, all'ordine delle promozioni tra compatti e fasce di valutazione, senza modificare il numero delle promozioni complessive. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;**

c. l'articolo 10 prevede altre modifiche legislative. In particolare:

- (1) al comma 1, lettera a), sono recate disposizioni integrative e correttive all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza", a cui è aggiunto il secondo comma, al fine di prevedere il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante Generale scelto tra i generali di corpo d'armata della Guardia di finanza.

L'onere, derivante dalla possibilità di promuovere - ad invarianza di organico - un generale di divisione al grado apicale, è stato quantificato considerando:

- (a) la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità di posizione) su tredici mensilità percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;
- (b) le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado fino alla cessazione per raggiunti limiti di età;
- (c) A tal riguardo, è stata considerata una unità a far data da ottobre 2018 e fino al 2022 (anno in cui presumibilmente l'ufficiale generale promosso raggiungerà i



65 anni di età), una unità dal 2023 al 2027 (quando si raggiungerà il predetto limite di età) e una unità dal 2028.

L'onere così determinato ha carattere eventuale, in quanto si verifica esclusivamente nell'ipotesi in cui il Comandante Generale sia tratto dalle fila del Corpo, e ha un valore pressoché costante nel periodo considerato, con un picco massimo di euro 24.835,80 negli anni 2022 e 2027 (come risultante dalla tabella A1).

La modifica al successivo quarto comma è di mero coordinamento formale, in quanto viene ora operato il rinvio all'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante "Codice dell'ordinamento militare, e non più all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, abrogato e riassetto nel predetto articolo 2229, comma 3.

Pertanto, come già previsto dal soppresso articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, anche per effetto dell'art. 2229, comma 3, al termine del mandato del Comandante Generale è disposto il collocamento in congedo, da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni recate dal menzionato articolo 2229, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare.

L'intervento pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri.

Tabella A1

| ID | Equivalenza previdenziale | Equivalenza tributaria | Periodo | Ufficio equivalenza previdenziale e tributaria | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CAPO IV

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Il Capo IV è composto tre articoli con i quali, in ragione della mancanza di una analoga delega per le Forze Armate, sono stati apportati correttivi di ordine formale nonché i possibili correttivi idonei ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di riordino delle carriere, senza con ciò ledere il principio di equiordinazione.

Gli articoli da 11 a 13 apportano modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*” (**articolo 11**);
- decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante “*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*” (**articolo 12**);
- decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*” (**articolo 13**).

Nella relazione illustrativa sono chiariti nel dettaglio i correttivi apportati, in questa sede sintetizzati.

L'**articolo 11** introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, prevedendo, in particolare:

- alla lettere a), b) e c) una modifica rispettivamente all'articolo 4, relativamente alle funzioni degli assistenti capo, ed agli art. 25 e 28, in materia di disciplina della formazione delle graduatorie di fine corso dei vincitori dei concorsi esterno ed interno per la nomina a vice ispettore. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri;**
- alle lettere d), e) ed f), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo dei funzionari del Corpo al nuovo assetto normativo ed organizzativo. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri.**

L'**articolo 12**, incide sul decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, apportando modifiche formali necessarie per adeguare il testo normativo al cambiamento della denominazione di alcune qualifiche del ruolo dei direttori tecnici, ora ruolo dei funzionari tecnici, prevedendo, al comma 1:

- dalla lettere a) alla lettera m), la modifica degli articoli 1, 15, 2, 22-bis, 24, 25, 26, 27, 30, 30-bis, 32 e 34, commi 1 e 6, sostituendo, nella relativa disciplina ivi prevista, che non viene alterata, il richiamo alle qualifiche sopprese di **sostituto direttore tecnico, nonché di direttore tecnico capo e direttore tecnico coordinatore superiore della rinnovata carriera dei funzionari tecnici**, ed alla lettera m) una correzione formale all'articolo 34, comma 5. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri.**



- Anche l'intervento, previsto al comma 2, concernente la modifica delle TABELLE A e B allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, **non comporta nuovi o maggiori oneri**.

L'articolo 13, introduce modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, prevedendo, al comma 1:

- alle lettere a), b) e c) la modifica parziale della disciplina dell'accesso alla carriera dei funzionari, nonché il perfezionamento della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per commissario. Tali **interventi non determinano nuovi o maggiori oneri**.

CAPO V

Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

Il Capo V è composto da nove articoli con i quali, si introducono delle modifiche alle disposizioni applicate, in particolare, nella fase transitoria, al fine di superare anche incertezze interpretative che hanno generato anche un rilevante contenzioso.

L'articolo 14 introduce delle modifiche all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la Polizia di Stato.

Le lettere a) e d), attraverso l'introduzione delle lettere b-bis) e d-bis) e l'integrazione della lettera c), del predetto articolo 2, del decreto legislativo, viene prevista la rimodulazione della disciplina dei corsi di aggiornamento e di formazione per i vincitori dei concorsi per vice sovrintendente e per vice ispettore nella fase transitoria (dal 2017 al 2023), di cui alle lettere a), b), c) e d), prevendendo anche la durata minima dei medesimi corsi (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese per quello per vice sovrintendente e non superiore a sei mesi e non inferiore per quello per vice ispettore), attraverso modalità attuative rinviate al già previsto decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, con il quale potranno essere rideterminate - per il concorso per vice sovrintendente - anche le categorie di titoli da ammettere a valutazione e di punteggi da attribuire a partire dal secondo concorso da bandire per i posti disponibili al 31 dicembre 2017. Ciò al fine di far fronte alle criticità emerse nella fase di prima applicazione dei predetti primi due concorsi interni per vice sovrintendente e per vice ispettore, per i quali sono state presentate oltre 60.000 domande per oltre 7.000 posti di vice sovrintendente e di vice ispettore, nonché per far fronte all'organizzazione dei relativi corsi, atteso il limitato numero di istituti di istruzione disponibili e i tempi già dilatati per la conclusione degli stessi rispetto a quelli previsti anche per la copertura dei relativi oneri, atteso l'allungamento già registrato per la conclusione delle relative procedure concorsuali, ancora in corso in relazione al richiamato numero elevatissimo delle domande presentate e alla conseguente valutazione dei diversi titoli previsti per la partecipazione al concorso.

Gli interventi non comportano oneri aggiuntivi anche nell'eventuale ipotesi di riduzione della durata del corso di formazione (da tre a un mese per quello per vice sovrintendente e da sei a tre mesi per quello per vice ispettore), atteso che con la relazione tecnica di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017, è stato fatto riferimento, come copertura finanziaria, ad una decorrenza giuridica ed economica anteriore a quella a quella in cui si concluderanno i rispettivi corsi di formazione. Inoltre, per il concorso interno per vice ispettore, nella lettera d-ter, dello stesso articolo 2, è stato specificato che la decorrenza giuridica ed economia della nomina a vice ispettore decorre dal giorno successivo a quello di conclusione del corso di formazione.

Le lettere b), c) e sempre la richiamata lettera d), attraverso l'introduzione della lettera d-bis) all'articolo 2, del decreto legislativo, introducono l'espressa indicazione della medesima decorrenza giuridica ed economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione per la nomina a vice ispettore dei vincitori del primo concorso interno già bandito, di cui alla lettera c), n. 1), e del concorso a 1.000 posti di cui alla successiva lettera d), del medesimo articolo 2 - i cui posti possono essere eventualmente incrementate di 500 unità attraverso la contestuale riduzione dei posti per il secondo concorso per vice ispettori previsto dalla medesima lettera c), n. 1) - riservati ai soli sovrintendenti capo più anziani, con la previsione della precedenza dell'iscrizione in ruolo dei vincitori dei medesimi concorsi, con almeno due anni di anzianità nella qualifica di sovrintendente capo al 1° gennaio 2017, già destinatari della specifica riserva di posti a salvaguardia della maggiore anzianità effettiva nel ruolo. Tali interventi hanno una funzione parzialmente deflattiva del contenzioso in atto: infatti, l'incertezza interpretativa connessa alla mancata espressa indicazione, nel provvedimento di riordino, di una decorrenza certa della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, ha determinato un significativo ricorso al giudice amministrativo. Il legislatore del riordino è intervenuto, infatti, prevedendo una serie di concorsi interni per titoli per consentire al personale più anziano dei sovrintendenti capo, con un'anzianità in tale qualifica superiore a due anni al 1° gennaio 2017 come espressamente previsto nelle richiamate lettere c) e d), dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, di accedere in tempi brevi al ruolo degli ispettori. In tale contesto - come evidenziato nella stessa relazione illustrativa al decreto legislativo n. 95 del 2017 - era stata considerata anche la situazione dei frequentatori del 15°, 16° e 17° corso di formazione per vice sovrintendente. Questi ultimi, però, sebbene sia stata valorizzata nei concorsi interni la valutazione dei titoli di servizio dell'anzianità complessiva, dell'anzianità nel ruolo dei sovrintendenti e nella qualifica di sovrintendente capo, potrebbero essere scavalcati da colleghi più giovani con notevole minore anzianità effettiva nel ruolo dei sovrintendenti, a causa della diversa decorrenza giuridica della nomina alla qualifica iniziale di vice sovrintendente attribuita dalla legge, nell'ultimo decennio, alle diverse procedure concorsuali.

L'intervento, limitatamente all'eventuale incremento di 500 posti di vice ispettore per il richiamato concorso per 1.000 posti di vice ispettore comporta l'onere quantificato nella tabella sottostante. Lo stesso onere - solo per gli anni 2020, 2023 e 2027 - è conseguente all'anticipazione di un anno dell'eventuale utilizzo di 500 posti previsti per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c), n. 2), dell'articolo 2 del decreto legislativo. Il personale interessato, con un'anzianità nella qualifica di sovrintendente capo di almeno due anni al 1° gennaio 2017, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, acquisisce - al massimo entro 1° gennaio 2019 - il parametro di sovrintendente capo coordinatore. I relativi oneri di cui alla tabella sottostante sono specificati nelle tabelle 1 e 2 **allegate alla presente relazione**.

ANTICIPAZIONE CONCORSI PER VICE ISPETTORI RUOLO ORDINARIO																
anno	anno	permanenza	2019	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2017	2018	
ANTICIPA CONCORSO SOVIRETENTE	2019	2018	SOPR. CAPO COORDINATORE	XO	-	-	-	65.831,69	-	-	-	-	-	359.417,00	-	
TOTALE PER ANNO				500										1.197.000		

le lettere e) e q), attraverso un intervento correttivo alle lettere n) e vv), dell'articolo 2, del decreto legislativo, precisa la decorrenza giuridica al 1° gennaio 2017 e non già al 1° ottobre 2017 delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, per effetto della riduzione delle permanenze. Ciò al fine di superare una incertezza interpretativa derivante dall'attuale formulazione che sembra accomunare alla

stessa decorrenza del 1° ottobre 2017 anche gli effetti diversi da quelli connessi all'introduzione del nuovo sistema dei parametri stipendiali con la predetta decorrenza del 1° ottobre 2017, di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che quelli connessi alla corretta decorrenza delle predette promozioni al 1° gennaio 2017 sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo.

La lettera f), attraverso l'integrazione della lettera t), n. 2), dell'articolo 2, del decreto legislativo, prevede che i posti non coperti (136 unità) nel precedente concorso per 1.500 vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, di cui al n. 1) della medesima lettera t), sono portati ad incremento del prossimo concorso per 300 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, nonché la possibilità di rimodulare la durata del relativo corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, fissandola in un arco temporale non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, in sostituzione dell'originario periodo di sei mesi.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che i 136 posti che potranno aggiungersi ai 300 risultano già coperti finanziariamente, con decorrenza giuridica e d'economia precedente a quella che avranno i vincitori del concorso a 300 posti (si soggiunge che la progressione in carriera per i vincitori di quest'ultimo corso è meno veloce di quella prevista per i vincitori del richiamato concorso per 1.500 vice commissari).

La lettera g), attraverso l'integrazione della lettera u), dell'articolo 2, del decreto legislativo, introduce, nei concorsi per vice commissario da bandire entro il 2026, una riserva del dieci per cento dei posti in favore del personale in possesso della laurea triennale o magistrale, frequentatore del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, già destinatario della specifica previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto legislativo.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Le lettere h), r) e t), attraverso la riformulazione delle lettere bb), iii) e rr), dell'articolo 2, del decreto legislativo, prevedono la sostituzione del corso di aggiornamento dirigenziale per i vice questori aggiunto e qualifiche corrispondenti, con un corso di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000, escludendo coloro che lo abbiano già frequentato. Si tratta di una previsione che semplifica le procedure e riduce tempi e costi per l'organizzazione dei corsi con il rinvio anche a modalità telematiche.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri

La lettera i) aggiunge due periodi alla lettera cc) dell'articolo 2 del decreto legislativo, al fine di disciplinare, nella fase transitoria, anche il 107° corso in atto per commissario, i cui frequentatori sono stati esclusi dalla frequenza del tirocinio di due anni al termine del corso biennale, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, atteso che il relativo bando di concorso è stato pubblicato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo che ha introdotto il predetto tirocinio operativo. In particolare, i frequentatori del 107° corso accedono, con la qualifica di commissario, al tirocinio operativo di durata non superiore a sei mesi presso l'Ufficio o il Reparto di assegnazione, mediante la rimodulazione del corso biennale che prevede la conclusione del periodo formativo entro il 29 marzo 2019.
L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che rimane confermata la nomina a commissario capo dopo due anni dall'inizio del corso (7 settembre 2019).

La lettera l), attraverso l'introduzione del n. 2-bis, alla lettera ff), dell'articolo 2 del decreto legislativo, integra la disciplina sull'applicazione del coefficiente d'anzianità per le promozioni a primo dirigente e a dirigente superiore, sia per la fase transitoria che per quella

a regime (si tratta di correzioni di carattere meramente tecnico correlate alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e alla conseguente disciplina per la fase transitoria, necessarie per provvedere alle procedure previste per gli scrutini).

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

La lettera m) apporta una modifica meramente formale alla lettera ii) n. 7), dell'articolo 2 del decreto legislativo (doppio riferimento al D.P.R. n. 337 del 2017).

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

La lettera n), attraverso l'integrazione alla lettera ll), dell'articolo 2 del decreto legislativo, introduce l'espressa decorrenza giuridica ed economica, per i vincitori dei tre concorsi annuali per vice sovrintendente tecnico, individuandola al giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico professionale.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

La lettera o), attraverso l'inserimento delle lettere mm-bis), mm-ter) e mm-quater), integra la disciplina del concorso interno per vice ispettore tecnico, di cui alla lettera mm) dell'articolo 2 del decreto legislativo, prevedendo l'utilizzo anche dei posti disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici al 31 dicembre 2018, conseguente all'aumento di 400 unità attraverso la richiamata modifica della tabella A allegata al D.P.R. n. 337 del 1982 dei posti del concorso interno per vice ispettore tecnico (di cui all'articolo 3, comma 2, del presente schema di decreto). L'impiego dei predetti ulteriori 400 posti di vice ispettore tecnico avviene attingendo dagli idonei della graduatoria del concorso di cui alla lettera mm), ovvero, in via subordinata, per i posti residui, mediante un secondo concorso da bandire entro il 30 aprile 2019. Nella prima ipotesi, agli altri vincitori sarà estesa la decorrenza giuridica della nomina a vice ispettore tecnico al 1° gennaio 2019, analoga a quella per l'eventuale ulteriore procedura concorsuale. Inoltre è prevista la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria, analogamente al richiamato concorso per vice ispettore nella fase transitoria (durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi). Per le modalità attuative si fa rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che all'incremento dei posti per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici attraverso concorso interno corrisponderà una contestuale corrispondente riduzione dei posti per i concorsi interni per vice ispettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), del decreto legislativo, i cui oneri sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al medesimo decreto legislativo.

Per la lettera q), si richiama quanto già illustrato per la richiamata lettera e).

La lettera v), attraverso l'inserimento della lettera ttt-bis), all'articolo 2, del decreto legislativo, prevede l'esclusione del limite di età per il personale interno che partecipa al primo concorso per medico veterinario, nonché una riserva di due posti in favore del personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo di studio, con esperienza nel settore non inferiore a dieci anni.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

La lettera z), attraverso l'inserimento della lettera vvvv) all'articolo 2 del decreto legislativo, introduce l'espressa indicazione della decorrenza del 1° gennaio 2017 per la promozione alla qualifica di orchestrale di primo livello, degli orchestrali ispettori superiori tecnici, colmando una lacuna rispetto a quanto già espressamente previsto per le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che il relativo onere è stato già considerato dalla relazione tecnica allegata al decreto legislativo.

La lettera aa), attraverso l'inserimento delle lettere *aaaa-bis), aaaa-ter), aaaa-quater)* e *aaaaa-quinquies*), all'articolo 2 del decreto legislativo, prevede dei concorsi straordinari interni per titoli, relativi:

- al transito nei ruoli tecnici del personale del ruolo ordinario con un'età non inferiore a 50 anni - in posizione di soprannumero e con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di origine - per lo svolgimento di compiti per i settori di "supporto logistico e supporto logistico-amministrativo" (*lettera aaaa-bis*). La disposizione è finalizzata a corrispondere alla duplice esigenza di funzionalità che discende, da un lato, dall'attuale situazione in cui un elevato numero di operatori appartenenti alla Polizia di Stato ha un'anzianità anagrafica tale da renderne problematico l'impiego nei servizi di ordine e sicurezza pubblica e, dall'altro, dalla considerazione che una considerevole gamma di compiti amministrativi/gestionali sono svolti, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da personale del ruolo che espletava funzioni di polizia in relazione alle consistenti diminuzioni delle dotazioni del personale dell'Amministrazione civile registrata negli ultimi dieci anni, anche per effetto del *turn over*. La soluzione proposta consente quindi, per un verso di accompagnare alla quiescenza mediante l'espletamento di impieghi più confacenti all'età operatori che per lungo tempo hanno svolto attività lavorativa in settori operativi e, per altro verso, di poter procedere all'assunzione di nuovo personale nelle qualifiche di base, per corrispondere alle oggettive esigenze di disporre di personale più giovane per le attività operative;
- all'accesso al settore logistico e al settore logistico-amministrativo dei ruoli tecnici del personale dei ruoli ordinari che svolge da almeno cinque anni funzioni del settore sanitario, anche se privo dello specifico titolo abilitativo, nonché alla qualifica di vice ispettore tecnico del personale del ruolo dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo (*lettera aaaa-ter) e aaaa-quater*);

Per le modalità attuative di quanto previsto dalle *lettere aaaa-bis), ter), quater)*, viene fatto rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza con il quale saranno individuati i contingenti annuali, comunque in misura non superiore al dieci per cento delle dotazioni organiche complessive dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori tecnici (*lettera aaaa-quinquies*).

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che al predetto eventuale transito e accesso nella qualifica di vice ispettore tecnico, in posizione soprannumeraria, corrisponde l'indisponibilità di posti nella qualifica di provenienza, nonché nei concorsi interni nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori, attraverso la prevista indisponibilità dei posti nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 335 del 1982 (*lettera m-quater*).

L'articolo 15 introduce delle modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la Polizia di Stato.

La lettera a), attraverso l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 3 del decreto legislativo, il recupero, prevede l'aggiornamento dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge n. 410 del 1991, con il recupero di 5 posti da dirigente generale già previsti come posizione di fuori ruolo presso il SISDE dalla legge istitutiva della DIA, con il contestuale incremento della dotazione organica dei dirigenti generali (da 27 a 32) e conseguente modifica della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335 del 1982, di cui al richiamato articolo 2, comma 2, del presente decreto, **con la prevista conseguente copertura del relativo onere**.



La lettera b), attraverso l'introduzione del comma 13-bis all'articolo 3 del decreto legislativo, prevede la possibilità per l'Amministrazione di organizzare i corsi di formazione del personale della Polizia di Stato in più cicli didattici, anche mediante il ricorso agli strumenti telematici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. Ciò consente di risolvere la criticità logistica degli Istituti di Istruzione connessa alla mancanza di soluzioni alloggiative idonee a garantire la formazione di un elevato numero di dipendenti.

L'intervento non comporta oneri aggiuntivi atteso che per tutti i concorsi è stato fatto riferimento, come copertura finanziaria per la decorrenza giuridica ed economica della nomina, a tutti i vincitori dei medesimi concorsi, per cui l'attribuzione agli stessi della medesima decorrenza di quelli che hanno concluso il primo ciclo risulta già coperto.

La lettera c), attraverso l'integrazione del comma 15 dell'articolo 3 del decreto legislativo, estende la norma di salvaguardia ai riferimenti alle nuove qualifiche di vice questore e qualifiche corrispondenti introdotte dal decreto legislativo e dal presente schema di decreto. **L'intervento non comporta oneri aggiuntivi.**

L'articolo 16 reca disposizioni integrative e correttive all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente il Corpo della Guardia di finanza.

In particolare, il comma 1, modifica l'articolo 36 in tema di disposizioni transitorie e finali per la Guardia di finanza, prevedendo:

- (1) alle lettere a), b), c) e d), modifiche di carattere formale ovvero volte a precisare le disposizioni vigenti in materia di concorsi per allievi marescialli e per sottotenenti. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri.**
- (2) alla lettera e), la modifica del comma 47 in tema di inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale.

L'intervento determina la possibilità di conferire nel 2019 una promozione ulteriore, ad invarianza di organico, al grado di generale di brigata del comparto aeronavale rispetto a quella già prevista dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo n. 69/2001.

L'onere, derivante dalla predetta promozione ulteriore, è stato quantificato considerando:

- (a) la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale) su tredici mensilità percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;
- (b) le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado.

L'onere così determinato (come risultante dalla tabella B1) ha un valore costante nel periodo considerato pari ad euro 11.684,06.

Tabella B1

(3) alla lettera f), l'introduzione del:

- (a) comma 60-*bis*, al fine di disciplinare per il Corpo le ipotesi di incompatibilità anche per gli appartenenti che risultano eletti ovvero nominati a una carica politica o amministrativa per tutta la durata del loro mandato. L'intervento non reca oneri tenuto conto che:

 - è volto a disciplinare le ipotesi di incompatibilità per gli appartenenti alla Guardia di finanza che risultino eletti ovvero nominati a una carica politica o amministrativa;
 - la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che per i trasferimenti connessi a tali ipotesi di incompatibilità, disposti già al momento della mera candidatura, non spetta la correlata indennità di cui all'articolo 1 della legge n. 86 del 2001 in quanto la stessa “è prevista soltanto quando il trasferimento è disposto per esigenze del servizio dell’Amministrazione”, mentre nei casi della specie il trasferimento è stato determinato da una “necessità operativa dell’Amministrazione che prescinde totalmente dalla presenza di esigenze di servizio e si radica invece in una disposizione legislativa, la quale, interveniente per la tutela di esigenze di carattere generale, ha imposto all’Amministrazione un atto di mobilità”. In altri termini, non si è in presenza di un trasferimento in senso tecnico, cioè di assegnazione di autorità del pubblico dipendente ad altra sede di servizio, a prescindere dalla sua volontà per esigenze dell’Organizzazione, in quanto il temporaneo allontanamento non è disposto per soddisfare proprie esigenze funzionali e operative, ma costituisce per l’Amministrazione “un atto dovuto, che è tenuta ad adottare al verificarsi del presupposto di legge, anche se, in conseguenza e per effetto di esso, dovessero risultare pregiudicate e compromesse le suddette esigenze”. La *ratio* alla base di tale scelta legislativa è stata individuata nella “superiore necessità di garantire l’interesse generale alla imparzialità degli appartenenti ai Corpi di polizia candidati, la quale potrebbe essere compromessa dall’interesse politico sotteso alla competizione elettorale. Tale interesse risulta ancora più evidente nel caso, ora disciplinato a fattor comune, in cui l’appartenente risulti successivamente eletto ovvero destinatario di nomina a uno specifico incarico “politico” ovvero presso un ente territoriale (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 3156/2008 espresso nell’Adunanza del 24 settembre 2008; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, sentenza n. 1133/13 in data 22 maggio 2013; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza n. 254/13 in data 11 gennaio 2013; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza n. 2068/2010 in data 31 luglio 2010; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2907/2005, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1019 del 04 settembre 1996; T.A.R. Calabria, sentenza n. 5 del 16 gennaio 1996).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;



- (b) comma 60-*ter*, al fine di prevedere un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo.

L'intervento è diretto a "stabilizzare" il personale del Corpo che, sebbene non reclutato per tali fini, svolge già da anni le funzioni di "esecutore" nell'ambito del complesso bandistico della Guardia di finanza in qualità di "aggregato". Tale personale, pari ad undici unità (3 vicebrigadieri e 8 appuntati scelti qualifica speciale), assumerebbe, in caso di superamento del concorso straordinario in parola, la qualifica di 3^a parte B, corrispondente al grado di maresciallo ordinario.

L'onere è stato quantificato considerando:

- la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile) su tredici mensilità percepito nei gradi inferiori a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore, tenuto conto anche delle rispettive progressioni di carriera;
- le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado.

L'onere così determinato (come risultante dalla **tabella C**) ha un valore pressoché costante nel periodo considerato, con un picco di euro 59.367,47 negli anni 2026, 2027 e 2028.

Tabella C

Anno	Vicebrigadier scelto	Appartenenza organica	Periodo	T.R. indennità mensile percepita nel grado inferiore a legge	T.R. indennità mensile percepita nel grado superiore	Anni											
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
2018	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	11/12/2018-11/12/2019	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	-	-	
2019	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2019-11/12/2019	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2020	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2020-11/12/2020	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2021	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2021-11/12/2021	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2022	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2022-11/12/2022	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2023	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2023-11/12/2023	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2024	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2024-11/12/2024	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2025	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2025-11/12/2025	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2026	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2026-11/12/2026	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2027	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2027-11/12/2027	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2028	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2028-11/12/2028	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2029	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2029-11/12/2029	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2030	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2030-11/12/2030	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2031	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2031-11/12/2031	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2032	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2032-11/12/2032	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	
2033	VICEBRIGADIER MARCO SPARTER	ORGANICO	01/01/2033-11/12/2033	11.334,10	11.771,45	-	11.111,10	11.443,10	11.771,45	12.100,80	12.429,15	12.757,50	13.084,85	13.412,20	13.739,55	14.066,90	

Anno	Ufficiale scelto	Appartenenza organica	Periodo	T.R. indennità mensile percepita nel grado inferiore a legge	T.R. indennità mensile percepita nel grado superiore	Anni											
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
2018	UFFICIALE '01*	ORGANICO	11/12/2018-11/12/2019	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2019	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2019-11/12/2019	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2020	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2020-11/12/2020	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2021	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2021-11/12/2021	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2022	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2022-11/12/2022	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2023	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2023-11/12/2023	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2024	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2024-11/12/2024	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2025	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2025-11/12/2025	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2026	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2026-11/12/2026	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2027	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2027-11/12/2027	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2028	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2028-11/12/2028	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2029	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2029-11/12/2029	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2030	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2030-11/12/2030	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2031	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2031-11/12/2031	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2032	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2032-11/12/2032	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05
2033	UFFICIALE '01*	ORGANICO	01/01/2033-11/12/2033	41.765,97	41.128,11	11.111,10	38.246,68	38.584,03	38.921,38	41.111,60	41.448,95	41.786,30	42.123,65	42.461,00	42.798,35	43.135,70	43.473,05

- (c) comma 60-*quater*, volto ad assicurare il mantenimento di adeguati livelli di funzionalità della Guardia di finanza e, in particolare, dei Comandi retti da ufficiali generali a livello di generale di divisione, mediante la previsione di una deroga temporanea al meccanismo previsto dall'ultimo periodo di cui all'articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 69/2001 secondo cui la promozione al grado superiore di un ufficiale per il quale era stato precedentemente sospeso il giudizio di avanzamento è effettuata anche se non esiste vacanza e la stessa è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo. Ne consegue che, qualora nel corso del 2018 detto meccanismo trovi concreta applicazione, la promozione effettuata non ha effetti su quelle previste per il 2019.

L'onere, derivante dalla possibilità di promuovere - ad invarianza di organico - un generale di divisione ulteriore nell'anno 2019, è stato quantificato considerando:

- la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale/di posizione) su tredici mensilità percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;

- le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado.

L'onere così determinato (come risultante dalla **tabella D**) ha un valore pressoché costante nel periodo considerato, con un picco di euro 41.768,22 negli anni 2027 e 2028;

Tabella D

val	spese posto	spese titolo	posti	spese posto concorso attivato	titoli posto concorso attivato	spese titolo concorso attivato	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024							
							2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
1	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	3169,56	3169,56	3169,56	3169,56	115635,15	115635,15	115635,15	115635,15	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59
	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	3169,56	3169,56	3169,56	3169,56	115635,15	115635,15	115635,15	115635,15	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59
	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	3169,56	3169,56	3169,56	3169,56	115635,15	115635,15	115635,15	115635,15	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59
	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	3169,56	3169,56	3169,56	3169,56	115635,15	115635,15	115635,15	115635,15	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59
	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	GR1025,40	3169,56	3169,56	3169,56	3169,56	115635,15	115635,15	115635,15	115635,15	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59	311213,31	311213,31	311213,31	311213,31	113155,59	113155,59	113155,59	113155,59

L'articolo 17 introduce modificazioni all'articolo 44, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente il Corpo di polizia penitenziaria.

Nella relazione illustrativa sono chiariti nel dettaglio i correttivi apportati, che in questa sede si sintetizzano. **Al comma 1:**

la lettera a), reca la modifica parziale di alcune disposizioni transitorie introdotte dall'articolo 44, comma 8, relativamente all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, viene modificato il termine ultimo per l'attivazione del concorso previsto alla lettera b) di tale comma ed, in ossequio al principio di equiordinazione, viene prevista una disciplina transitoria per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti fino al 2022, analoga a quella già prevista all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 95/2017. È stata inoltre prevista la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese), attraverso modalità attuative rinviate ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. **Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.**

Alla lettera b) è statuita la modifica del comma 14 con la previsione dell'incremento dei posti, da 50 ad 80, del concorso interno per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria ivi istituito, nonché la rimodulazione del corso prevedendo il rinvio al decreto del Capo del Dipartimento anche per la specifica determinazione della durata dello stesso, da stabilire tra un minimo tre ed un massimo di mesi sei .

Gli oneri derivanti dalla norma, calcolati in € 89.895,59 fino al 2023 ed in € 115.835,22 a regime, sono stati quantificati considerando che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento è riservata per il 20 % dei posti ai sostituti commissari e per l'80% al restante personale del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo.

Nel dettaglio, la disposizione:

- per l'anno 2019, anno di nomina nella qualifica iniziale di vice commissario (ipotizzata a partire dal secondo semestre), non determina oneri in quanto tutto il personale ammesso alla procedura (appartenente al ruolo degli ispettori a partire dalla qualifica di ispettore capo) percepisce un trattamento economico superiore a quello del vice commissario.
- per gli anni 2020-2023, determina un onere annuale pari a € 89.895,59 , così calcolato:
 - in 24 unità : differenziale tra la media del trattamento economico relativo alle

- qualifiche da ispettore capo a ispettore superiore + 8 ed il trattamento economico del commissario: € 3.551,46 (5.362,15 – 51.810,69) x 24 = € 85.235,07;
- n 6 unità: differenziale tra la media del trattamento economico relativo ai sostituti commissari e sostituti commissari coordinatori ed il trattamento economico del commissario:
 $\text{€ } 776,75 (55.362,15 - 54.585,40) \times 6 = \text{€ } 4.660,52;$
totale : 85.235,07+4.660,52 =. 89.895,59

- per gli anni 2024-2029 l'onere pari a € 115.035,22 così calcolato:
 - n 24 unità : differenziale tra la media del trattamento economico relativo alle qualifiche da ispettore capo a ispettore superiore + 8 ed il trattamento economico del commissario capo
 $\text{€ } 4.389,45 (56.200,14 - 51.810,69) \times 24 = \text{€ } 105.346,77.$
 - n. 6 unità: differenziale tra la media del trattamento economico relativo ai sostituti commissari e sostituti commissari coordinatori ed il trattamento economico del commissario capo:
 $\text{€ } 1.614,74 (56.200,14 - 54.585,40) \times 6 = \text{€ } 9.688,45.$
totale : 105.346,77+ 9.688,45= 115.035,22

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della ripartizione degli oneri per anno:

ONERE PER L'AMPLIAMENTO ORGANICO DI COMMISSARI MODIFICA ART. 44 COMMA 34 LETTERA B											
	unità	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vice Commissari	30	-									
Commissari	30										
Commissari Capo	30										
ONERE ANNUO		-	€ 89.895,59	€ 89.895,59	€ 89.895,59	€ 89.895,59	€ 115.035,22	€ 115.035,22	€ 115.035,22	€ 115.035,22	€ 115.035,22

Per completezza si precisa infine che tale incremento, ai sensi di quanto previsto al comma 19 dell'articolo 44, rende indisponibile un corrispondente numero di posti della carriera dei funzionari, insistendo nell'ambito della dotazione organica della stessa.

La lettera c), ai fini dell'accesso - in fase transitoria - alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, prevede una riserva specifica in favore di una determinata categoria di personale del ruolo degli ispettori. i carriera per gli stessi . **L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.**

Le lettera d) e la lettera e) recano, rispettivamente, la modifica del comma 25 e del comma 28, necessarie a perfezionarne e chiarire l'impianto normativo, allo scopo di evitare possibili dubbi in ordine all'applicabilità delle disposizioni interessate. **Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri.**

La lettera f), integra le disposizioni vigenti prevedendo la possibilità di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri**

La lettera g), introduce il comma 34-bis, necessario per adeguare l'impianto normativo complessivo alle modifiche della denominazione di alcune qualifiche del ruolo tecnico del Corpo di polizia penitenziaria.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri.



Il comma 2 prevede l'applicabilità della disciplina relativa alla formazione della graduatoria del corso di formazione rivolto ai vincitori del concorso interno, introdotta con il correttivo, anche al corso in atto alla data di entrata in vigore del correttivo medesimo. **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri**

L'articolo 18, comma 1, prevede una serie di modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente disposizioni finali e finanziarie per le Forze di polizia.

La lettera a) introduce una precisazione al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo, circa il corretto riferimento al vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitré anni di anzianità e non diciotto.

L'intervento non comporta oneri.

La lettera b), espunge, al comma 4 dello stesso articolo 45, l'erroneo riferimento all'articolo 1820-bis (non esistente) del Codice dell'Ordinamento Militare.

L'intervento non comporta oneri.

La lettera c), attraverso il nuovo comma 4-bis all'articolo 45 del decreto legislativo, introduce una norma di salvaguardia per i vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti che al 1° gennaio 2018 risultavano essere in possesso di un'anzianità di ruolo superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni. In tale modo si elimina uno "scavalcamiento temporaneo" nel trattamento economico di funzionari e ufficiali promossi alla qualifica di vice questore o al grado di tenente colonnello prima del 1° gennaio 2018, da parte dei vice questori aggiunti/maggiori con pari anzianità di servizio promossi successivamente. A tale scopo, fermo restando l'inquadramento al 1° gennaio 2018 nel livello retributivo di "*tenente colonnello con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale*", detto personale continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo, n. 66 del 2010, corrispondente alla posizione del "*maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale*", fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale. **lett.c)**

Per l'Arma dei carabinieri, l'intervento riguarda, complessivamente, 28 ufficiali del ruolo tecnico promossi al grado di tenente colonnello prima del compimento del 18° anno dalla nomina a ufficiale, i quali:

- alla data del 1° gennaio 2018, sono stati "scavalcati" nel trattamento economico dai maggiori con la stessa anzianità di servizio, in ragione del più favorevole indice di abbattimento applicato a questi ultimi con il provvedimento di riordino;
- matureranno il passaggio al livello retributivo superiore di "tenente colonnello +18" tra il 2018 e il 2019.

La modifica introdotta consente di applicare agli interessati l'indice di abbattimento del "maggiore +13", fino al compimento del 18° anno dalla nomina a ufficiale, allorquando gli stessi conseguiranno la più favorevole posizione stipendiale.

Pertanto, l'onere dell'intervento, per l'Arma dei carabinieri, relativo agli



anni 2018 e 2019, è stato, quantificato, rispettivamente, in 67.599,84€ e 61.966,52€, considerando:

- (a) le 28 unità di personale dell'Arma dei carabinieri interessato;
- (b) i mesi fino al nuovo inquadramento nella posizione di "tenente colonnello +18";
- (c) la differenza tra lo stipendio (su 13 mensilità) percepito nell'inquadramento riconosciuto alla luce della disciplina previgente ("Col.+2", classe iniziale) e lo stipendio attribuito a seguito del riordino, applicando l'indice di abbattimento (15) previsto per il "maggiore +13".

Tabella E

Salvovalle del trattamento compreso degli Ufficiali dell'Arma nel grado di Ten. Col. con annualità di quattro inferiore a 18 anni													
ANNO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ANNO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2018	67.599,84	61.966,52	61.966,52	61.966,52	61.966,52	61.966,52	61.966,52	61.966,52	61.966,52	61.966,52	61.966,52	61.966,52	61.966,52
2019													
2020													
2021													
2022													
2023													
2024													
2025													
2026													
2027													
2028													
2029													
2030													

Per il **Corpo della Guardia di finanza** l'intervento riguarda gli ufficiali che hanno avuto la promozione al grado di Tenente Colonnello dopo 17 anni dalla nomina a ufficiale nel corso del 2017 e che, quindi, al 1° gennaio 2018, quando si è proceduto al nuovo inquadramento:

- (d) non hanno potuto essere inquadrati come maggiori +13, con l'impossibilità quindi di vedersi applicato il correlato indice di abbattimento (15) e riconosciuto uno stipendio lordo dipendente pari ad euro 26.084,80 (importo previsto per Maggiore e Tenente Colonnello +13, 2^a Classe) in applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1811-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010;
- (e) hanno continuato a percepire lo stipendio previsto dalla disciplina previgente (Col. II posizione, classe iniziale) pari ad euro 25.912,90 lordo dipendente, tenuto conto che un loro inquadramento a Tenente Colonnello, con applicazione del correlato indice di abbattimento così come previsto dall'attuale normativa (19), avrebbe portato gli stessi a percepire uno stipendio inferiore, pari ad euro 23.290,00.

Il personale interessato (43 ufficiali del ruolo normale e 23 del ruolo speciale) maturerà comunque il passaggio al livello retributivo superiore di Tenente Colonnello +18 nel corso del 2018 (dopo 9 mesi gli ufficiali del ruolo normale e dopo 2 mesi gli ufficiali del ruolo speciale).

L'onere per il Corpo della Guardia di finanza è stato quantificato considerando:

- (f) la differenza tra lo stipendio su 13 mensilità percepito nell'inquadramento riconosciuto alla luce della disciplina previgente (Col. II posizione, classe iniziale) e lo stipendio attribuito a seguito del riordino applicando l'indice di abbattimento (15) previsto per il Maggiore +13;
- (g) le unità di personale interessato;
- (h) i mesi fino al nuovo inquadramento previsto per il Tenente Colonnello +18.

L'onere così determinato (come risultante dalla **tabella F**) è pari, per la sola annualità 2018, ad euro 9.542,46.



Tabella F

unità	Inquadramento provenienza	Inquadramento nuovo	periodo	T.E. Inquadramento provenienza comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	T.E. Inquadramento nuovo comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	differenza trattamento economico	2018	
							nr. mesi	costo periodo
43	TEN.COL. 15+2aa	TEN.COL.+13on 2^ cl.	01/01/2018 - 30/09/2018	39.865,49	40.120,94	264,45	9	8.528,62 8.520,62

unità	Inquadramento provenienza	Inquadramento nuovo	periodo	T.E. Inquadramento provenienza comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	T.E. inquadramento nuovo comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	differenza trattamento economico	2018	
							nr. mesi	costo periodo
23	TEN.COL. 15+2aa	TEN.COL.+13aa 2^ cl.	01/01/2018 - 28/02/2018	39.865,49	40.120,94	264,45	2	1.013,84 1.013,84

2018	
	9.542,46

La lettera d), interviene sul comma 21 dell'articolo 45 del decreto legislativo per esplicitare i casi di esclusione della promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio per il personale che riveste il grado di generale di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza. Si tratta di una disposizione di carattere meramente formale volta ad evitare incertezze applicative.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri

La lettera e), introduce un comma 21-bis all'articolo 45 del decreto legislativo, al fine di attribuire al personale con qualifica e grado apicale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, esclusi dal precedente comma 21 dalla promozione a titolo onorifico alla qualifica e grado superiore, la denominazione di coordinatore e le corrispondenti qualifiche speciali il giorno successivo alla cessazione dal servizio, senza, quindi, alcun riflesso di carattere economico al pari delle promozioni disciplinate nel richiamato comma 21 dello stesso articolo 45.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri

La lettera f), integra i richiami agli articoli del codice dell'ordinamento militare applicati al personale della Polizia di Stato e della polizia penitenziaria, contenute nel comma 26 dell'articolo 45 del decreto legislativo, attraverso l'introduzione dell'articolo 920 del predetto codice. L'intervento è volto ad estendere espressamente anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile la stessa disciplina sulla corresponsione dell'assegno alimentare al personale sospeso dalle funzioni, già applicata al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare delle Forze armate. Ciò al fine di superare alcune incertezze applicative derivanti dall'attuale richiamo alle corrispondenti norme contenute negli articoli 82 e 98 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, già applicate al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile con le stesse modalità previste per il personale militare.

Si richiama, in proposito, anche la disciplina sugli effetti dei nuovi stipendi, comprendente anche il predetto assegno alimentare, contenuti nel recente rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (articoli 3, comma 1, e 19, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39).

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che si tratta di una disposizione di carattere interpretativo volto a superare una incertezza dei riferimenti normativi per il solo personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, fermo restando



il consolidato principio sulla corresponsione dell'assegno alimentare a tutto il personale del pubblico impiego sospeso dal servizio, anche in applicazione di una consolidata giurisprudenza.

La lettera g), allo scopo di salvaguardare l'armonico sviluppo del ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ancora in fase di assettamento dopo il riordino, solo per il 2019, consente, attraverso l'introduzione di un comma 27-bis, al decreto legislativo, di non computare nel novero delle promozioni annuali eventuali conferimenti conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089 del COM.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché non prevede variazioni della dotazione organica.

La lettera h), integra il comma 30, lettera d), del decreto legislativo, attraverso la correzione delle norme di estensione del contratto di cui all'articolo 45, comma 30, del decreto legislativo, atteso che tra le norme "contrattuali" estese al personale dirigente delle Forze di polizia era saltato il richiamo all'articolo 11 del d.P.R. n. 51 del 2009, relativo all'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che erano già stati considerati gli effetti finanziari del richiamo anche al predetto articolo 11.

L'articolo 19 apporta una integrazione all'articolo 46 del decreto legislativo, concernente la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevedendo la disapplicazione per il triennio 2018/2020 della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo "contratto" per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari, atteso che per il suddetto triennio è già prevista una adeguata copertura finanziaria, assicurata dalle risorse destinate all'attuazione del predetto articolo 46, dal DPCM 21 marzo 2018, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri

L'articolo 20 introduce delle modificazioni all'articolo 47, del decreto legislativo, concernente le abrogazioni, prevedendo - mediante l'introduzione del comma 2-bis - l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per rimettere - analogamente ad altre disposizioni di semplificazione contenute nel decreto legislativo - alla competenza del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza la regolamentazione degli Istituti di Istruzione, Scuole o Centri della Polizia di Stato (invece del rinvio ad un regolamento).

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri

L'articolo 21 introduce delle modifiche alle tabelle indicate al decreto legislativo, prevedendo, la sostituzione, alla TABELLA G, delle parole: "Articolo 46" con quelle corrette di "Articolo 45".

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri

Nell'allegata tabella riepilogativa AA sono riportati gli oneri per ciascuna Forza di polizia, in relazione a contenuti dei richiamati CAPI da I a V, del presente schema di decreto, nonché quelli complessivi, con un onere a regime, a partire dall'anno 2028, pari ad euro 730.883,40.



L'articolo 22, al comma 1 prevede che alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del presente schema di decreto, pari a 508.961 euro per l'anno 2018, a 1.005.629 euro per l'anno 2019, a 923.613 euro per l'anno 2020, a 1.032.429 euro per l'anno 2021, a 789.425 euro per l'anno 2022, a 702.360 euro per l'anno 2023, a 723.419 euro per l'anno 2024, in 1.015.370 euro per l'anno 2025, a 816.467 euro per l'anno 2026, a 1.100.429 euro per l'anno 2027 e a 730.884 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 35.

All'articolo 22, comma 2 è specificato che gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 1, derivanti dall'applicazione al personale delle Forze armate dell'articolo 19, comma 1, lettera c) e definiti ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano ad euro 277.874 per l'anno 2018, in euro 306.088 per l'anno 2019, in euro 156.567 per l'anno 2020 e in euro 40.682 per l'anno 2021, come di seguito determinati

Salvaguardia del trattamento economico degli Ufficiali delle Forze armate nel grado di Ten. Col. con anzianità di spallina inferiore a 18 anni													
Unità	Cognome	Anni Servizio 2018			Periodo di versamento del versamento	2018		2019		2020		2021	
		Anz. Serv. minima	durezza servizio	anno		mese	anno	mese	anno	mese	anno	mese	anno
10	Co Ing II	19/03/1995	5	17	22	01/01/2018	19/03/2018	9	153,46	-	-	-	-
15		01/02/1984	6	17	23	01/01/2018	01/06/2018	5	12.530,75	-	-	-	-
7		19/12/1984	6	17	23	01/01/2018	12/12/2018	12	14.035,63	-	-	-	-
14		20/04/1993	6	16	22	01/01/2018	20/06/2018	12	33.899,06	8	27.782,30	-	-
7		05/12/1993	6	16	22	01/01/2018	05/12/2018	12	16.820,03	11	25.467,05	-	-
23		18/07/1992	6	15	21	01/01/2018	18/07/2018	12	21.335,77	12	31.295,77	7	20.097,47
3		20/11/1992	6	15	21	01/01/2018	29/11/2018	12	21.728,61	12	32.741,95	-	-
2		06/07/1997	6	14	20	01/01/2018	06/07/2018	12	7.935,20	22	12.898,92	7	6.945,57
5		19/12/1997	6	14	20	01/01/2018	19/12/2018	12	13.287,00	12	21.498,20	12	19.841,50
10	Camer. Gia/rl.	01/09/1992	4	17	21	01/01/2018	01/02/2018	8	137,60	-	-	-	-
9		01/09/1997	4	16	20	01/01/2018	01/02/2018	12	2.399,23	8	19.371,48	-	-
6	Corpo Ingegneri	01/07/1991	6	17	23	01/01/2018	01/02/2018	8	8.020,38	-	-	-	-
6	Corpo Ingegneri	01/09/1995	6	16	22	01/01/2018	01/02/2018	12	14.415,74	8	15.875,58	-	-
2	Ufficio Reclut.	02/09/1992	6	14	20	01/01/2018	01/03/2018	12	5.312,80	32	8.599,28	32	8.599,28
5	Gentile Avvocale	28/08/1993	5	17	22	01/01/2018	28/08/2018	8	41,28	-	-	-	-
2	Gentile Avvocale	29/08/1994	5	16	21	01/01/2018	29/03/2019	12	4.928,58	8	2.971,44	-	-
10		28/11/1995	5	17	22	01/01/2018	28/11/2018	11	189,20	-	-	-	-
11	Gentile Avvocale	09/11/1995	5	16	21	01/01/2018	09/11/2018	12	26.557,19	11	22.471,46	-	-
20		06/12/1997	5	15	20	01/01/2018	06/12/2018	12	2.644,70	12	24.142,50	32	22.285,60
30	Corpo Commiss.	11/12/1994	4	17	21	01/01/2018	11/12/2018	11	339,70	-	-	-	-
5	Aeronautico	24/11/1997	4	16	20	01/01/2018	24/11/2019	12	2.310,13	11	19.385,74	-	-
5		04/04/1994	6	17	21	01/01/2018	01/03/2018	3	2.506,35	-	-	-	-
7	Corpo Sanitario	13/11/1995	6	16	21	01/01/2018	13/11/2018	12	16.900,43	11	25.467,05	-	-
5	Aeronautico	07/12/1996	6	15	21	01/01/2018	07/12/2018	12	12.071,45	12	17.071,45	12	19.844,50
2		12/12/1997	6	14	20	01/01/2018	12/12/2018	12	5.312,80	12	8.599,28	12	7.937,60
29	Capo Ufficio di Punto	06/09/1995	5	17	22	01/01/2018	06/09/2018	8	519,04	-	-	-	-
9		03/08/1996	5	16	21	01/01/2018	05/09/2019	12	21.728,61	8	13.371,46	-	-
223						287	277.913,16		206.047,89		150.586,40		60.601,11

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

→ 6 LUG. 2018



TABELLA AA - ONERI FORZE DI POLIZIA



TABELLA I - POLIZIA DI STATO

Tabella 2 - Polizia di Stato
DETALLO COSTI PER QUALIFICA

vendita			vendita			DIFFERENZA			
Sovrintendente Capo Coord. + 17			Vice Ispettore + 17						
Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	
15/marzo/01	23.324,55	9.798,64	15/marzo/01	22.211,74	9.131,16	-1.112,81	-157,48		
15/marzo/01	1.943,71	816,56	15/marzo/01	1.850,98	771,60	-91,73	38,06		
15/marzo/01	1.507,27	633,20	15/marzo/01	1.507,27	633,20	0,00	0,00		
15/marzo/01	125,61	52,77	15/marzo/01	125,61	52,77	0,00	0,00		
verso/a controllata	genova/decembre		verso/a controllata	genova/decembre		0,00	0,00		
15/marzo/01			15/marzo/01			0,00	0,00		
Infrastruttura e personale	genova/decembre	9.304,63	3.042,63	Infrastruttura e personale	genova/decembre	9.054,96	2.950,97	-249,73	81,66
15/marzo/01	775,39	253,55	15/marzo/01	754,58	246,75	-20,81	-6,60		
15/marzo/01	3.018,20	1.058,98	15/marzo/01	3.070,50	1.178,45	52,30	11,20		
15/marzo/01	251,52	96,54	15/marzo/01	255,88	98,10	4,38	1,66		
TOTALE	40.790,93	15.852,27	TOTALE	38.831,52	15.279,10	-1.419,41	-573,17		
TOTALE COMPLESSIVO		56.103,20	TOTALE COMPLESSIVO		54.110,62		1.392,58		

vendita			vendita			DIFFERENZA			
Sovrintendente Capo Coord. + 27			Vice Ispettore + 27						
Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	
15/marzo/01	23.324,55	9.798,64	15/marzo/01	22.211,74	9.331,16	-1.112,01	-167,48		
15/marzo/01	1.943,71	816,56	15/marzo/01	1.850,98	773,60	-92,73	38,06		
15/marzo/01	1.507,27	633,20	15/marzo/01	1.507,27	633,20	0,00	0,00		
15/marzo/01	125,61	52,77	15/marzo/01	125,61	52,77	0,00	0,00		
verso/a controllata	genova/decembre		verso/a controllata	genova/decembre		0,00	0,00		
15/marzo/01			15/marzo/01			0,00	0,00		
Infrastruttura e personale	genova/decembre	9.304,63	3.042,63	Infrastruttura e personale	genova/decembre	9.054,96	2.950,97	-249,73	-91,65
15/marzo/01	775,39	253,55	15/marzo/01	754,58	246,75	-20,81	-6,59		
15/marzo/01	3.018,20	1.058,98	15/marzo/01	3.070,50	1.178,45	52,30	20,07		
15/marzo/01	251,52	96,54	15/marzo/01	255,88	98,10	4,38	1,66		
TOTALE	40.790,93	15.852,27	TOTALE	38.831,52	15.279,10	-1.419,41	-573,17		
TOTALE COMPLESSIVO		56.103,20	TOTALE COMPLESSIVO		54.110,62		1.392,58		

vendita			vendita			DIFFERENZA			
Sovrintendente Capo Coord. + 27			Ispettore + 27						
Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	
15/marzo/01	23.324,55	9.798,64	15/marzo/01	23.324,55	9.798,64	0,00	0,00		
15/marzo/01	1.943,71	816,56	15/marzo/01	1.943,71	816,56	0,00	0,00		
15/marzo/01	1.507,27	633,20	15/marzo/01	1.507,27	633,20	0,00	0,00		
15/marzo/01	125,61	52,77	15/marzo/01	125,61	52,77	0,00	0,00		
verso/a controllata	genova/decembre		verso/a controllata	genova/decembre		0,00	0,00		
15/marzo/01			15/marzo/01			0,00	0,00		
Infrastruttura e personale	genova/decembre	9.304,63	3.042,63	Infrastruttura e personale	genova/decembre	9.348,24	3.056,87	43,56	11,24
15/marzo/01	775,39	253,55	15/marzo/01	779,02	254,74	3,63	1,19		
15/marzo/01	3.018,20	1.058,98	15/marzo/01	3.070,50	1.178,45	52,30	20,07		
15/marzo/01	251,52	96,54	15/marzo/01	255,88	98,10	4,38	1,66		
TOTALE	40.790,93	15.852,27	TOTALE	40.858,78	15.888,43	103,85	37,16		
TOTALE COMPLESSIVO		56.103,20	TOTALE		56.241,21		141,01		

vendita			vendita			DIFFERENZA			
Sovrintendente Capo Coord. + 32			Ispettore + 32						
Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	
15/marzo/01	23.324,55	9.798,64	15/marzo/01	23.324,55	9.798,64	0,00	0,00		
15/marzo/01	1.943,71	816,56	15/marzo/01	1.943,71	816,56	0,00	0,00		
15/marzo/01	1.507,27	633,20	15/marzo/01	1.507,27	633,20	0,00	0,00		
15/marzo/01	125,61	52,77	15/marzo/01	125,61	52,77	0,00	0,00		
verso/a controllata	genova/decembre		verso/a controllata	genova/decembre		0,00	0,00		
15/marzo/01			15/marzo/01			0,00	0,00		
Infrastruttura e personale	genova/decembre	9.304,63	3.042,63	Infrastruttura e personale	genova/decembre	9.348,24	3.056,87	43,56	14,24
15/marzo/01	775,39	253,55	15/marzo/01	779,02	254,74	3,63	1,19		
15/marzo/01	3.470,98	1.332,16	15/marzo/01	3.531,03	1.355,21	60,05	23,05		
15/marzo/01	289,25	111,02	15/marzo/01	294,75	112,93	5,00	1,91		
TOTALE	40.791,44	16.040,53	TOTALE	40.853,66	16.080,92	112,24	40,59		
TOTALE COMPLESSIVO		56.781,97	TOTALE		56.934,40		152,63		

vendita			vendita			DIFFERENZA			
Sovrintendente Capo Coord. + 32			Ispettore Capo + 32						
Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	Indipend.	genova/decembre	totali dipendenti	
15/marzo/01	23.324,55	9.798,64	15/marzo/01	23.769,68	9.985,64	445,13	187,05		
15/marzo/01	1.943,71	816,56	15/marzo/01	1.960,81	832,14	37,10	15,58		
15/marzo/01	1.507,27	633,20	15/marzo/01	1.507,47	633,20	0,00	0,00		
15/marzo/01	125,61	52,77	15/marzo/01	125,61	52,77	0,00	0,00		
verso/a controllata	genova/decembre		verso/a controllata	genova/decembre		0,00	0,00		
15/marzo/01			15/marzo/01			0,00	0,00		
Infrastruttura e personale	genova/decembre	9.304,63	3.042,63	Infrastruttura e personale	genova/decembre	9.647,76	3.154,92	143,08	51,19
15/marzo/01	775,39	253,55	15/marzo/01	803,88	267,90	28,59	9,35		
15/marzo/01	3.470,98	1.332,16	15/marzo/01	3.531,03	1.355,21	60,05	23,05		
15/marzo/01	289,25	111,02	15/marzo/01	294,75	112,93	5,00	1,91		
TOTALE	40.791,44	16.040,53	TOTALE	41.460,39	16.319,61	918,95	349,08		
TOTALE COMPLESSIVO		56.781,97	TOTALE		58.050,09		1.269,03		

TABELLA 3 - POLIZIA DI STATO

EDUCATIONAL NEEDS OF COVERT INMIGRANTS

TABELLA 4 - POLIZIA DI STATO

MEDICI VETERINARI

TABELLA 5 - POLIZIA DI STATO

DETtaglio costi per qualifica





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Correttivo al riordino.

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE SIULP	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE SAP	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE SIAP	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE	
FSP POLIZIA DI STATO- <i>già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS</i>	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE SILP CGIL	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE	
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.)	=ROMA=

Si comunica che giovedì 28 giugno p.v., alle ore 10.00, presso la "Sala Europa" dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, via Panisperna 200, si terrà una riunione, presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione, Prefetto Alessandra Guidi, sulla materia indicata in oggetto.

Si resta in attesa di conoscere i nominativi dei dirigenti sindacali che parteciperanno alla riunione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)

555/RS/01/115/1/003026

Roma, data protocollo
26 GIU 2018

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA	= SEDE =
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE CONPUNZIONI VJCARIE	= SEDE =
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE	
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO	
ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	= SEDE =
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	= SEDE =
...per opportuna conoscenza.	
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	= ROMA =
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE	= ROMA =
...per la partecipazione di un qualificato rappresentante.	

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministro per la pubblica amministrazione.

Titolo: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

Referente dell'amministrazione competente: **per la Polizia di Stato** - Dipartimento della pubblica sicurezza

Dirigente Generale di pubblica sicurezza Antonino Bella – Coordinatore della Struttura di missione per l'attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato - Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; tel. 06/4654771; e-mail dipps.557sm910@interno.it – Primo dirigente della Polizia di Stato Elisa di Mario vice consigliere ministeriale - Struttura di missione per l'attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato - Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – tel. 06/46535001; e-mail dipps.557sm910@interno.it

Referente dell'amministrazione competente: **per l'Arma dei carabinieri** - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Col. Rodolfo Santovito, Capo Ufficio Legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, tel. 06/80982199; e-mail cglegicu@carabinieri.it.

Referente dell'amministrazione competente: **per la Guardia di finanza** – Comando Generale della Guardia di finanza

Gen. B. Roberto Manna, Capo Ufficio Legislazione del Comando Generale della Guardia di finanza; tel. 06/44.22.35.04; fax 06/44.22.36.33; e-mail RM0010214@gdf.it

Referenti dell'amministrazione competente: **per la Polizia penitenziaria** – Ministero della giustizia

Enrichetta De Luca, dirigente DAP 06.665912753
enrichetta.deluca@giustizia.it

Luca Venditto, magistrato addetto UL 06.6885.2315 luca.venditto@giustizia.it

PARTE I – ASPETTI TECNICO - NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Lo schema di provvedimento si colloca nel più ampio quadro dell'azione avviata dal Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato e, pertanto, risulta coerente con il programma dell'Esecutivo.

L'intervento normativo, che reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia, costituisce il necessario completamento dell'unitaria attuazione della delega sulla riorganizzazione dei Corpi di polizia finalizzata a migliorarne la funzionalità e l'efficacia, nel suo complesso, del sistema del Comparto “Sicurezza” ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali.

L'esercizio della facoltà di delega si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al citato decreto legislativo, derivanti da quanto emerso nella fase di prima applicazione ed, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative connesse anche a lacune normative, nonché da diversi ricorsi attualmente pendenti presso numerosi Tribunali amministrativi regionali, uno dei quali ha già sollevato delle questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 177, ha attuato una parte della delega prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, la razionalizzazione delle funzioni di polizia, la gestione associata dei servizi strumentali e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia.

Nell'ambito dell'unitaria delega di cui al richiamato articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ha successivamente declinato specifici meccanismi di revisione dei ruoli e di riscrittura degli ordinamenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.

Il successivo comma 6 del citato articolo 8 della legge 124 del 2015 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 (7 luglio 2018), il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

A legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante “*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*”; pertanto, il presente provvedimento, contiene solo disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, derivanti dagli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per l'anno 2018 e 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019, come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Il testo che oggi si presenta introduce modifiche di carattere tecnico e formale alle disposizioni

del primo decreto delegato, volte a superare, per ciascuna componente delle predette Forze di polizia, le criticità emerse nella fase di prima applicazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme proposte apportano correttivi ai sottoindicati provvedimenti concernenti:

a) l'ordinamento del personale della Polizia di Stato:

- 1) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”;
- 2) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*”;
- 3) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “*Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato*”;
- 4) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*”;
- 5) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;
- 6) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia di Stato e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

b) l'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri:

- 1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “*Codice dell'ordinamento militare*”, nella parte concernente le disposizioni relative all'Arma dei carabinieri;
- 2) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” nella parte concernente le disposizioni relative all'Arma dei carabinieri e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

c) la normativa di settore del Corpo della guardia di finanza, novellando le disposizioni vigenti e razionalizzando il quadro giuridico di riferimento mediante il riassetto delle norme risalenti e la loro contestuale abrogazione. In particolare, le disposizioni interessate sono le seguenti:

- 1) la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “*Ordinamento del corpo della Guardia di finanza*”;
- 2) il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante “*Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza*”;
- 3) il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;
- 4) il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'ordinamento militare*”, con riferimento esclusivo alle disposizioni relative alla Guardia di finanza;
- 5) il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di riordino dei ruoli e delle carriere, con riferimento alle disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza (Capo

III) e alle disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

d) l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- 1) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*”;
- 2) decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante “*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*”;
- 3) decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*”;
- 4) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia penitenziaria e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale, dando attuazione ai principi di delega e assicurando la sostanziale equiordinazione delle Forze di polizia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni del presente decreto legislativo con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia riservata alla potestà legislativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. E', tuttavia, prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto non si prevedono né si determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono analoghi progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il Tar Valle d'Aosta con ordinanza 5 marzo 2018, n. 17 ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'articolo 30,

comma 1, lett. i) e m), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in relazione all'articolo 76 della Costituzione e all'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n.124.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento mira a dare attuazione a principi di delega compatibili con l'ordinamento europeo.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non contiene nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella presente iniziativa.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'iniziativa legislativa in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il decreto non determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Determina, invece, talune deroghe alla normativa vigente, contenute nelle seguenti norme:

- articolo 7 (*Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’ordinamento militare”*), relativo all’Arma dei carabinieri;
- articolo 14 (*Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*), articolo 15 (*Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*), entrambi relativi alla Polizia di Stato;
- articolo 16 (*Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*), relativo al Corpo della guardia di finanza;
- articolo 17 (*Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*), relativo alla Polizia penitenziaria;
- articolo 18 (*Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*) relativo a disposizioni integrative e/o correttive comuni a tutte le Forze di polizia, concernenti l’inquadramento giuridico ed economico del personale a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema di progressioni di carriera.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

E’ stata verificata l’insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento *de quo* prevede l’emanazione di diversi atti successivi attuativi, alcuni dei quali con previsione di specifici termini per la loro adozione, di cui è stata verificata la congruenza.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati riferimenti statistici elaborati dalle Amministrazioni, sulla base di dati disponibili e, laddove necessario, aggiornati nel corso dei lavori.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell’Istituto nazionale di statistica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri


DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel. 06.6779.2821 – Fax 06.67792859

UFFICIO II

DRP/II/XVIII/D14/18

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0003217 P-4.20.5
del 10/09/2018



20759443

Roma, *data del protocollo*

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
ROMA

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (atto Governo n. 35).

Facendo seguito alla nota in data 6 luglio 2018, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la nota di richiesta di esenzione dalla relazione sull'impatto della regolamentazione (AIR), nonché la successiva nota di integrazione delle motivazioni della suddetta esenzione, presentate dal Ministero dell'interno e vistate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Direttore
Cons. Fulvia Beatrice

AN



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 1721536/L2018001176/II

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Di seguito alla nota del 2 agosto u.s., si integrano le motivazioni sulla richiesta di esenzione dell'AIR per lo schema di decreto legislativo in oggetto rappresentando che, come evidenziato nelle premesse della relazione illustrativa - al fine di rispettare il principio di sostanziale equiordinazione degli ordinamenti nell'ambito del Comparto Sicurezza e difesa - il provvedimento apporta circoscritte modifiche al decreto legislativo n. 95 del 2017, prevalentemente di carattere formale, atteso che a legislazione vigente non è prevista analoga possibilità di "correzione" del gemello decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, concernente la revisione dei ruoli delle Forze armate.

Conseguentemente, i limitati interventi previsti dallo schema di decreto legislativo, di cui una parte con qualche riflesso di carattere economico, interessano un esiguo numero di appartenenti alle Forze di Polizia, rispetto a quelli già interessati dal richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017 (oltre 300.000 unità).

Ciò emerge anche dalle tabelle contenute nella relazione tecnica dello schema di decreto legislativo ed, in particolare, da quella "AA" di riepilogo degli interventi con riflessi finanziari, che prevede una spesa a regime, dal 2028, di poco superiore a 700.000 euro.

Si tratta dell'impiego di meno del 5 per cento degli oltre 15 milioni di euro disponibili per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia, come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Complessivamente il personale interessato dallo schema di decreto in argomento - compreso quello oggetto di interventi privi di riflessi economici - rappresenta una piccolissima parte di tutto il personale in servizio delle Forze di polizia, potenzialmente destinatario dell'attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

VISTO: 06 SET. 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Si richiede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169 l'esenzione dall'AIR con riferimento allo schema di decreto legislativo di cui in oggetto.

E' stato considerato che sussistano, congiuntamente, le condizioni concernenti la scarsa entità dei costi di adeguamento attesi, il numero esiguo dei destinatari indiretti dell'intervento, un ridotto importo delle risorse pubbliche impiegate e una limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Roma, 5 luglio 2018

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR

Il Capo dell'Ufficio legislativo

VISTO 06 SET. 2018

Roma,.....

Il Capo del Dipartimento per gli

Affari Giuridici e Legislativi

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE, A NORMA DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
- Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a);
- Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo periodo;
- Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1, comma 365, lettera c);
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;
- Vista la legge 1º aprile 1981, n. 121;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;
- Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
- Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;
- Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;
- Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218;
- Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887;
- Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
- Vista la legge 1º febbraio 1989, n. 53;
- Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
- Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
- Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
- Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67;
- Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
- Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
- Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449;
- Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
- Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276;



Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

Considerato che l’articolo 8, comma 6, della citata legge delega n. 124 del 2015 statuisce che “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del

Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Capo I **Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato**

ART. 2

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 6, al comma 1, lettera c), prima delle parole “idoneità fisica” sono inserite le seguenti: “*efficienza e*”;
- b) all’articolo 6-bis, comma 7, dopo le parole: “nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità”, sono inserite le seguenti: “*e le altre modalità attuative del corso.*”;
- c) all’articolo 6-ter, comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: “gli allievi” sono inserite le seguenti: “*e gli agenti in prova*”;
- d) all’articolo 24-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: “mediante concorso, espletato” è inserita la seguente: “*anche*”;
- e) all’articolo 27-bis, comma 1, alla lettera c), prima delle parole “idoneità fisica” sono anteposte le seguenti: “*efficienza e*”;



- f) all'articolo 62, primo comma, le parole: "con qualifica inferiore a dirigente superiore" sono sostituite dalle seguenti: "*con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate*";
- g) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo comma, le lettere a) e b), sono abrogate, e alla lettera c), le parole: "per il commissario", sono sostituite dalle seguenti: "*per il commissario capo, il commissario*" e le parole: "dal capo della polizia", sono sostituite dalle seguenti: "*dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale il personale interessato presta servizio*";
 - 2) al terzo comma, le parole: "Per il personale dei ruoli direttivi" sono sostituite dalle seguenti: "*Per i commissari capo, commissari e vice commissari e qualifiche equiparate*";
- h) all'articolo 65, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) le lettere a) e b), sono abrogate;
 - 2) alla lettera c), le parole: "per il commissario", sono sostituite dalle seguenti: "*per il commissario capo, il commissario*";
- i) dopo l'articolo 66, è inserito il seguente: "*66-bis. A partire dalle valutazioni per l'anno 2018, il rapporto informativo del commissario capo è compilato dagli stessi organi competenti alla compilazione del rapporto informativo del commissario e del vice commissario e ne segue la medesima procedura*".
- l) all'articolo 69, quarto comma, le parole "della carriera direttiva" sono sostituite con le seguenti: "*con qualifica fino a vice questore*".
2. La "TABELLA A", allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla "TABELLA 1", allegata al presente decreto.

ART. 3

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "*4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.*";
 - b) all'articolo 20-quater, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera a), le parole «*che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica*» sono soppresse;
 - 2) alla lettera b), dopo le parole: "mediante concorso, espletato" è inserita la seguente: "*anche*";
 - c) all'articolo 22, le parole: "sostituto direttore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "*sostituto commissario tecnico*";
 - d) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 5, le parole: "e di sostituto direttore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "*e di sostituto commissario tecnico*";
 - 2) al comma 5-bis, le parole: "ai sostituti direttori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "*ai sostituti commissari tecnici*";
 - e) all'articolo 25-quater, comma 6, le parole: ", a domanda", sono soppresse;
 - f) all'articolo 31-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Promozione a sostituto commissario tecnico*";
 - 2) al comma 1, le parole: "alla qualifica di sostituto direttore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "*alla qualifica di sostituto commissario tecnico*";



- g) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo comma le parole: "rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "*rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici e per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici*";
 - 2) al quarto comma, dopo le parole: "Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte", sono inserite le seguenti: «*da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice questore o*»;
2. La "TABELLA A" e la "TABELLA B", allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalla "TABELLA 2" e dalla "TABELLA 3", allegate al presente decreto.

ART. 4

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) *per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità*;
 - 2) la lettera c), è abrogata;
 - b) all'articolo 20, lettera b), le parole: "i medici e" e le parole "i medici veterinari e" sono soppresse, e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "*Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione centrale di sanità*,";
2. La "TABELLA A" e la "TABELLA B", allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono sostituite, rispettivamente, dalla "TABELLA 4" e dalla "TABELLA 5", allegate al presente decreto.

ART. 5

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "direttore tecnico principale" sono sostituite dalle seguenti: "*commissario capo tecnico*";
 - b) all'articolo 28, ai commi 3 e 3-bis, le parole: "settore supporto logistico" sono sostituite dalle seguenti: "*settore di supporto logistico-amministrativo*";
 - c) alla tabella F, le parole: "Sostituto direttore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "*Sostituto commissario tecnico*", le parole: "Maestro vice direttore - direttore tecnico principale" sono sostituite dalle seguenti: "*Maestro vice direttore - Commissario capo tecnico*" e le parole: "Direttore tecnico principale" sono sostituite dalle seguenti: "*Commissario capo tecnico*";
 - d) alla tabella G, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) le parole: "Orchestrale Ispettore Tecnico Capo" sono sostituite dalle seguenti: "*Orchestrale Ispettore Capo Tecnico*";
 - 2) le parole: "Orchestrale Ispettore Tecnico Superiore" sono sostituite dalle seguenti: "*Orchestrale Ispettore Superiore Tecnico*";
 - 3) le parole: "Orchestrale – I Livello" sono sostituite dalle seguenti: "*Orchestrale primo livello*".



ART. 6
(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «in caso di assenza o impedimento.» sono aggiunte le seguenti: *“Nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza”*;
 - b) all'articolo 2-bis, le parole: “, riservato al personale del ruolo degli ispettori” sono soppresse;
 - c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1.1 al primo periodo, le parole: “sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico” sono sostituite dalle seguenti: *“sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale o specialistica con ambiti disciplinari a contenuto giuridico”*;
 - 1.2 al secondo periodo, le parole: “sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico” sono sostituite dalle seguenti: *“sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale con ambiti disciplinari a contenuto giuridico”*;
 - 2) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1.1) al primo periodo, le parole: “decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: *“regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”*;
 - 1.2) al secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto sono, altresì,” sono sostituite dalle seguenti: *“Con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza sono”*;
 - 3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “nel decreto” sono inserite le seguenti: *“del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza”*;
 - d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole “l'Istituto Superiore di Polizia” sono sostituite con le seguenti: *“la Scuola Superiore di Polizia”*;
 - 2) al comma 3, le parole «dell'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: *“della Scuola Superiore di Polizia”*;
 - e) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, lettera b), in fine, sono inserite le seguenti parole *“a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis”*;
 - 2) al comma 1, lettera c), in fine, sono inserite le seguenti parole *“a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis”*;
 - 3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.”
 - f) all'articolo 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole: “del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma 2, con un'età non superiore a trentacinque anni” sono sostituite dalle seguenti: *“in possesso della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui all'articolo 3, comma 2,”* e le parole: “di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari.”, sono sostituite dalle seguenti:



- “di cui il venti per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e dei sovrintendenti con un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un’età non superiore a trentacinque anni, e l’ottanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari con un’età non superiore a cinquantacinque anni.”;*
- 2) al comma 3, dopo le parole: “il decreto” sono inserite le seguenti: *“del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza”*;
- g) all’articolo 11, comma 2, le parole: “e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: *“e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all’articolo 59, comma 1”*;
- h) alla rubrica del titolo II le parole: “di polizia” sono sostituite dalle seguenti: *“della Polizia di Stato”*;
- i) all’articolo 29, comma 2, le parole: “direttore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: *“commissario tecnico”* e le parole: “direttore tecnico principale” sono sostituite dalle seguenti: *“commissario capo tecnico”*;
- l) all’articolo 30, comma 2, le parole: “fino a direttore tecnico principale” sono sostituite dalle seguenti: *“fino a commissario capo tecnico”*, e le parole: “Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali” sono sostituite dalle seguenti: *“Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici”*;
- m) all’articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1.1) al primo periodo, le parole: “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: *“Con il regolamento”* e le parole: “sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale”, sono sostituite dalle seguenti: *“sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale”*;
 - 1.2) al secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto sono, altresì, previste” sono sostituite dalle seguenti: *“Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste”*;
 - 2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “dal decreto” sono inserite le seguenti: *“del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza”*;
- n) all’articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole: “i direttori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: *“i commissari tecnici”*;
 - 2) al comma 4, le parole: “I direttori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: *“I commissari tecnici”* e le parole: “di direttore tecnico principale”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: *“di commissario capo tecnico”*;
- o) all’articolo 33, comma 1, le parole: “nella qualifica di direttore tecnico principale” sono sostituite dalle seguenti: *“di commissario capo tecnico”*;
- p) alla rubrica del titolo III le parole: “di polizia” sono sostituite dalle seguenti: *“della Polizia di Stato”*;
- q) all’articolo 45, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: *“Gli stessi possono essere altresì componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.”*;
- r) all’articolo 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, primo periodo, le parole: “dei requisiti previsti dal decreto” sono sostituite dalle seguenti: *“dei requisiti previsti dal regolamento”*;



- 2) al comma 2, primo periodo, le parole: "Con il decreto" sono sostituite dalle seguenti: "*Con il regolamento*" e al secondo periodo, le parole: "Con il medesimo decreto sono, altresì, previste" sono sostituite dalle seguenti: "*Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste*";
- 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti a quello del ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".";*
- s) all'articolo 47, comma 1, le parole "di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "*della durata di sei mesi*" e le parole ", finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulle basi di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" sono sopprese;
- t) all'articolo 48, comma 1, le parole "non inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "*non superiore*" e le parole: "con almeno tre e sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "*con almeno tre anni e sei mesi e sette anni e sei mesi*";
- u) all'articolo 52, dopo le parole: "provvede" è inserita la seguente: "anche";
- v) all'articolo 59, comma 1, le parole "e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "*e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonché della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale*";
- z) all'articolo 63, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) secondo periodo, le parole "*Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore,*" sono sopprese e la parola "la" è sostituita dalla seguente: "Ld";
 - 2) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "*Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti criteri di massima.*";



Capo II
Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri

ART. 7
(*Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*)

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 629, comma 1, lettera g), le parole “*maresciallo aiutante per l'Arma dei carabinieri*”, sono sostituite dalle seguenti: “*maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri*”;
 - b) all'articolo 651-bis:
 - 1) al comma 1, lettera c), le parole: “*non direttivi e non dirigenti*”, sono sostituite dalle seguenti: “*degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri*”;
 - 2) il comma 3, è sostituito dal seguente:
“*3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso.*”;
 - c) all'articolo 664, comma 1, lettera b):
 - 1) le parole “*non direttivi e non dirigenti*”, sono sostituite dalle seguenti: “*degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri*”;
 - 2) la parola: “*quarantesimo*” è sostituita da: “*quarantacinquesimo*”;
 - d) all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), le parole “*non direttivi e non dirigenti*”, sono sostituite dalle seguenti: “*degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri*”;
 - e) all'articolo 674, comma 3, la parola “*-logistico*” è eliminata;
 - f) all'articolo 684, comma 1, la parola “*preferenziali*” è eliminata;
 - g) all'articolo 685:
 - 1) al comma 2, lettera b), la parola “*preferenziali*” è eliminata;
 - 2) al comma 3, dopo le parole “*con decreto ministeriale.*” sono infine aggiunte le seguenti: “*Tra i titoli di merito assume rilevanza preferenziale l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale.*”;
 - h) all'articolo 687, comma 2, le parole “*dall'articolo 684*” sono sostituite dalle seguenti: “*dagli articoli 684 e 685*”;
 - i) all'articolo 692:
 - 1) al comma 1 è inserito infine il seguente periodo: “*Tra i titoli di merito assume rilevanza preferenziale l'aver prestato servizio al comando stazione territoriale.*”;
 - 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“*2-bis. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono:*”
 - a) *un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale vice brigadiere del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;*
 - b) *una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accettare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accettare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.*”;



"7.1. Gli appuntati che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4, lettera a), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4 lettera b), bandito nel medesimo anno solare."

- I) all'articolo 707, al comma 1, lettera b), la parola: "superiore" è sostituita con le seguenti: "di secondo grado";
- m) all'articolo 723, il comma 4 è soppresso;
- n) all'articolo 775, al comma 3, le parole: "aggiornamento e" sono sopprese;
- o) all'articolo 778 al comma 1, lettera d), le parole: "aggiornamento e" sono sopprese;
- p) all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola "allievo" è soppressa;
- q) all'articolo 847:
- 1) nella rubrica, la parola: "-logistico" è soppressa;
 - 2) al comma 1, la parola: "-logistico" è soppressa;
- r) all'articolo 1040, comma 1, lettera c), la parola "-logistico" è soppressa;
- s) all'articolo 1051, comma 4, dopo le parole: "pubblicazione del quadro di avanzamento" sono inserite le seguenti "o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri";
- t) all'articolo 1056, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o del Comandante generale per il ruolo appuntati e carabinieri. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel precedente comma 5.";
- u) all'articolo 1059, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
"7-ter. La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel precedente comma 7.";
- v) all'articolo 1062, comma 6-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) le parole: "primi marescialli" sono sostituite dalla seguente: "luogotenenti";
 - 2) dopo le parole: "ordinamenti di Forza armata" sono inserite le seguenti: "o del ruolo normale per l'Arma dei carabinieri.;"
- z) all'articolo 1231, comma 1, dopo le parole: "del ruolo normale", sono inserite le seguenti: "reclutati ai sensi dell'articolo 651-bis, comma 1, lettere a) e c)";
- aa) all'articolo 1294, comma 1, dopo le parole: "comando di stazione" è inserita la seguente: "territoriale";
- bb) all'articolo 1508, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"2. Nel concorso per l'accesso alla banda dell'Arma dei carabinieri, tra i titoli di merito assume rilevanza preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nella specializzazione di musicante.;"
- cc) all'articolo 2196-ter, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.;"



- dd) all'articolo 2196-quater, comma 1, le parole: "non direttivi e non dirigenti" sono sostituite con le seguenti: "degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori,";
- ee) all'articolo 2196-quinquies, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
- 1) "3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 692 banditi fino all'anno 2021.;"
 - 2) "3-ter. Nei concorsi di cui al comma precedente assume rilevanza preferenziale tra i titoli di merito essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo.;"
 - 3) "3-quater. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, ferma restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato.;"
- ff) all'articolo 2206-ter, comma 1, le parole "1° gennaio" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre";
- gg) all'articolo 2212-ter, comma 1, le parole: "c-bis" sono sostituite dalla seguente: "b);"
- hh) all'articolo 2212-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 4, le parole: "periti superiori" sono sostituite dalle seguenti "marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti";
 - 2) al comma 5, le parole: "vice perito, perito e perito capo" sono sostituite dalle seguenti: "maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo";
 - 3) al comma 5-bis, le parole: "periti superiori scelti" sono sostituite con le seguenti: "luogotenenti del ruolo forestale dei periti", le parole: "primo perito superiore" sono sostituite con le seguenti: "carica speciale", e le parole: "primi periti superiori", ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: "luogotenenti con qualifica di carica speciale";
- ii) all'articolo 2212-sexies, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, le parole: "revisore capo" sono sostituite dalla seguente: "brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori";
 - 2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. I brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.";
- ii) all'articolo 2212-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, le parole: "I collaboratori e i collaboratori capo", sono sostituite dalle seguenti: "Gli appuntati e gli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori";
 - 2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. Gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.";
- mm) all'articolo 2212-octies, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, lettera g), le parole "maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza", sono sostituite dalle seguenti: "maresciallo maggiore";
 - 2) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"h) perito superiore scelto: luogotenente.";



- 3) al comma 2, le parole: “*perito superiore scelto*”, sono sostituite dalle seguenti: “*primo perito superiore*” e le parole “*alla qualifica di luogotenente*” sono sostituite dalle seguenti: “*al grado di luogotenente con qualifica di carica speciale.*”;
- nn) all’articolo 2212-*duodecies*, al comma 5, le parole: “, un mese e ventiquattro giorni” sono sostituite dalle seguenti: “e cinque mesi”;
- oo) all’articolo 2212-*terdecies*, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, le parole: “*in misura non superiore a 160 unità annue*”, sono sostituite dalle seguenti: “*equamente per ogni annualità*”;
 - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“*4. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all’organico complessivo degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri di cui al comma 1 del medesimo articolo 800.*”;
 - 3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“*5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori dell’Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento non può superare la consistenza organica fissata dal comma 2 dell’articolo 800.*”;
- pp) all’articolo 2212-*quaterdecies*, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, dopo le parole: “*mediante concorso per titoli dai luogotenenti*”, sono inserite le seguenti: “*dei ruoli degli Ispettori*”, dopo le parole: “*non inferiore a cinquanta anni*” sono infine aggiunte le seguenti: “*e non superiore a 59*”;
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“*1-bis. Nel concorso di cui al comma 1, è prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori.*”;
 - 3) al comma 2, dopo le parole: “*vincitori del concorso*”, sono inserite le seguenti: “*, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale,*”;
 - 4) il comma 3 è soppresso;
- qq) all’articolo 2214-*quater*, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) dopo il comma 14, è inserito il seguente:
“*14-bis. Le previsioni contenute negli articoli 664 e 664-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri.*”;
 - 2) il comma 24 è sostituito dal seguente:
“*24. Per l’anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri può transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.*”;
 - 3) dopo il comma 24, è infine aggiunto il seguente:
“*25. Il personale transitato ai sensi del comma 24:*
 - a) è iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell’ultimo dei parigrado già presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l’ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l’anzianità relativa pregressa;
 - b) frequenta un apposito corso secondo modalità stabilito con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza;
 - c) al termine del corso è assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.”;
- rr) all’articolo 2247-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 8-*bis*, le parole: “*primo perito superiore*” sono sostituite con le seguenti: “*carica speciale*” e le parole: “*periti superiori scelti*” sono sostituite con le seguenti: “*luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell’Arma dei carabinieri*”;



- 2) al comma 9-bis, le parole: “*revisori capo*” sono sostituite con le seguenti: “*brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri*”;
- 3) al comma 10-bis, le parole: “*ai collaboratori capo*” sono sostituite con le seguenti: “*agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri*”;
- 4) al comma 11, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
“l) un luogotenente o un brigadiere capo o un appuntato scelto dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale dei rispettivi ruoli.”
- ss) all’articolo 2247-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) nella rubrica, le parole: “*perito superiore scelto*” sono sostituite dalle seguenti: “*luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri*”;
 - 2) al comma 1, le parole: “*periti superiori*” sono sostituite con le seguenti: “*marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri*”;
 - al comma 2, le parole: “*perito superiore scelto*” sono sostituite con le seguenti: “*luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri*”, le parole: “*periti superiori*” sono sostituite con le seguenti: “*marescialli maggiori*”;
- tt) all’articolo 2247-duodecies, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) nella rubrica, le parole: “*perito superiore*” sono sostituite dalle seguenti: “*maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri*”;
 - 2) al comma 1, le parole: “*perito superiore*” sono sostituite con le seguenti: “*maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri*”;
 - 3) al comma 1, lettera a), la parola: “*periti*” è sostituita con la seguente: “*marescialli*”;
 - 4) al comma 1, lettera b), la parola: “*periti*” è sostituita con la seguente: “*marescialli*”;
 - 5) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: “*periti*” è sostituita con la seguente: “*marescialli*”;
 - 6) al comma 1, lettera b), numero 2), la parola: “*periti*” è sostituita con la seguente: “*marescialli*”;
 - 7) al comma 2, la parola: “*periti*” è sostituita con la seguente: “*marescialli*”;
- uu) all’articolo 2252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l’armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 1295-bis, comma 3, per l’anno 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/32 della dotazione organica del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 2, per gli anni 2025 e 2026 in misura non superiore a 1/13 della medesima dotazione organica e, per l’anno 2027, in misura non superiore a 1/18.”
 - 2) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
“9-bis. Il periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento previsto dall'articolo 1294 viene considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali.”;
“9-ter. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili, nonché, alla medesima data, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo Forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente, ferme restando le modalità e i termini previsti



dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis, 2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter.”;

vv) all'articolo 2253-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 10, lettera b), le parole: “*revisore capo*” sono sostituite con le seguenti: “*brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri*”;
- 2) al comma 10, lettera b), numero 2), dopo le parole: “*per l'anno 2018, i*” sono inserite le seguenti: “*brigadieri, già*”;
- 3) al comma 10, lettera b), numero 3), dopo le parole: “*per l'anno 2019, i*” sono inserite le seguenti: “*brigadieri, già*”;
- 4) al comma 10, lettera b), numero 4), la parola: “*revisor*” è sostituita con la seguente: “*brigadieri*”;
- 5) al comma 10, lettera b), numero 5), la parola: “*revisor*” è sostituita con la seguente: “*brigadieri.*”;

zz) all'articolo 2253-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) nella rubrica, le parole: “*e di revisore capo qualifica speciale*” sono soppresse;
- 2) al comma 4, lettera a), numero 5), dopo le parole: “*31 dicembre 2016*” sono inserite le seguenti: “*e i brigadieri promossi brigadieri capo ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1*”;
- 3) al comma 4, lettera b), numero 2), dopo le parole: “*per l'anno 2018, i*” sono inserite le seguenti: “*brigadieri capo, già*”;
- 4) al comma 4, lettera b), numero 3), dopo le parole: “*per l'anno 2019, i*” sono inserite le seguenti: “*brigadieri capo, già*”;
- 5) al comma 4, lettera b), numero 4), dopo le parole: “*per l'anno 2020, i*” sono inserite le seguenti: “*brigadieri capo, già*”;
- 6) al comma 4, lettera b), numero 5), le parole: “*revisor capo*” sono sostituite con le seguenti: “*brigadieri capo*”;
- 7) al comma 4, lettera b), numero 6), le parole: “*revisor capo*” sono sostituite con le seguenti: “*brigadieri capo*”;
- 8) al comma 4, lettera b), numero 7), le parole: “*revisor capo*” sono sostituite con le seguenti: “*brigadieri capo*”;
- 9) al comma 4, lettera b), numero 8), le parole: “*revisor capo*” sono sostituite con le seguenti: “*brigadieri capo*”;

aaa) all'articolo 2253-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) nella rubrica, le parole: “*e di collaboratore capo qualifica speciale*” sono soppresse;
- 2) al comma 5, le parole: “*i collaboratori capo*” sono sostituite dalle seguenti: “*gli appuntati scelti, già collaboratori capo*”.
2. Il quadro I della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 – quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 6, 7 e 8, indicate al presente decreto.
3. Il quadro II della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 – quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 9 e 10 indicate al presente decreto.
4. Il quadro III (specchio A) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito, dal 2019, dalla tabella 4 – quadro III (specchio A) di cui alla tabella 11 indicata al presente decreto.
5. Il quadro III (specchi B e C) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 – quadro III (specchi B e C) di cui alle tabelle 12 e 13 indicate al presente decreto.
6. Il quadro IX della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 – quadro IX di cui alla tabella 14 indicata al presente decreto.
7. Il quadro X della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 – quadro X di cui alla tabella 15 indicata al presente decreto.
8. Il quadro XI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 – quadro XI di cui alla tabella 16 indicata al presente decreto.



Capo III
Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza

ART. 8

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 4:
 - 1) al comma 2-bis, è aggiunto, infine, il seguente periodo: *"Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."*;
 - 2) al comma 2-ter:
 - 2.1) alla lettera b), dopo le parole: "sanzioni penali" sono aggiunte le seguenti: *"per delitto non colposo"*;
 - 2.2) la lettera c) è abrogata;
 - 3) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: *"2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-bis."*;
 - b) all'articolo 6, comma 1, lettera f), dopo la parola: "secondaria" sono aggiunte le seguenti: *"di secondo grado"* e le parole: "del diploma universitario" sono sostituite dalle seguenti: *"della laurea"*;
 - c) all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), le parole: "dal servizio" sono sostituite dalle seguenti: *"dall'impiego"*;
 - d) all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: "dal servizio" sono sostituite dalle seguenti: *"dall'impiego"*;
 - e) all'articolo 18:
 - 1) al comma 3-bis, è aggiunto, infine, il seguente periodo: *"Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."*;
 - 2) al comma 3-ter:
 - 2.1) alla lettera b), dopo le parole: "sanzioni penali" sono aggiunte le seguenti: *"per delitto non colposo"*;
 - 2.2) la lettera c) è abrogata;
 - 3) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: *"3-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-bis."*;
 - f) all'articolo 20, comma 1:
 - 1) dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le seguenti: *"in servizio permanente"*;
 - 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: *"non risulti imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione,"*;
 - 3) alla lettera e), le parole: "dal servizio" sono sostituite dalle seguenti: *"dall'impiego"*;
 - g) all'articolo 21:

- 1) al comma 2, lettera c), le parole: “, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione” sono sostituite dalle seguenti: “*nel periodo corrispondente a un quinto della durata dei corsi di formazione di cui all'articolo 27*”;
- 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. *La nomina a vincitore di concorso è revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato è comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, è utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione è pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.*”;
- h) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: “lettere a) e b),” sono inserite le seguenti: “*se in servizio permanente,*”;
- i) all'articolo 28:
 - 1) al comma 2:
 - 1.1) alla lettera c), le parole: “dai corsi per più di trenta giorni, anche se non continuativi,” sono sostituite dalle seguenti: “*dalle attività didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quinto delle rispettive durate,*”;
 - 1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “*c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.*”;
 - 2) al comma 3, il primo periodo è soppresso e le parole: “I medesimi, peraltro,” sono sostituite dalle seguenti: “*I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà*”;
- l) all'articolo 34:
 - 1) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*”;
 - 2) al comma 5-bis:
 - 2.1) alla lettera b), dopo le parole: “*sanzioni penali*” sono aggiunte le seguenti: “*per delitto non colposo*”;
 - 2.2) la lettera c) è abrogata;
 - 3) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: “*5-bis. 1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 5-bis, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 5-bis, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5.*”;
- m) all'articolo 35, comma 1, lettera b):
 - 1) al numero 1), dopo le parole: “*brigadieri capo*” sono aggiunte le seguenti: “*in servizio permanente*”;
 - 2) al numero 2), dopo le parole: “*appuntati e finanzieri*” sono aggiunte le seguenti: “*in servizio permanente*”;
- n) all'articolo 36:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1) alla lettera a):
 - 1.1.1.) i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: “*4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano*



- successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;*
- 5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;”;*
- 1.1.2) numero 7), le parole: “dal servizio” sono sostituite dalle seguenti: “*dall'impiego*”;
- 1.1.3) dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: “*7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;*”;
- 1.2) alla lettera b), numero 4), dopo le parole: “o condannato ovvero” è aggiunta la seguente: “*non*”;
- 2) al comma 5, lettera a):
- 2.1) al numero 1), la parola: “quadriennio” è sostituita dalla seguente: “*triennio*”;
- 2.2) il numero 4) è sostituito dal seguente: “*4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;”;*
- 2.3) al numero 6), le parole: “dal servizio” sono sostituite dalle seguenti: “*dall'impiego*”;
- 2.4) dopo il numero 8) è inserito il seguente: “*8-bis) siano riconoscibili in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;*”. Conseguentemente, al numero 8), è sostituito, in fine, il punto fermo “.” con il punto e virgola “,”;
- 3) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: “*5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).*
- 5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).*”
- o) all'articolo 44:
- 1) al comma 3, le parole: “finali del corso” sono sostituite dalle seguenti: “*del biennio*”;
- 2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: “*3-bis. Le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.*
- 3-ter. Alla data in cui ha termine il ciclo formativo, i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali.”;*
- 3) al comma 4, le parole: “del primo e del secondo” sono sostituite dalle seguenti: “*di ciascun*”;
- 4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: “*4-bis. Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo formativo è nuovamente iscritto in ruolo secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario, determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso.*
- 4-ter. Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio è nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso.”;*
- p) all'articolo 45:
- 1) al comma 2:
- 1.1) le parole: “i frequentatori” sono sostituite dalle seguenti: “*gli allievi marescialli*”;
- 1.2) alla lettera d), le parole: “dal corso per più di novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “*, per singolo anno di corso, più di novanta giorni*”;



- 1.3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “*d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.*” Conseguentemente, alla lettera d), è sostituito, in fine, il punto fermo “.” con il punto e virgola “;”;
- 2) al comma 3, il primo periodo è soppresso, le parole: “Essi, però,” sono sostituite dalle seguenti: “*I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà*” e le parole: “il primo e il secondo” sono sostituite dalle seguenti: “*il primo o il secondo*”;
- 3) al comma 4, le parole: “1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “*1 e 2*”;
- q) all’articolo 48, comma 1, le parole: “Per lo” sono sostituite dalle seguenti “*Per l’avvio e lo*” e dopo le parole: “le disposizioni di cui agli articoli” sono aggiunte le seguenti: “*21, comma 2-bis*,”;
- r) all’articolo 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “*1-bis. Il personale con anzianità 1° gennaio è inserito nell’aliquota formata al 31 dicembre antecedente.*”;
- s) all’articolo 55, comma 4, le parole: “nella prima aliquota utile di valutazione” sono soppresse, le parole: “con riferimento all’” sono sostituite dalla seguente: “*nell’*” e le parole: “sede di” sono sostituite dalla seguente: “*medesima*”;
- t) all’articolo 68, comma 1, la parola: “*35*” è sostituita dalla seguente: “*40*”;
- u) dopo l’articolo 80-bis è inserito il seguente: “*80-ter. Il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell’ultimo ciclo, l’anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.*

ART. 9

(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69)

1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’articolo 5:
 - 1) al comma 1, lettera g-sexies, le parole: “dal servizio” sono sostituite dalle seguenti: “*dall’impiego*;”
 - 2) al comma 2, le parole: “i diplomi di laurea” sono sostituite dalle seguenti: “*le lauree specialistiche o magistrali*;”
 - b) all’articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: “del diploma” sono soppresse e la parola: “*previsto*” è sostituita dalla seguente: “*prevista*;”
 - c) all’articolo 6-ter:
 - 1) alla rubrica, le parole: “comparti speciale e aeronavale” sono sostituite dalle seguenti: “*comparto speciale*;”
 - 2) al comma 1, le parole: “del diploma” sono soppresse e la parola: “*previsto*” è sostituita dalla seguente: “*prevista*;”
 - 3) al comma 2, le parole: “comparti speciale o aeronavale” sono sostituite dalle seguenti: “*comparto speciale*;”
 - 4) al comma 4, le parole “, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza,” sono soppresse e le parole: “comparto aeronavale” sono sostituite dalle seguenti: “*comparto speciale*;”
 - d) all’articolo 9:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*I. L’accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in*



possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di età. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di età di cui al presente comma è elevato a 45 anni.”;

- 2) al comma 2, dopo le parole: “nell’ordine della graduatoria stessa.” sono aggiunte le seguenti: *“Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.”;*
- e) all’articolo 11:
- 1) al comma 1:
 - 1.1) primo periodo, le parole: “dell’Accademia del ruolo normale” sono sostituite dalla seguente: *“ufficiali”*;
 - 1.2) secondo periodo, le parole: “All’atto” sono sostituite dalle seguenti: *“Ai fini”* e dopo le parole: “che assorbe quella da espletare” sono aggiunte le seguenti: *“e decorre dalla stessa data di nomina”*;
 - 2) al comma 2, le parole: *“Gli ufficiali”* sono sostituite dalle parole: *“Gli allievi ufficiali”*, dopo le parole: *“6-ter”* è soppressa la virgola “,” e dopo le parole: *“corso di formazione”* sono aggiunte le seguenti: *“ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso”*;
 - 3) al comma 2-bis, dopo le parole: *“Gli ufficiali”* è aggiunta la parola: *“allievi”* e dopo le parole: *“corso di formazione”* sono aggiunte le seguenti: *“ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso”*;
 - 4) al comma 6, dopo le parole: *“comma 4”* è soppressa la virgola “,” e le parole: *“Ministero delle finanze”* sono sostituite dalle seguenti: *“Ministro dell’economia e delle finanze”*;
- f) all’articolo 28, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: *“c-bis) nell’anno in cui è previsto il conferimento della promozione al grado superiore, i colonnelli del comparto aeronavale.”*. Conseguentemente, alla lettera c), è sostituito, in fine, il punto fermo “.” con il punto e virgola “;”;
- g) all’articolo 30, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: *“4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non è computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.”*;
- h) alla tabella 1:
 - 1) alla colonna 4, denominata “Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta”, la parola “6” in corrispondenza del grado di tenente colonnello è sostituita dalla seguente: “7”. Conseguentemente:
 - 1.1) alla nota (f), le parole: *“con 4 e 5 anni”* sono sostituite dalle seguenti: *“4, 5 e 6 anni”*;
 - 1.2) alla nota (g), le parole: *“6, 7 e 8 anni”* sono sostituite dalle seguenti: *“7 e 8 anni”*;
 - 2) alla colonna 6:
 - 2.1) nell’intestazione, le parole: *“in valutazione”* sono sostituite dalle parole: *“di valutazione”*;
 - 2.2) primo periodo, dopo le parole: *“Tre anni di cui almeno due in comando”* sono aggiunte le seguenti: *“di reparto”* e le parole: *“di reparto”* sono soppresse;
 - 2.3) secondo periodo, dopo le parole: *“Due anni di comando”* sono aggiunte le seguenti: *“di reparto”* e le parole: *“di reparto”* sono soppresse;
 - 3) alla colonna 7, denominata “Promozioni al grado superiore”, le parole: “12” in corrispondenza del grado di tenente colonnello sono sostituite, nell’ordine, dalle seguenti: “15” e “9”. Conseguentemente:
 - 3.1) alla nota (i), la parola: *“2023”* è sostituita dalla seguente: *“2019”*;



- 3.2) la nota (l) è sostituita dalla seguente: “*Ciclo di due anni: 5 promozioni nel 1° anno, 4 promozioni nel 2° anno*”;
- 4) alle note (n) e (o), le parole: “, nell’ordine, delle vacanze disponibili nei singoli comparti e, a seguire,” sono soppresse;
- 5) alla nota (1), secondo alinea, le parole: “territoriale ovvero dal comando di reparto aeronavale” e la parola: “direttivi” sono soppresse;
- 6) alla nota (2), le parole: “territoriale o speciale” sono soppresse e dopo le parole: “qualora il comando” sono aggiunte le seguenti: “*di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale*”;
- 7) alla nota (3), la parola: “territoriale” è sostituita dalle seguenti: “*di reparto*”;
- 8) alla nota (4), dopo le parole: “in aggiunta al” sono inserite le seguenti: “*periodo minimo di*”;
- i) alla tabella 4, alla colonna denominata “Organico”, dopo la parola: “252” sono aggiunte le seguenti: “(c-bis)”. Conseguentemente nelle note, dopo la lettera (c), è aggiunta la seguente: “*(c-bis) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.*”;
- l) alla tabella 5, colonna 3, la parola: “60” in corrispondenza del grado di sottotenente è soppresa.

ART. 10 (Altre modifiche normative)

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189:
 - a) all’articolo 4:
 - 1) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “*Il Comandante generale è collocato in soprannumero agli organici. Qualora alla data di entrata in vigore del presente comma si determini una vacanza nel grado di generale di corpo d’armata, la stessa è colmata, con la medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.*”;
 - 2) al quarto comma, le parole: “dell’articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*dell’articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*”;
 - b) l’articolo 12 è abrogato.
2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
 - a) all’articolo 2136, al comma 1:
 - 1) la lettera “b)” è sostituita dalla seguente: “*b) le sezioni III e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l’articolo 899*”;
 - 2) le lettere “g-bis)”, “g-ter)”, “h)” e “i)” sono abrogate;
 - 3) dopo la lettera “m)” è aggiunta la seguente: “*m-bis) l’articolo 923,*”;
 - 4) la lettera “n)” è sostituita dalla seguente: “*gli articoli 931 e 932*”;
 - 5) dopo la lettera: “o)” è aggiunta la seguente: “*o-bis) gli articoli 946, 957 e 960,*”;
 - b) all’articolo 2140, comma 4, la parola: “trentaquattresimo” è sostituita dalla seguente: “*trentasettesimo*”;
 - c) all’articolo 2145, comma 2, dopo le parole: “Comandante generale” sono aggiunte le seguenti: “*nonché il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79*”.



Capo IV
Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

ART. 11

(Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443)

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4, comma 4, le parole "tabelle di consegna" sono sostituite dalle seguenti "*disposizioni di servizio*";
 - b) all'articolo 25, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4bis. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso."
 - c) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore," sono inserite le seguenti "*secondo l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso*".
 - d) all'articolo 46-bis:
 - 1) al comma 1, le parole "fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore" sono sostituite dalle seguenti "*fino alla qualifica di commissario capo*";
 - 2) al comma 2, primo periodo, le parole "con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore" sono sostituite dalle seguenti "*dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario*";
 - 3) al comma 2, secondo e quarto periodo, dopo le parole "Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria" sono inserite le seguenti "*o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità*";
 - e) all'art. 47-bis:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente "*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile*";
 - 2) al comma 1, le parole "fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore" sono sostituite dalle seguenti "*fino alla qualifica di commissario capo*";
 - 3) al comma 2, le parole "con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore" sono sostituite dalle seguenti "*commissario coordinatore penitenziario*";
 - 4) al comma 3, le parole, "fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore" sono sostituite dalle seguenti "*fino alla qualifica di commissario capo*";
 - 5) al comma 4, le parole "con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore" sono sostituite dalle seguenti : "*dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario*";
 - 6) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal dirigente competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
 - 4-ter. *Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal direttore*



generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.”;

f) All'articolo 48-bis:

- 1) la rubrica è così sostituita “*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni*”;
- 2) al comma 1:
 - a) le parole: “fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore” sono sostituite dalle seguenti: “*fino alla qualifica di commissario capo*”;
 - b) dopo le parole: “istituti penitenziari” sono inserite le seguenti: “*e gli istituti penali per minorenni*”;
 - c) dopo le parole: “direttore dell’istituto” sono inserite le seguenti: “*o dal direttore del centro di giustizia minorile*”;
 - d) dopo le parole: “provveditore regionale competente” sono inserite le seguenti: “*o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile*”;
- 3) al comma 2:
 - a) le parole: “con qualifica di primo dirigente” sono sostituite dalle seguenti: “*dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario*”;
 - b) dopo le parole: “istituti penitenziari” sono inserite le seguenti: “*e gli istituti penali per minorenni*”;
 - c) prima delle parole: “provveditore regionale competente” è inserita la seguente: “*rispettivamente*”;
 - d) dopo le parole: “provveditore regionale competente” sono inserite le seguenti: “*o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile*”;
 - e) dopo le parole: “capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria” sono inserite le seguenti: “*o capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità*”.

ART. 12

(Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162)

1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “*d) ruoli dei funzionari tecnici*”;
 - b) all’articolo 15, comma 2, lettera e) le parole “sostituto direttore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “*sostituto commissario tecnico*”;
 - c) all’articolo 22-bis:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Promozione a sostituto commissario tecnico*”;
 - 2) ai comuni 1 e 3 le parole: “sostituto direttore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “*sostituto commissario tecnico*”;
 - d) all’articolo 24:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Ruolo dei funzionari tecnici*”;
 - 2) al comma 1 le parole: “ruolo dei direttori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “*ruolo dei funzionari tecnici*”;
 - 3) al comma 2 le lettere b), c) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:
“*b) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;*
“*c) commissario tecnico capo;*
“*d-bis) direttore tecnico superiore*”;

- e) all'articolo 25, commi 1 e 4 le parole: "ruoli dei direttori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "ruoli dei funzionari tecnici";
 - f) all'articolo 26:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Accesso ai ruoli dei funzionari tecnici";
 - 2) al comma 1 le parole: "ruolo dei direttori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo dei funzionari tecnici";
 - g) all'articolo 27:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici";
 - 2) al comma 1 e comma 3 le parole: "direttori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "commissari tecnici";
 - 3) al comma 3 le parole: "direttore tecnico capo" sono sostituite dalle seguenti: "commissario tecnico capo";
 - h) all'articolo 30, comma 1 le parole: "direttore tecnico capo" sono sostituite dalle seguenti: "commissario tecnico capo";
 - i) all'articolo 30-bis :
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Promozione a direttore tecnico superiore";
 - 2) al comma 1 le parole: "direttore tecnico coordinatore superiore" è sostituita dalle seguenti: "direttore tecnico superiore";
 - l) all'articolo 32, commi 2 e 4 le parole: "direttori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "funzionari tecnici";
 - m) all'articolo 34, commi 1 e 6 le parole: "direttori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "funzionari tecnici";
 - n) all'articolo 34, comma 5, le parole: "dei revisori" sono sostituite dalle seguenti: "dei sovrintendenti".
2. La "TABELLA A" e la "TABELLA B", indicate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono sostituite, rispettivamente, dalla "TABELLA 17" e dalla "TABELLA 18", indicate al presente decreto.

ART. 13

(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 7, comma 6:
 - 1) dopo le parole: "è ammesso a partecipare il personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo," sono sostituite dalle seguenti: "è ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo degli ispettori,";
 - 2) prima delle parole: "è riservato ai sostituti commissari" sono inserite le seguenti: "del contingente del ruolo degli ispettori";
 - b) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo".



Capo V
Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

ART. 14

(Modifiche all'articolo 2 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. All'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la lettera b), è inserita la seguente: “*b-bis) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a) e b), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Per i concorsi di cui alla lettera a), con il medesimo decreto sono altresì stabilite le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, in deroga al decreto del Ministro dell'interno richiamato dalla stessa lettera a};*”;
- b) alla lettera c), dopo le parole: “alla data del 31 dicembre di ciascun anno,”, sono inserite le seguenti: “*fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2017 destinati al concorso ivi previsto*”;
- c) alla lettera d), dopo le parole: “riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) del decreto n. 335 del 1982”, sono inserite le seguenti: “*nonché di altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c)*”, e dopo il primo periodo è inserito il seguente “*Gli eventuali posti non coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli previsti per il secondo concorso di cui alla lettera c), n.1).*”;
- d) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
“*d-bis) i vincitori del primo concorso di cui alla lettera c), e del concorso di cui alla lettera d), sono nominati vice ispettori con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto anche con modalità telematiche, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine:*
1) *i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera c), n. 1), rientranti nella riserva prevista per i sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017;*
2) *i vincitori del concorso di cui alla lettera d);*
3) *i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera c), n. 1), non rientranti nella riserva di cui al numero 1 della presente lettera;*
4) *i vincitori del concorso per titoli di servizio ed esame della prima annualità di cui alla lettera c), n. 2);*
d-ter) i vincitori dal secondo al settimo concorso di cui alla lettera c), sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime modalità di quello di cui alla lettera d-bis);
d-quater) le modalità attuative delle lettere d-bis) e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla lettera d), ultimo periodo, comprese quelle di svolgimento del corso di formazione;”;
- e) alla lettera n), dopo le parole: “ai fini dell'accesso alla qualifica,” sono inserite le seguenti: “*con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonché*”;



- f) alla lettera t), n. 2), dopo le parole: "per la copertura delle altre 300 unità," sono inserite le seguenti: "*nonché di quelle di cui al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura concorsuale ivi prevista*," le parole "di cui all'articolo 14" sono sostituite dalla seguenti: "di cui all'articolo 16", e le parole: "di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi";
- g) alla lettera u), dopo le parole "ivi previsto;" sono inserite le seguenti: "e il dieci per cento dei posti è riservato al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatori del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, in possesso della laurea triennale prevista per l'accesso alla qualifica di vice commissario, ovvero di quella magistrale o specialistica prevista in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;";
- h) la lettera bb) è sostituita dalla seguente: "bb) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo abbiano già frequentato e di quelli che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia;";
- i) alla lettera cc), sono aggiunti i seguenti periodi: ". Il 107° corso commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. I commissari che abbiano superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019 e, con la medesima decorrenza, i commissari, previa valutazione positiva di cui al terzo periodo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la qualifica di commissario capo.".
- l) alla lettera ff), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al n. 2), le parole: "e si attribuisce per non più di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni";
 - 2) dopo il n. 2), è inserito il seguente: "2-bis) per le promozioni a primo dirigente, nella fase transitoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al n. 2) è assegnato nella misura di punti 6 già dalla prima ammissione allo scrutinio. Lo stesso coefficiente, per le medesime promozioni, è assegnato, a regime, a tutti i vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio, nella misura di punti due per coloro ammessi a scrutinio con quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vice questore, di punti quattro a quelli con cinque anni e di punti sei a quelli con almeno sei anni. Il medesimo coefficiente è assegnato, per le promozioni a dirigente superiore, ai primi dirigenti ammessi a scrutinio, nella misura di punti due per coloro ammessi a scrutinio con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente, di punti quattro a quelli con sei anni e di punti sei a quelli con almeno sette anni.";
- m) alla lettera ii), n. 7), le parole: "allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337," sono soppresse;
- n) alla lettera ll), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale*";
- o) dopo la lettera mm), sono inserite le seguenti:



- "mm-bis) fermi restando i posti disponibili al 31 dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del medesimo decreto n. 337 del 1982, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si provvede attingendo dagli idonei della graduatoria del concorso di cui alla lettera mm), ovvero, in via subordinata, per i posti residui, mediante un altro concorso da bandire entro il 30 aprile del 2019;*
- mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle lettere mm) ed mm-bis), sono nominati vice ispettori tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui all'articolo 25-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. Ai vincitori del concorso di cui alla lettera mm), per effetto dell'impiego degli idonei del concorso di cui alla lettera mm-bis), si applica la medesima decorrenza giuridica ed economica prevista per i vincitori del concorso di cui alla stessa lettera mm-bis). I rispettivi corsi di formazione, svolti anche con modalità telematiche, hanno una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;*
- mm-quater) le modalità attuative di cui alle lettere mm-bis) e mm-ter), sono stabilite con il medesimo decreto di cui alla lettera oo);";*
- p) alla lettera nn), le parole: "vice direttore tecnico", "direttore tecnico", "direttore tecnico principale", sono sostituite, rispettivamente, con "vice commissario tecnico", "commissario tecnico", "commissario capo tecnico";
 - q) alla lettera vv), dopo le parole: "ai fini dell'accesso alla qualifica," sono inserite le seguenti: "con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonché";
 - r) la lettera iii) è sostituita dalla seguente: "iii) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh), frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che lo abbiano già frequentato,";
 - s) alla lettera lll), le parole "i direttori tecnici capo" sono sostituite con le seguenti: "i direttori tecnici superiori", e le parole: "e nel ruolo dei direttori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "dei funzionari tecnici di Polizia";
 - t) la lettera rrr) è sostituita dalla seguente: "rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp), secondo periodo, e qqq), frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo abbiano già frequentato,";
 - u) alla lettera sss), le parole "i medici capo" sono sostituite con le seguenti: "i medici superiori"; le parole "e nel ruolo professionale dei sanitari" sono sopprese;
 - v) dopo la lettera ttl) è inserita la seguente:
"ttt-bis) al personale destinatario delle riserve di posti di cui all'articolo 46, comma 2 bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il primo concorso non si applica il limite di età ivi previsto e due posti per l'accesso alla qualifica di medico veterinario sono riservati al personale della Polizia di Stato, in possesso del previsto titolo di studio, con una esperienza nel settore non inferiore a dieci anni,";
 - z) dopo la lettera vvv) è inserita la seguente: "vvv-bis) "gli orchestrali ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quella individuata nella tabella 8 allegata al presente decreto, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla qualifica di orchestrale primo livello,";



aa) dopo la lettera *aaaa*), sono aggiunte le seguenti:

"aaaa-bis) entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 è bandito un concorso interno, per titoli, riservato al personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ai fini del transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e dell'assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo. Il transito è disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilità di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;

aaaa-ter) entro il 30 giugno 2019 è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;

aaaa-quater) entro il 30 giugno 2019, è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

*aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative dei concorsi di cui alle lettere *aaaa-bis*, *aaaa-ter* e *aaaa-quater*) e *aaaa-quinquies*), compresa l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche, nonché la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera *aaaa-bis*)."*

ART. 15

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"I-bis. Il comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazione, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è sostituito dal seguente: "2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 12 ottobre 2007, n. 124, nonché dagli articoli 12 e 44, comma 4, della medesima legge, la dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è incrementata di cinque unità.";

b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, fermo restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato.";

- c) al comma 15, è aggiunto il seguente periodo: *"Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inherente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico".*

ART. 16

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla rubrica, dopo la parola: "transitorie" sono aggiunte le seguenti: "e finali";
 - b) al comma 23, dopo le parole: "dall'articolo 35" sono aggiunte le seguenti: "e 37, comma 6," e la parola: "ispettori" è sostituita dalle seguenti: "allievi marescialli";
 - c) dopo il comma 23 all'ulteriore comma "23" la numerazione del medesimo è sostituita con la seguente: "24";
 - d) al comma 30, dopo le parole: "sono ammessi" sono inserite le seguenti: "se in servizio permanente," e le parole: "ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29," sono soppresse;
 - e) al comma 47, lettera b), dopo le parole: "1° luglio 2010" sono aggiunte le seguenti: ". Per il medesimo anno, il numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, è incrementato di n. 1 unità";
 - f) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "60-bis. Il personale del Corpo della guardia di finanza non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto, ovvero nominato, per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, da individuare compatibilmente con il grado rivestito e con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.

60-ter. Entro il 31 dicembre 2019 è bandito, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, un concorso straordinario per il ruolo esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. L'accesso al concorso è consentito, senza limiti di età, ai militari in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. Le prove d'esame consistono nell'esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di musica e in una prova culturale sulle nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato. La commissione esaminatrice del concorso è costituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto

del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. I vincitori di concorso sono inquadrati, in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della Banda della Guardia di finanza e prescindendo dalla qualificazione strumentale, nella terza parte B di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.

60-quater. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con riferimento alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.”.

ART. 17

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

- 1) alla lettera b) le parole “da attivare entro il 30 giugno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “*da attivare entro il 30 ottobre 2019*”;
- 2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

“b-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 novembre di ciascun anno, ad eccezione che per i posti relativi all'anno 2017 il cui termine è fissato al 30 settembre 2019, con modalità, procedure e criteri analoghi a quelli stabiliti con il decreto del Capo del Dipartimento 29 novembre 2017, previsti in attuazione della precedente lettera b) del presente comma 8, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 16, comma 1, lettere a) e b)”;

“b-ter. Per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a), b) e b-bis il corso di formazione professionale ha durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento”;

b) al comma 14, alla lettera b):

- 1) le parole “per una sola volta, per 50 posti” sono sostituite dalle seguenti: “*per una sola volta, per 80 posti*” e le parole: “Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3” sono sostituite dalle seguenti: “*Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell' articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*”;

- 2) alla lettera c) le parole “di sei mesi” sono sostituite dalle seguenti “*non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi*”;

c) dopo il comma 22, è inserito il seguente:

“22-bis. Fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” 18 marzo 2003, n. 22 e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero



della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo di studio individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146";

- d) al comma 25, dopo le parole: "ai fini dell'accesso alla qualifica," sono inserite le seguenti: "*con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017*";
- e) al comma 28, le parole "A decorrere dal primo gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "*Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023*";
- f) dopo il comma 32 inserito il seguente:
"32-bis. L'Amministrazione penitenziaria, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento professionale della stessa, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, fermo restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato";
- g) dopo il comma 34 è inserito il seguente:
"34-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo."

2. *Le disposizioni introdotte dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione professionale in atto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto".*

ART. 18

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, secondo paragrafo, dopo le parole: "*con più di diciotto anni*" sono inserite le seguenti: "*ovvero del vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitré anni*";
- b) al comma 4, la parola: "1820-bis," è soppressa;
- c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018 che, all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianità di servizio superiore a tredici anni e inferiore a diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel livello retributivo di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale";
- d) al comma 21, le parole: "apicale del ruolo di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "*di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza*";
- e) al comma 26, le parole: "di cui all'articolo 1084", sono sostituite dalle seguenti: "*di cui agli articoli 920, comma 1, e 1084*";
- f) dopo il comma 27, è inserito il seguente:



"27-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità dell'Arma dei carabinieri, le promozioni eventualmente conferite per effetto dell'articolo 1089, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nelle dotazioni organiche del grado in cui deve essere effettuata la promozione.";

a) al comma 30, lettera d), dopo la parola "articoli" è inserita la seguente: "11,".

Art. 19

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 46, commi 5 e 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è aggiunto il seguente periodo: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma."

Art. 20

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "*2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.*".

Art. 21

Modifiche alle tabelle allegate al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. Alla TABELLA G, allegata al decreto, le parole "Articolo 46" sono sostituite dalle seguenti: "Articolo 45".

Art. 22

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, pari a 508.961 euro per l'anno 2018, a 1.005.629 euro per l'anno 2019, a 923.613 euro per l'anno 2020, a 1.032.429 euro per l'anno 2021, a 789.425 euro per l'anno 2022, a 702.360 euro per l'anno 2023, a 723.419 euro per l'anno 2024, a 1.015.370 euro per l'anno 2025, a 816.467 euro per l'anno 2026, a 1.100.429 euro per l'anno 2027 e in 730.884 euro a decorre dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, derivanti dall'applicazione al personale delle Forze armate dell'articolo 19, comma 1, lettera c) e definiti ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano ad euro 277.874 per l'anno 2018, in euro 306.088 per l'anno 2019, in euro 156.567 per l'anno 2020 e in euro 40.682 per l'anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,



TABELLE ALLEGATE AL CAPO I (POLIZIA DI STATO)

TABELLA 1
(Articolo 2, comma 2)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, recante: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".

"TABELLA A"

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONE
Carriera dei funzionari di Polizia			
<i>C</i>	Dirigente generale di pubblica sicurezza	32	Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.
<i>D</i>	Dirigente superiore	195	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
<i>E</i>	Primo dirigente	709 <i>(628 a decorrere dal 1 gennaio 2027)</i>	Vicario del questore; dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali.
	Vice questore e Vice questore aggiunto	1595 <i>(1.295 a decorrere dal 1 gennaio 2027)</i>	Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure, nonché di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di



pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente o dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale o ufficio di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza; direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali.

Commissario capo	1.969
Commissario	(1.550 a decorrere dal 1 gennaio 2027)
Vice Commissario	
Dotazione complessiva	4.500
Carriera funzionari	(3.700
	<i>a decorrere dal 1 gennaio 2027)</i>
Ruolo degli ispettori	
Vice ispettore	17.901
	18.611 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)
Ispettore	
Ispettore capo	
Ispettore superiore- sostituto ufficiale di p.s.	
Sostituto commissario- sostituto ufficiale di pubblica sicurezza	5.900
Dotazione complessiva ispettori	23.801
	24.511 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)
Ruolo dei sovrintendenti	21.562
	(24.000 a decorrere dal 1 gennaio 2021)
Vice sovrintendente	



Sovrintendente

Sovrintendente capo

Ruolo degli agenti e assistenti	50.353"
Agente	
Agente scelto	
Assistente	
Assistente capo	



TABELLA 2
(*Articolo 3 comma 2*)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica".

"TABELLA A"

RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI

Agente Tecnico	n. 1.905 (1.000 a decorrere dal 1 gennaio 2027)
Agente Tecnico Scelto	
Assistente Tecnico	

Assistente Tecnico Capo

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI

Vice Sovrintendente Tecnico	n. 1.838 (852 -- a decorrere dal 1 gennaio 2027)
Sovrintendente Tecnico	

Sovrintendente Tecnico Capo

RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI

Vice Ispettore Tecnico	n. 900
Ispettore Tecnico	
Ispettore Tecnico Capo	
Ispettore Tecnico Superiore	

Sostituto Commissario Tecnico

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

Qualifiche	Ingegneri	Fisici	Chimici	Biologi	Psicologi
Commissario tecnico					
Commissario capo tecnico	70	70 (90)*	23	30 (40)*	25 (50)*
<i>*Incremento delle dotazioni organiche entro il 1 gennaio 2027</i>					

Dirigente generale tecnico*	1*	Direttore centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale
<i>*La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici</i>		
Ruolo Ingegneri		
Qualifica	Posti in organico	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	13	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	25	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di



		particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	102	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Ruolo Fisici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	12	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	20	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	100 (120)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
<i>*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027</i>		
Ruolo Chimici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	2 (4)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	32 (40)*	Vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
<i>*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027</i>		



Ruolo Biologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore		vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
Direttore tecnico capo	34 (40)*	

*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027

Ruolo Psicologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza.
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore		vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di area nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Direttore tecnico capo	35 (60)*	

*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027"



TABELLA 3
(Articolo 3, comma 2)

Sostituisce la Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica"

“TABELLA B”

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia	Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche
Agente	Agente tecnico
Agente scelto	Agente scelto tecnico
Assistente	Assistente tecnico
Assistente capo	Assistente capo tecnico
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente tecnico
Sovrintendente	Sovrintendente tecnico
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo tecnico
Vice ispettore	Vice ispettore tecnico
Ispettore	Ispettore tecnico
Ispettore capo	Ispettore capo tecnico
Ispettore superiore	Ispettore superiore tecnico
Sostituto commissario	Sostituto commissario tecnico
Vice commissario	Commissario tecnico
Commissario	Commissario capo tecnico
Commissario capo	Direttore tecnico capo
Vice questore aggiunto	Direttore tecnico superiore
Vice questore	Primo dirigente tecnico
Primo dirigente	Dirigente superiore tecnico
Dirigente superiore	Dirigente generale tecnico
Dirigente generale	



TABELLA 4
(*Articolo 4, comma 2*)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, recante: "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato".

"TABELLA A"

CARRIERA DEI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 130
Medico principale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità
D	Dirigente superiore medico	11	Consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale; Direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale; responsabile di attività complessa nell'ambito di uffici di particolare rilevanza.
E	Primo dirigente medico	36	Direttore di divisione o di ufficio equiparato nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza e di ufficio di vigilanza periferico; vice direttore di ufficio di vigilanza a livello centrale vice consigliere ministeriale.
	Medico superiore Medico capo	185	Vice direttore di ufficio di rango divisionale o - di ufficio equiparato; direttore di ufficio sanitario periferico; coordinatore di attività sanitaria complessa.

CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI

Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale
Medico veterinario principale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
B	Primo dirigente medico veterinario	1	Vice consigliere ministeriale con funzioni di coordinamento dell'attività medico-veterinaria sul territorio
	Medico veterinario superiore Medico veterinario capo	7	Direttore di ufficio di medicina veterinaria territoriale; coordinatore di attività medico-veterinarie complesse."



TABELLA 5
(Articolo 4, comma 2)

Sostituisce la Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante: "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato".

“TABELLA B

Equiparazione tra le qualifiche del personale della carriera dei funzionari di Polizia e quelle del personale della carriera dei medici di Polizia

Qualifiche del personale della carriera dei funzionari di Polizia	Qualifiche del personale della carriera dei medici di Polizia
Dirigente generale	Dirigente generale medico
Dirigente superiore	Dirigente superiore medico
Primo dirigente	Primo dirigente medico
Vice questore	Medico superiore
Vice questore aggiunto	Medico capo
Commissario capo	Medico principale
Commissario	Medico
Vice commissario	



TABELLE ALLEGATE AL CAPO II (ARMA DEI CARABINIERI)

Sostituisce la tabella 4- Quadro I (specchio A) del decreto legislativo n. 66 del 2010

**TABELLA 6
(Articolo 7, comma 2)**

Tabella 4 - Quadro I (specchio A - anno 2017)

QUADRO NORMATIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI					
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti
<i>1</i>	2	3	4	5	6
Generale di Corpo d'Armata	10 (a)	-	-	-	-
Generale di Divisione	22	scelta	3	-	-
Generale di Brigata	64	scelta	4	-	-
Colonnello	370	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)
Tenente Colonnello	1182	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano
Maggiore	437	anzianità	-	5	-
Capitano	700	anzianità	-	7	-
Tenente	404	anzianità	-	4	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale
Sottotenente	202	anzianità	-	2	Superare corso applicativo

Volume organico complessivo 3391 unità.

Alimentazione ai sensi dell'art. 651 bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.



- a) dal 2018, il Comandante Generale è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
- b) a partire dal 2018, ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
- c) a partire dal 2018, ciclo di 4 anni: 4 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
- d) a decorrere dall'aliquota di valutazione fornita per l'anno 2007;
- e) a partire dal 2018, ciclo di 6 anni: 7 promozioni il 1° anno; 8 promozioni il 2°, 3°, 4°, 5° e 6° anno;
- f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
- g) a partire dal 2018. Nel numero delle promozioni tabellari indicare, dovranno essere ricompese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'art.1072 bis COM.



TABELLA 7
(Articolo 7, comma 2)

Sostituisce la tabella 4- Quadro I (specchio B) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro I (specchio B - anno 2022)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI						
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
1	2	3	4	5	6	8
Generale di Corpo d'Armata	10 (a)	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	22	scelta	3	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	67	scelta	4	-	-	4 o 3 (c)
Colonnello	390	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	8 o 9 (e)
Tenente Colonnello	1159	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	35 (g)
Maggiore	437	scelta	4	-	-	-
Capitano	700	scelta	6	9	-	88 (i)
Tenente	404	anzianità	-	4	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	202	anzianità	-	2	Superare corso applicativo o	-
					applicativo	-

Volume organico complessivo 3391 unità

Alimentazione ai sensi dell'art.651 bis del decreto legislativo n.66 del 2010.



- a) il Comandante Generale è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
- b) a partire dal 2022, ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
- c) a partire dal 2022, ciclo di 4 anni: 4 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
- d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;
- e) a partire dal 2022, ciclo di 5 anni: 8 promozioni il 1°, 2°, 3° e 4° anno; 9 promozioni il 5° anno;
- f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
- g) a partire dal 2022. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'art.1072 bis COM;
- h) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
- i) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 88 unità annue.



TABELLA 8

Sostituisce la tabella 4- Quadro I (specchio C) del decreto legislativo n. 66 del 2010

(Articolo 7, comma 2)

Tabella 4 - Quadro I (specchio C - anno 2027)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI						
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta	Inserimento aliquota valutazione a scelta	Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti
1	2	3	4	5	6	7
Generale di Corpo d'Armata	10 (a)	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	22	scelta	3	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	70	scelta	4	-	-	4 o 3 (c)
Colonnello	410	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	8 o 9 (e)
Tenente Colonnello	1136	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-
Maggiore	437	scelta	4	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	37 (g)
Capitano	700	scelta	6	9	-	88 (i)
Tenente	404	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale
Sottotenente	202	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione

Volumine organico complessivo 3391 unità



Alimentazione ai sensi dell'art.651 bis del decreto legislativo n.66 del 2010.

- a) il Comandante Generale è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
- b) a partire dal 2027, ciclo di 4 anni; 2 promozioni il 1°, 2° e 4° anno; 3 promozioni il 3° anno;
- c) a partire dal 2027, ciclo di 4 anni; 4 promozioni il 1°, 2° e 4° anno; 3 promozioni il 3° anno;
- d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;
- e) a partire dal 2027, ciclo di 2 anni; 8 promozioni il 1° anno; 9 promozioni il 2° anno;
- f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
- g) a partire dal 2027. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'art.1072 bis CDM;
- h) a partire dal 2027;
- i) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 88 unità annue.



Sostituisce la tabella 4-Quadro II (specchio A) del decreto legislativo n. 66 del 2010

TABELLA 9
(Articolo 7, comma 3)

Tabella 4 - Quadro II (specchio A)

PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Consistenze organiche	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per l'inserimento in aliquota ad anzianità di valutazione a scelta		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota	Promozione ad anzianità			
7	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	15	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	70	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	118	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	8
Maggiore	77	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'Istituto (d)	
Capitano	77	scelta	6	-	-	-	(d)
Tenente	22	anzianità	-	2	-	Superare corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	380 (e)						

Alimentazione a 11 unità complessive

(a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;

(b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;

- (c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- (d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
- (e) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2017.



Sostituisce la tabella 4- Quadro II (specchio B) del decreto legislativo n. 66 del 2010

TABELLA 10
(Articolo 7, comma 3)

Tabella 4 Quadro II (specchio B - anno 2032)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUCIO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI					
Grado	Consistenze organiche	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	
1	2	3	4	5	6
Generale di Divisione	1	-	-	-	7
Generale di Brigata	12	scelta	-	-	-
Colonnello	60	scelta	5	-	-
Tenente Colonnello	131	scelta	8	-	-
Maggiore	77	scelta	6	-	-
Capitano	77	scelta	6	-	-
Tenente	22	anzianità	-	2	Superare corso formativo
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	380 (f)				

Alimentazione a 11 unità complessive

(a) ricorso di 4 anni: nessuna promozione il 1°, il 2° e il 4° anno; 1 promozione il 3° anno;



- (b) ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
- (c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- (d) ciclo di 5 anni: 7 promozioni il 1°, 2°, 3° e 4° anno; 6 promozioni il 5° anno;
- (e) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
- (f) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2032.



Sostituisce la tabella 4- Quadro III (specchio A) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro III (specchio A - anno 2019)

QUADRO COMBINATO DEL CARABINIERE		QUADRO COMBINATO DEL CARABINIERE	
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:
		Insegnamento o aliquota di valutazione	Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione
Gen. D.	2	3	5
Gen. B.	1	-	-
3 (a)	3 (a)	2 scelta	-
Colonello (c)	Comp. Sanitario Psicologico	Comp. Amministrativo	Comp. Tecnico Scientifico
11	9	10	10
Ten. Col.	30	a scelta	5
Maggiore	396 (e)	a scelta anzianità anzianità anzianità	8 7 7 2
Capitano			
Tenente			
Volume organico complessivo: 430 unità			

Alimentazione a 13 unità complessive.

(a) I Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;
(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2019 ruolo di 3 anni; nessuna promozione il 1° e il 3° anno; 1 promozione il 2° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua un ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;

(c) l'organico complessivo del Col. è fissato in 30 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico (11 unità complessive): 9 unità per la specialità medicina/farmacia; 1 unità per la specialità psicologia; 1 unità per la specialità veterinaria;
- Comparto Amministrativo (9 unità complessive): 9 unità per la specialità amministrazione e controlli sanitario;
- Comparto Tecnico Scientifico (10 unità complessive): 4 unità per la specialità investigazioni scientifiche; 5 unità per la specialità genio;

(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartenza del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2018 ciclo di 4 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione il 4° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 3° anno;
- Comparto Amministrativo: 1 promozione il 3° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;

- Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione il 2° anno; nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno;
- (e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.
- (f) Fermo restando il disposto dell'art.1079 del decreto legislativo n.66/2010, a partire dal 2018, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:
 - Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 6 anni con 1 promozione il 1°, 2°, 4°, 5° e 6° anno; 2 promozioni il 3° anno;
 - Comparto Amministrativo: ciclo con 1 promozione per ogni anno;
 - Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 6 anni con 1 promozione il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno; 2 promozioni il 6° anno.



Sostituisce la tabella 4- Quadro III (specchio B) del decreto legislativo n. 66 del 2010

TABELLA 12
(Articolo 7, comma 5)

Tabella 4 - Quadro III (specchio B - anno 2022)

		QUADRO TECNICO DI FORMAZIONE ARMA DEI CARABINIERI					
Grado	Organico	Forma di avallanza al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:	Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di avanzamento	Titoli, esami, corsi ridotti	Promozioni a scelta al grado superiore	
I			Inserimento o aliquota avanzamento a scelta.	Promozione ad avanzata			
Gen. D.	2		3	4	5	7	
Gen. B.	1		-	-	-	8	
	3 (a)		2 scelta	-	-	-	
Colonnello (c)	Comp. Sanitario Psicologico	Comp. Amministrativo	Comp. Tecnico Scientifico				
Ten. Col.	11	10	12	a scelta	5	-	
		33			-	1 o nessuna (d)	
Maggiore				a scelta	8	-	
Capitano				a scelta	6	-	
		396 (e)		a scelta	6	-	
Tenente				anzianità	2	-	
						Superare corso formativo	

Volume organico complessivo: 433 unità.

Alimentazione a 13 unità complessive.

(a) 1 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;
(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2022 ciclo di 3 anni: nessuna promozione il 1° e il 3° anno; 1 promozione il 2° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua un ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;

(c) l'organico complessivo dei Col. è fissato in 33 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sono indicati:

- Comparto Sanitario e Psicologico (11 unità complessive): 9 unità per la specialità medicina/farmacia, 1 unità per la specialità psicologia; 1 unità per la specialità veterinaria;

- Comparto Amministrativo (10 unità complessive): 10 unità per la specialità amministrazione e commissariato;

- Comparto Tecnico Scientifico (12 unità complessive): 5 unità per la specialità investigazioni scientifiche, 6 unità per la specialità telematica, 1 unità per la specialità genio;

(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartizione del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2022 ciclo di 4 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione il 4° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 3° anno;
- Comparto Amministrativo: 1 promozione il 3° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;



- Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione il 2° anno; nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno;
- (e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.
- (f) fermo restando il disposto dell'art.1079 del decreto legislativo n.66/2010, a partire dal 2022, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:
 - Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 5 anni con 1 promozione il 1°, 3° e 4° anno; 2 promozioni il 2° e 5° anno;
 - Comparto Amministrativo: ciclo con 1 promozione per ogni anno;
 - Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 1 promozione il 2°, 3° e 5° anno; 2 promozioni il 1° e 4° anno;
- (g) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



Sostituisce la tabella 4 - Quadro III (specchio C) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro III (specchio C - anno 2027)

RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI						
Grado	Organico	Forma di avanzam. al grado superiore	Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozione a scelta al grado superiore	
1 Gen. D.	Anni di avanzam. minima di grado richiesti per: Inserimento in aliquota di valutazione		Promozione ad anzianità scelta		Titoli, esami, corsi richiesti	
2 Gen. B.	2 1 3 (a)		3 - a scelta		6 - -	
Colonnello (c) Ten. Col. Maggiore Capitano Tenente	Comp. Sanitario Psicologico Comp. Amministrativo Psicologico 13 36 396 (e)	Comp. Tecnico Scientifico Amministrativo 10 13 a scelta a scelta a scelta anzianità	2 anni di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (f)	- - - - -	2 anni di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (f) Aver superato il corso d'istituto (h) - Superare corso formativo	1 o nessuna (d) - - - -

Volume organico complessivo: 436 unità

Alimentazione a 13 unità complessive.

(a) 1 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;

(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2027 ciclo di 3 anni: nessuna promozione il 1° e il 2° anno; 1 promozione il 3° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua un ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;

(c) l'organico complessivo dei Col. è fissato in 36 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:
- Comparto Sanitario e Psicologico (13 unità complessive): 9 unità per la specialità medicina/farmacia; 2 unità per la specialità psicologica; 2 unità per la specialità veterinaria;
- Comparto Amministrativo (10 unità complessive): 10 unità per la specialità amministrazione e commissariato;

- Comparto Tecnico Scientifico (13 unità complessive): 5 unità per la specialità investigazioni scientifiche; 6 unità per la specialità telematica; 2 unità per la specialità genio;
(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartenza del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2027 ciclo di 4 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione il 4° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 3° anno;



- Comparto Amministrativo: 1 promozione il 3° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione il 2° anno; nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno;
- (e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.
- (f) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ripartiti secondo le specialità che costituiscono i comparti:

 - Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 1° e il 3° anno; 1 promozione il 2°, 4° e 5° anno;
 - Comparto Amministrativo: ciclo con 1 promozione per ogni anno;
 - Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 1 promozione il 1°, 3° e 5° anno; 2 promozioni il 2° e 4° anno;

- (g) a partire dal 2027;
- (h) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 14
(Articolo 7, comma 6)

Sostituisce la tabella 4- Quadro IX del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro IX
(articolo 2247 bis, comma 8)

RUOLO FORESTALE DEI PERTINI DELL'ARMA DEI CARABINIERI ¹		
--------------------------------------------------------------------	--	--

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
1	2	3
Luogotenente	-	-
Maresciallo Maggiore	Scelta ^(a)	8
Maresciallo Capo	Scelta ^(b)	8
Maresciallo Ordinario	Anzianità	7
Maresciallo	Anzianità	2

- (a) secondo le modalità previste dall'articolo 2247-undecies.
 (b) secondo le modalità previste dall'articolo 2247-duodecies.



¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso.

TABELLA 15
(*Articolo 7, comma 7*)

Sostituisce la tabella 4- Quadro X del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro X
(articolo 2247 bis, comma 9)

RUOLO TORISTALE DEI REVISORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI ²		
---------------------------------------------------------------------	--	--

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
I	2	3
Brigadiere Capo	-	-
Brigadiere	Anzianità	5
Vice Brigadiere	Anzianità	5

²In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso.

Sostituisce la tabella 4- Quadro XI del decreto legislativo n. 66 del 2010

TABELLA 16
(Articolo 7, comma 8)

Tabella 4 - Quadro XI
(articolo 2247 bis, comma 10)

RUOLO FORESTALE DEGLI OPERATORI E COLLABORATORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI		
---------------------------------------------------------------------------	--	--

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
1	2	3
Appuntato Scelto	-	-
Appuntato	Anzianità	4
Carabiniere Scelto	Anzianità	5
Carabiniere	Anzianità	5 ^(a)

(a): da computare quali anni di effettivo servizio, comprensivi del periodo di frequenza del corso.

³ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso.

TABELLE ALLEGATE AL CAPO IV (POLIZIA PENITENZIARIA)

TABELLA 17
(*Articolo 12, comma 2*)

Sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA BANCA DATI DNA

ORGANICO		
RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI TECNICI		
Agente Tecnico		
Agente Scelto Tecnico		
Assistente Tecnico		
Assistente Capo Tecnico		
TOTALE		12
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI		
Vice Sovrintendente Tecnico		
Sovrintendente Tecnico		
Sovrintendente Capo Tecnico		
TOTALE		18
RUOLI DEGLI ISPETTORI TECNICI		
Qualifiche	Informatico	Biologo
Sostituto commissario Tecnico	2	2
Ispettore Superiore Tecnico		
Ispettore Capo Tecnico	10	14
Ispettore Tecnico		
Vice Ispettore Tecnico		
TOTALE		28
RUOLI DEI FUNZIONARI TECNICI		
Qualifiche	Informatico	Biologo
Commissario Tecnico, limitatamente frequenza corso		
Commissario Tecnico Capo	3	11
Direttore Tecnico Coordinatore		
Direttore Tecnico Superiore		
TOTALE		14
Totale complessivo		72



TABELLA 18
(*Articolo 12, comma 2*)

Sostituisce la Tabella B allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che espleta attività tecniche Banca dati DNA

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia	Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche
Agente	Agente tecnico
Agente scelto	Agente scelto tecnico
Assistente	Assistente tecnico
Assistente capo	Assistente capo tecnico
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente tecnico
Sovrintendente	Sovrintendente tecnico
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo tecnico
Vice ispettore	Vice ispettore tecnico
Ispettore	Ispettore tecnico
Ispettore capo	Ispettore capo tecnico
Ispettore superiore	Ispettore superiore tecnico
Sostituto commissario	Sostituto commissario tecnico
Commissario	Commissario tecnico
Commissario capo	Commissario tecnico capo
Commissario coordinatore	Direttore tecnico coordinatore
Commissario coordinatore superiore	Direttore tecnico superiore





*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D14/18

Roma, 1° agosto 2018

Cara Presidente

facendo seguito alla nota del 6 luglio 2018 con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (atto Governo n. 35), Le invio copia del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 luglio 2018.

Cordialmente

Riccardo Fraccaro

Riccardo Fraccaro

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

GFR



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Repertorio atti n. 78100 del 26 luglio 2018

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 26 luglio 2018:

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale ha stabilito che il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri, delle Agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA, in particolare, la lettera a) del comma 1 del citato articolo 8 la quale ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, secondo principi e criteri direttivi indicati nella successiva lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della citata normativa.

VISTO, altresì, il comma 5 del citato articolo 8 della legge n. 124 del 2015 il quale ha previsto che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata;

VISTO il successivo comma 6 il quale ha disposto che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

VISTA la nota DAGL n. 0005615 del 6 luglio 2018, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato, in esame preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2018;


Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA¹

VISTA la nota n. 0008981 del 9 luglio 2018 con la quale il predetto provvedimento è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali per l'espressione del parere da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", trasmesso, con nota DAGL n. 0005615 del 6 luglio 2018, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario
Antonio Nardino

Il Presidente
Sen. Erika Stefani



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e la democrazia diretta*
DRP/II/XVIII/D14/18

Roma, 9 settembre 2018

Cara Presidente,

facendo seguito alla nota del 6 luglio 2018 con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (atto Governo n. 35), Le invio copia del parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 6 settembre 2018.

Cordialmente

Riccardo Fraccaro

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Numero 02213/2018 e data 18/09/2018 Spedizione

 Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 settembre 2018

NUMERO AFFARE 01424/2018

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

LA SEZIONE

Vista la nota del 18 luglio 2018, prot. 0001353, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in

oggetto;

esaminati gli atti ed uditi i relatori, consiglieri Antimo Prosperi ed Aurelio Speziale.

PREMESSO.

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha chiesto il parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Lo schema di decreto è accompagnato, oltre che dalla relazione dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dall’analisi tecnico normativa (ATN).

Quanto all’analisi dell’impatto sulla regolamentazione (A.I.R.) è stato rappresentato che l’Amministrazione ne aveva richiesto l’esenzione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. n. 169 del 2017, ma non risulta in atti, tuttavia, la decisione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi relativa a tale richiesta. Successivamente, all’esito dell’audizione delle Amministrazioni interessate in data 6 settembre 2018, è stato trasmesso il documento di analisi dell’impatto della regolamentazione elaborato - secondo quanto comunicato - per la preliminare approvazione dello schema in seno al Consiglio dei ministri e trasmesso il 3 luglio a quel Dipartimento in una prima diramazione. Documento poi sostituito, d’intesa con il nucleo A.I.R. della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla successiva menzionata richiesta di esenzione.

La trasmissione successiva è comunque opportuna in quanto l’A.I.R. è necessaria atteso il rilievo dello schema di decreto legislativo in esame e la vasta platea di soggetti interessati dalle disposizioni normative.

E’ stato trasmesso il parere favorevole espresso, il 26 luglio 2018, dalla Conferenza

Unificata.

Sono stati trasmessi i concerti cui si fa riferimento nel preambolo dello schema di decreto legislativo, previsti dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

L'Adunanza della Sezione del 6 settembre 2018 è stata preceduta, come prima indicato, dall'audizione delle Amministrazioni interessate finalizzata ad acquisire elementi istruttori.

Tanto premesso, con riferimento ai documenti trasmessi, si rileva quanto segue.

La relazione illustrativa rappresenta che l'intervento previsto si rende indispensabile ed urgente al fine di introdurre nel decreto legislativo n. 95 del 2017 le necessarie integrazioni e correzioni derivanti da quanto emerso nella fase di prima applicazione e, in particolare, dalle incertezze e dalle difficoltà interpretative connesse anche a lacune normative, nonché da diversi ricorsi attualmente pendenti presso numerosi Tribunali amministrativi regionali, uno dei quali ha già sollevato delle questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria.

La relazione fa dunque riferimento all'ordinanza del 5 marzo 2018, n. 17, del TAR Valle d'Aosta con la quale è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale delle norme del codice dell'ordinamento militare - modificate dal decreto legislativo n. 95 del 2017, attuativo della legge n. 124 del 2015 - nella parte in cui prevedono l'inquadramento degli ex marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nei nuovi gradi della carriera degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri (in particolare nel grado di maresciallo maggiore ovvero di luogotenente) esclusivamente sulla base dell'anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017, senza quindi che sia prevista alcuna forma di valorizzazione del merito e della professionalità, come invece previsto dai criteri direttivi della legge delega.

Tuttavia, la relazione, pur menzionando tale complessa situazione, si limita ad

illustrare il contenuto dell'articolato, senza fornire, salvo che per alcune disposizioni, elementi istruttori idonei a far comprendere le criticità cui si fa riferimento e le correlative scelte poste alla base dell'intervento de quo. Pertanto, la Sezione, pur prendendo atto del contenuto della lettera dell'Amministrazione del 7 settembre 2018, sottolinea l'esigenza che de futuro le relazioni illustrate possano più compiutamente dare conto delle finalità dei provvedimenti normativi nonché degli strumenti e dei meccanismi giuridici approntati per conseguirle.

Sempre con riferimento all'A.I.R., la Sezione ricorda che essa costituisce uno strumento volto a "offrire, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi basato sull'evidenza empirica, un supporto informativo in merito all'opportunità e ai contenuti dell'intervento normativo". Inoltre, nello svolgimento dell'A.I.R., le Amministrazioni procedono "all'individuazione e alla comparazione di opzioni di regolamentazione alternative, inclusa quella di non intervento, valutandone la fattibilità e gli effetti previsti" (art. 2 del d.P.C.M. n. 169 del 2017).

Atteso quanto rappresentato dall'Amministrazione sulle vicende relative alla presentazione dell'A.I.R. nel caso specifico, la Sezione segnala, attesa la particolare rilevanza e la platea degli interessati dalle misure, che de futuro i documenti a corredo degli atti sottoposti al parere di questo Consiglio di Stato possano essere trasmessi sin dall'inizio del relativo procedimento.

Inoltre, lo schema di decreto legislativo in esame non è corredata dalla verifica dell'impatto della regolamentazione (V.I.R.) sul precedente decreto legislativo n. 95 del 2017, strumento con il quale, tra l'altro, le Amministrazioni forniscono "attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all'efficacia ed all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione". Con la richiesta

V.I.R. meglio sarebbero state colte le esigenze di modificaione e integrazione del decreto legislativo n. 95.

Si prende atto che lo schema di decreto legislativo e la relazione tecnica recano la "bollinatura" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne l'iter seguito dall'Amministrazione nella predisposizione dello schema de quo, la Sezione rileva che, in atti, risultano depositati il concerto del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze e che dai medesimi atti non emerge la presenza di un vero e proprio concerto da parte del Ministro della difesa, in quanto nei documenti depositati si rinviee soltanto la nota del 31 agosto 2018, a firma del capo dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa, con la quale quest'ultimo conferma il concerto dell'Amministrazione espresso sia nel corso della riunione preparatoria del 5 luglio 2018 sia da parte del Ministro della difesa, in sede di riunione del Consiglio dei ministri.

Come più volte sottolineato dalla Sezione, con il concerto il Ministro partecipa dell'iniziativa politica concorrendo ad assumerne la responsabilità: il concerto, conseguentemente, può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o "d'ordine" del Ministro, con la conseguenza che - al fine di evitare che la suddetta omissione si rifletta sulla regolarità formale del testo in esame - è necessario che l'Amministrazione riferente acquisisca tale concerto, nella forma tecnicamente corretta, prima di approvare definitivamente lo stesso.

La Sezione ribadisce, inoltre, che, come più volte sottolineato dal Consiglio di Stato, il concerto formale non può essere surrogato dalla deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO.

Il parere si limiterà a trattare soltanto le disposizioni dello schema di decreto legislativo su cui la Sezione intende formulare osservazioni.

Sotto il profilo sostanziale, va preliminarmente rilevato che molte delle singole

disposizioni contenute nello schema del decreto legislativo in esame costituiscono espressione di autonome e discrezionali determinazioni di politica del personale che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, si rendono indispensabili ed urgenti per intervenire, oltre che dal punto di vista formale, sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017.

1. Il fondamento normativo ed il procedimento.

1.1. La base normativa dell'intervento è costituito dall'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale stabilisce che il Governo può adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, nel rispetto dei principi e criteri di delega, nonché della procedura di cui al medesimo articolo 8, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di riordino delle Forze di Polizia, è entrato in vigore il 7 luglio 2017 ed il termine per l'esercizio della delega correttiva era quindi fissato al 7 luglio 2018.

Va tuttavia rilevato che l'articolo 8, comma 5, della legge n. 124 del 2015 prevede che, qualora il termine previsto per il parere parlamentare cada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni: pertanto, il termine finale per l'esercizio della delega legislativa è conseguentemente prorogato.

1.2. Giova ricordare che, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Governo, nell'ambito degli interventi di riorganizzazione dell'Amministrazione pubblica è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la "razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi

strumentali” e ad apportare le “conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore” della citata legge n. 124 del 2015 “ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della... legge, in quanto compatibili” e “l’utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall’attuazione della” lettera a) “fermo restando quanto previsto dall’articolo 23” della legge n. 124 “tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”.

1.3. In tale contesto, l’A.I.R. evidenzia che non sono previste procedure di consultazione, anche tenuto conto che il testo ha effetti sul personale delle Amministrazioni del comparto “sicurezza”, cui le Forze di polizia appartengono. In ogni caso, in relazione all’esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’intervento normativo, secondo quanto indicato nella stessa A.I.R., è stato

preceduto da un ampio confronto tra tutte le Amministrazioni interessate, comprese le Forze armate, nell'ambito di un apposito tavolo tecnico, e dall'interessamento delle organizzazioni sindacali e degli organismi di rappresentanza del personale, che per l'Arma dei Carabinieri include anche un delegato proveniente dall'assorbito Corpo forestale dello Stato.

Ed infatti, sotto il profilo dei riflessi dello schema sulle Forze armate, si osserva che l'articolo 18, comma 1, lett. c), del decreto legislativo in esame modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedendo, con il comma 4-bis, una disposizione suscettibile di produrre effetti anche nel comparto di tali Forze, là dove si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore “e qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018” continua nella progressione economica dalla stessa disposizione prevista.

1.4. Circa l'ambito e il ruolo dei provvedimenti normativi correttivi di un decreto legislativo, la Sezione ritiene che l'adozione del correttivo deve, in primo luogo, servire ad apportare tutte quelle modifiche necessarie per un miglior funzionamento, in sede applicativa, delle norme originariamente introdotte.

Occorre allora considerare le potenzialità (e i limiti) di tale strumento nella logica complessiva della legge delega e di quella generale del “modello” dei decreti legislativi correttivi, una figura non prevista dall'articolo 76 della Costituzione, ma ormai consolidata nella più recente prassi costituzionale.

Sotto un primo profilo, non può che confermarsi il principio (Cons. Stato, Commissione speciale dell'8 marzo 2017 parere n. 638 del 2017) secondo cui il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza consuma definitivamente il relativo potere, e tale mancato esercizio non può essere recuperato in sede di adozione di decreti correttivi. Tramite questi ultimi sono consentite, appunto, “integrazioni e correzioni” (anche rilevanti), a seguito di un periodo di “sperimentazione applicativa” riguardanti le parti di delega già esercitate, ma non un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega.

Inoltre, lo strumento del correttivo non può nemmeno costituire una sorta di “nuova riforma”, pur rispettosa della delega originaria, che modifichi le scelte operate in sede di prima esercizio della delega, attuando un’opzione di intervento radicalmente diversa da quella del decreto legislativo oggetto di correzione (Corte cost. 26 giugno 2001, n. 206; Cons. Stato, Ad. Gen. 6 giugno 2007, n.1).

Ciò detto in merito a “limiti” dei decreti correttivi, è necessario, per converso, evidenziarne anche le potenzialità e le utilità. Esse sono intrinsecamente connesse - e per questo sono ancora più importanti - alla “fase cruciale dell’attuazione” di ogni riforma, come il Consiglio di Stato ha avuto modo di definirla in molteplici occasioni (Cons. Stato, Commissione speciale del 4 ottobre 2017, parere n. 2263 del 2017 e la giurisprudenza nello stesso richiamata).

Dal momento che una riforma è tale solo quando raggiunge un’effettiva attuazione, che sia percepita dai cittadini e imprese e rilevata dai dati statistici, appare fondamentale procedere ad una verifica delle disfunzioni - giuridiche, amministrative o anche semplicemente pratiche - del testo originario.

Invero, se è quasi inevitabile che ogni riforma presenti, almeno in una fase iniziale, difficoltà attuative, criticità o lacune, le stesse possono essere eliminate e l’impianto normativo può essere migliorato con una fase di progressivo adattamento: questo il ruolo essenziale demandato ai decreti “integrativi e correttivi”.

Con tali decreti infatti, si può (e si deve) intervenire, da un lato, per garantire la “qualità formale” del testo, con l’eliminazione di eventuali refusi, difetti di coordinamento, errori tecnici, illogicità e contraddizioni, dall’altro - e forse soprattutto - per apportare le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda opportune, se non indispensabili, per il buon funzionamento della riforma.

Tali misure non sono “aggiuntive” rispetto alla riforma medesima, ma fanno parte integrante della stessa, e possono determinarne il successo in misura rilevante.

Può dunque affermarsi che, così come il “modello” della legislazione delegata disegnata dall’articolo 76 della Costituzione ed attuato nella prassi costituzionale

costituisce, potenzialmente, uno degli strumenti di intervento più efficaci per costruire una riforma organica, così il “modello” del decreto legislativo integrativo e correttivo costituisce uno strumento fondamentale, altrettanto importante, per assicurarne la realizzazione in concreto (Cons. Stato, Commissione speciale del 4 ottobre 2017, parere n. 2263 del 2017).

Tra gli altri, costituisce specifico obiettivo del parere del Consiglio di Stato sui decreti legislativi, che è esteso anche al merito sotto il profilo amministrativo e della corretta e buona legislazione, proprio la verifica del rispetto dei limiti interni ai decreti correttivi sopra indicati. Tale verifica, quindi, tiene conto non solo dell’aspetto formale delle “nuove” disposizioni introdotte, ma soprattutto dell’effetto utile da esse raggiunto in correlazione, coordinamento e sinergia con l’impianto ormai consolidato del decreto base e delle relative norme.

2. Considerazioni e rilievi comuni ai diversi Corpi.

2.1. Preliminariamente, la Sezione, pur prendendo atto delle ragioni - esposte nel documento trasmesso all’esito dell’audizione del 6 settembre 2018 - che hanno indotto l’Amministrazione, in taluni casi, a discostarsi dal parere espresso dalla Commissione speciale il 12 aprile 2017 sullo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), l. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” invita la stessa Amministrazione, atteso che, come indicato nella relazione illustrativa, saranno adottati nella materia in questione ulteriori interventi, ad una rinnovata valutazione, in quella sede, delle considerazioni e delle osservazioni recate dal parere della Commissione speciale, ai fini del loro recepimento.

2.2. Tanto premesso, si rileva che lo schema di decreto legislativo in esame si inserisce nel processo del necessario completamento della riorganizzazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui alla delega prevista dal ricordato articolo

8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, apportando disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 95 del 2017.

2.3. Sotto il profilo sostanziale, lo schema reca disposizioni che hanno significativo rilievo. Si intende fare riferimento, a titolo esemplificativo, all'articolo 6, comma 1, lettera f), che apporta modifiche all'art. 5-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 (Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno), introducendo per i concorsi da vice-commissario da bandire entro il 2026 una riserva di posti in favore dei possessori della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui il venti per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e con un'età non superiore ai 35 anni, e il rimanente ottanta per cento al personale del ruolo ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari con un'età non superiore ai cinquantacinque anni, nonché all'articolo 14, comma 1, lett. c), che aggiunge altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, la cui quantificazione sotto il profilo finanziario è oggetto della relazione tecnica. Al riguardo, si suggerisce di valutarne gli effetti alla luce del principio di equiordinazione tra le Forze di polizia.

2.4. Sotto il profilo della redazione del testo, le modifiche sono state effettuate ricorrendo alla tecnica della “novella legislativa” del testo preesistente.

Va rilevato che nel testo sono apportate circa 400 integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, entrato in vigore poco più di un anno fa.

Tale modalità di normazione, come è stato già rilevato nel parere emesso dalla Commissione speciale il 12 aprile 2017, oltre a rendere non agevole la lettura del provvedimento, lascia inalterata la frammentarietà e la stratificazione del complesso di disposizioni che disciplinano l'ordinamento delle Forze di polizia. Secondo quanto sottolineato in quel parere, tale modalità, seppur comprensibile, non appare del tutto in linea con gli obiettivi di better regulation e di semplificazione che costituiscono principi informatori della delega, atteso che quest'ultima “è inserita in una legge di più ampio respiro, dedicata ad una profonda

riforma della pubblica amministrazione, di cui la qualità della regolazione costituisce un aspetto fondamentale per la competitività del Paese, per l'effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e per l'andamento dei conti pubblici" (Cons. di Stato, Comm. Spec. , 26 aprile 2016, n. 968).

2.5. Appare, inoltre, necessario che la complessiva riforma, così come evidenziato nel predetto parere della Commissione speciale del 12 aprile 2017, sia monitorata ai fini di un intervento correttivo, che, d'altra parte, è già prefigurato. Sotto questo profilo, nella relazione tecnica si rappresenta che, non essendo prevista la facoltà di adottare disposizioni integrative e correttive per lo speculare decreto legislativo n. 94 del 2017, "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244", lo schema in esame contiene disposizioni in linea con il principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Nel rispetto di questo principio, vengono pertanto apportate correzioni e integrazioni di carattere formale e sistematico, nonché quelle ritenute idonee, secondo quanto riferisce l'Amministrazione, ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, rinviando ad una fase successiva altri necessari interventi, che potranno essere coperti finanziariamente anche con gran parte delle risorse disponibili per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

2.6. Una parte dello schema di decreto legislativo, inoltre, riguarda l'integrazione e la modifica delle norme transitorie. La previsione di queste norme è conforme ai principi stabiliti dalla legge delega e, pertanto, la Sezione si limita a segnalare il rilievo che tale disciplina assume nel contesto dello schema di decreto, richiamando quanto già osservato al riguardo nel citato parere della Commissione speciale.

CAPO I. POLIZIA DI STATO.

Considerazioni di ordine generale.

Il Capo I, composto di cinque articoli, interviene su preesistenti disposizioni frammentate e stratificate nel tempo. Esso reca modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale della Polizia di Stato:

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”; decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica”;

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”;

decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”.

Al riguardo si richiamano le considerazioni svolte nel già ricordato parere della Commissione speciale sull’esigenza di un riordino complessivo e di un’unificazione di tali distinti corpi normativi in un testo unico, quanto meno di natura compilativa.

Osservazioni sui singoli articoli.

L’articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo introduce modificazioni al d.P.R. n. 335 del 1982, con riferimento alle quali si formulano le seguenti osservazioni.

L’articolo 2, comma 1, lett. b), modifica l’articolo 6-bis, comma 7, del d.P.R. n. 335/1982, riguardante i corsi di formazione per allievi agenti, prevedendo che con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti oltre alle modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di

applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità, anche "le altre modalità attuative del corso", espressione questa che richiede una specificazione al fine di definire con maggior precisione l'ambito di intervento di quel decreto.

La Tabella A allegata al d.P.R. n. 335 del 1982 viene sostituita - con l'articolo 2, comma 2, dello schema - dalla Tabella 1 allegata allo schema di decreto legislativo, che determina le dotazioni organiche dei diversi ruoli e le funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

La modifica della dotazione organica riguarda, in primo luogo, l'incremento di cinque posti di dirigente generale di P.S. (da 27 a 32). Al riguardo, si richiama la modifica che diminuisce di cinque unità la dotazione organica di vice questore.

La relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto legislativo evidenzia l'onerosità della disposizione in questione, la quale determina un vero e proprio aumento dell'organico dei dirigenti generali di P. S., e non certo una compensazione con i cinque dirigenti generali assegnati fuori ruolo al SISDE ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 1991. I maggiori oneri derivanti dall'incremento di cinque posti di dirigente, quantificati su base decennale in relazione alla contestuale riduzione di cinque unità di vice questore, sono pari, nel massimo, a 456.698 euro all'anno a decorrere dal 2019.

In proposito, occorre che le Amministrazioni valutino se la misura dell'incremento del ruolo dei dirigenti generali possa avere riflessi conseguenti all'applicazione del principio di equiordinazione.

Le modifiche apportate dalla Tabella 1 allegata al decreto legislativo prevedono la riduzione di 400 unità complessive della dotazione organica del ruolo degli ispettori, conseguente al corrispondente incremento della dotazione del ruolo degli ispettori tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo che con la Tabella 2 allegata al medesimo schema sostituisce la tabella A allegata

al d.P.R. n. 337 del 1982. La relazione tecnica evidenzia che, in ragione della natura compensativa, tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al d.P.R. n. 337 del 1982, in relazione alle quali si formulano le seguenti osservazioni.

L'articolo 3, comma 1, lett. a), dello schema modifica l'articolo 1 del d.P.R. n. 337 del 1982 prevedendo, con il comma 4-bis, che l'individuazione delle funzioni e delle mansioni del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecno-scientifica o tecnica sia effettuata mediante un “decreto del Ministro dell'interno”.

Tale modifica appare coerente con il ricorso allo strumento sub-regolamentare costituito dai decreti del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza per l'individuazione delle specifiche norme attuative necessarie per disciplinare il corretto svolgimento delle procedure selettive e concorsuali per l'accesso e per l'avanzamento in carriera degli appartenenti alla Polizia, mentre l'individuazione dei compiti di tale personale, attualmente oggetto di decreti modificati dallo schema di decreto in esame, trova la sua disciplina direttamente nell'articolato in esame, ovvero - qualora ciò non sia possibile in ragione dei tempi per l'esercizio della delega - nell'ambito di specifici decreti ministeriali. Su questo aspetto la Sezione rinvia alle considerazioni svolte nel più volte citato parere della Commissione speciale del 12 aprile 2017.

L'articolo 3, comma 1, lett. b), n. 2), modifica l'articolo 20-quater, “Nomina a vice sovrintendente tecnico”, comma 1, lett. b), del d.P.R. n.337 del 1982, che riserva, tra l'altro, non più del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio mediante concorso. La modifica, con l'introduzione della congiunzione “anche”, fa sì che il concorso possa essere espletato anche con modalità non telematiche. Con riferimento a tale ultima modifica, si rileva che tra i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega

vi è quello della semplificazione delle procedure di reclutamento; si suggerisce, pertanto, un'ulteriore valutazione della modifica stessa in relazione al detto principio di semplificazione, eventualmente sostituendo l'indicata congiunzione con l'espressione "in via prioritaria".

L'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame prevede che la Tabella A e la Tabella B indicate al d.P.R. n. 337 del 1982 sono sostituite, rispettivamente, dalla Tabella 2 e dalla Tabella 3 indicate allo schema di decreto. La modifica della Tabella A si connette a quanto previsto specularmente dalla modifica della Tabella A indicata al d.P.R. n. 335 del 1982: la modifica della prima Tabella del d.P.R. n. 337 del 1982 reca l'aumento della dotazione - di 400 unità - del ruolo degli ispettori tecnici, laddove la seconda Tabella contenuta nel d.P.R. n. 335 del 1982 prevede la riduzione della dotazione degli ispettori. In proposito è già stata evidenziata la non onerosità delle disposizioni, in ragione della natura compensativa delle misure introdotte.

L'articolo 6 reca modifiche al decreto legislativo n. 334 del 2000 con riferimento alle quali si formulano le seguenti osservazioni.

L'articolo 6, comma 1, lett. c), n. 1), dello schema, modifica l'articolo 3, "Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico", del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedendo che il decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati, indica le classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale o specialistica "con ambiti disciplinari a contenuto giuridico", anziché la classe di appartenenza dei corsi di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico, il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Con il medesimo decreto sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale "con ambiti disciplinari a contenuto giuridico", anziché le classi di laurea triennale ad indirizzo giuridico, richieste per la partecipazione al concorso interno per vicecommissario e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui,

rispettivamente, all'articolo 31-bis, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 e all'articolo 31-bis, comma 1, del d.P.R. n. 337 del 1982. In proposito si rileva che l'espressione "ambiti disciplinari a contenuto giuridico" richiede una necessaria precisazione, dato il rilievo che i titoli di studio assumono per la partecipazione ai concorsi e per la promozione in questione.

Il comma 3 del menzionato articolo 3, "Accesso alla carriera dei funzionari di polizia mediante concorso pubblico", del decreto legislativo n. 334 del 2000 prevede che "Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse". L'articolo 6, comma 1, lett. c), n. 2), dello schema di decreto legislativo modifica tale disposizione, prevedendo che le materie di cui al primo periodo siano disciplinate con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, mentre la disciplina di quelle del secondo periodo resta attribuita al decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Analoga modifica è apportata dall'articolo 6, comma 1, lett. m), all'articolo 31, comma 3, "Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia", del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Al riguardo, si rileva che, attesa la natura sub-regolamentare del decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, le materie di cui al secondo periodo, che è necessario trovino la loro disciplina in disposizioni aventi carattere generale ed astratto, dovranno essere oggetto del regolamento di cui al primo periodo. Da questo punto di vista, la Sezione ricorda che l'Adunanza

plenaria, con la sentenza n. 9 del 2012, ha affermato che “la “generalità” e l’”astrattezza” che, come comunemente si riconosce, contraddistinguono la “norma”, non possono e non devono essere intesi nel senso di applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell’ordinamento, ma, più correttamente, come idoneità alla ripetizione dell’applicazione (generalità) e come capacità di regolare una serie indefinita di casi (astrattezza)”. D’altra parte, già nel ricordato parere della Commissione speciale erano stati espressi dubbi circa l’utilizzo in materia dello strumento del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, attesa la natura dello stesso.

L’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 334/2000, viene modificato dall’articolo 6, comma 1, lett. f), n. 1), prevedendo quale titolo per la partecipazione al concorso interno per vicecommissario il possesso, oltre alla laurea triennale, della laurea magistrale o specialistica, ciò che appare in linea con l’innalzamento del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli e alla progressione in carriera. Tale scelta è da ricondurre al fine di disporre di personale con un’istruzione adeguata ai compiti da svolgere. Viene, inoltre, ridefinito il meccanismo di accesso alla qualifica di vice commissario con concorso interno.

L’articolo 6, comma 1, lett. u), modifica l’articolo 52, “Aggiornamento professionale e formazione specialistica”, del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedendo che all’aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede “anche” l’Amministrazione, di talché esso può essere effettuato da soggetti diversi da questa. Si suggerisce, pertanto, attesa la scelta di affidare a soggetti estranei all’Amministrazione specifiche attività, di stabilire che la scelta avvenga mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

La Sezione formula, infine, un’osservazione con riferimento alla riduzione, nella fase transitoria, dei tempi di immissione in ruolo del personale vincitore dei concorsi interni attraverso la contrazione della durata dei percorsi formativi per l’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato. In

proposito - nel comprendere la finalità di immettere in servizio i vincitori di numerosi concorsi interni banditi in attuazione del riordino delle carriere per la copertura di un rilevante numero di vacanze di organico nei ruoli dei sovrintendenti, degli ispettori e dei funzionari, e qualifiche corrispondenti – si rileva, comunque, che la durata di tali corsi deve essere congrua rispetto alle funzioni che il personale, all'esito degli stessi, è chiamato a svolgere, suggerendone quindi una rinnovata valutazione di congruità.

Ulteriori osservazioni sugli articoli.

All'articolo 2, comma 1, lett. a), dopo le parole "all'articolo 6," sopprimere la parola "al";

all'articolo 2, comma 1, lett. e), sostituire le parole "sono anteposte" con le seguenti "sono inserite", per uniformità con le altre espressioni utilizzate nel medesimo articolo;

all'articolo 6, comma 1, lett. a), dopo le parole "Autorità locale di pubblica sicurezza" aggiungere il punto fermo ".:";

all'articolo 6, comma 1, lett. r), n. 3), sostituire le parole "dopo il comma 2 è inserito il seguente:" con le parole "dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:", per uniformità con le altre locuzioni utilizzate nel medesimo articolo.

CAPO II. ARMA DEI CARABINIERI.

Il Capo II dello schema di decreto legislativo in esame è costituito dall'articolo 7 che reca modifiche ed integrazioni al Codice dell'ordinamento militare.

Considerazioni di carattere generale.

L'intervento in materia opera sostanzialmente negli ambiti dell'alimentazione di differenti ruoli dell'Arma dei Carabinieri, del transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e delle modifiche connesse alla trasformazione in grado della qualifica di luogotenente prevista dal decreto legislativo n. 95 del 2017. Il Capo II reca altresì adeguamenti di denominazione di determinati gradi con le nuove corrispondenti denominazioni introdotte dal richiamato decreto legislativo.

Osservazioni sui singoli articoli.

L'articolo 7, comma 1, con le lett. g), n. 2); i), n. 1); bb) ed ee), n. 2), attribuisce "rilevanza preferenziale" in relazione alle procedure concorsuali previste, rispettivamente, dagli articoli 685, 692, 1508 e 2196-quinquies del decreto legislativo n. 66 del 2010 a determinate fattispecie. Trattandosi di procedura concorsuale, si evidenzia la necessità di precisare il contenuto dell'indicata espressione "rilevanza preferenziale", anche al fine di evitare l'insorgere di contenzioso.

Con riferimento alle menzionate modifiche recate dalle lett. g), n. 2, edi), n. 1), si sottolinea la necessità di prevedere la durata minima del periodo di reggenza, senza demerito, del comando di stazione territoriale e del servizio al comando stazione territoriale affinché questi incarichi assumano rilievo ai fini dei titoli di merito.

L'articolo 7, comma 1, lett. ee), n. 3), dello schema in esame modifica l'articolo 2196- quinquies del decreto legislativo n. 66 del 2010, con l'aggiunta del comma 3-quater, prevedendo che l'Arma dei Carabinieri, per esigenze organizzative logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica del primo ciclo "ferma restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato". Analoga disposizione è prevista dall'articolo 15, comma 1, lett. b), dello schema che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017, con l'aggiunta del comma 13-bis, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e dall'articolo 17, comma 1, lett. f), che modifica l'articolo 44, con l'aggiunta del comma 32-bis, di tale decreto legislativo per l'Amministrazione penitenziaria.

In materia, nel convenire sulle motivazioni di carattere organizzativo alla base dell'articolazione dei corsi in più cicli, si sottolinea che l'iscrizione nel ruolo deve avvenire sulla base di precisi criteri - che, auspicabilmente, devono essere identici

per le indicate Forze di polizia - e non del mero ciclo frequentato, la partecipazione al quale, in ipotesi, potrebbe essere determinata da fattori casuali.

Le amministrazioni della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e l'Arma dei Carabinieri, nella loro autonomia autorganizzativa, dovranno pertanto inserire i richiesti criteri motivatamente individuando quelli più idonei alle proprie esigenze, nel rispetto del criterio di delega che esalta il merito.

Tale rilievo non concerne la Guardia di Finanza per la quale l'articolo 8, comma 1, lett. u), dello schema, che aggiunge l'articolo 80-ter nel decreto legislativo n. 199 del 1995, stabilisce che l'anzianità relativa di iscrizione nel ruolo di tutti i frequentatori dei corsi di formazione è rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.

L'articolo 7, comma 2, dello schema in esame prevede il collocamento del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche.

Ulteriori osservazioni sugli articoli.

All'articolo 7, comma 1, lett. e), f) e g), sostituire le parole "è eliminata" con le seguenti "è soppressa";

all'articolo 7, comma 1, lett. i), n. 2, sostituire le parole "è inserito" con le seguenti "è aggiunto";

all'articolo 7, là dove nelle modifiche ai differenti articoli ricorrono le parole "sono sostituite dalle seguenti" le stesse vanno sostituite con le seguenti "sono sostituite con le seguenti", al fine di assicurare l'uniformità delle espressioni utilizzate in sede di modifica degli articoli.

Si ricorda, infine, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lett. t) ed u), che nella citazione di riferimenti interni ad uno stesso articolo va evitato l'uso dell'espressione "precedente".

CAPO III. GUARDIA DI FINANZA.

L'intervento normativo reca modifiche alla:

legge 23 aprile 1959, n. 189, "Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza.";

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, “Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza.”;

decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.”;

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare.”.

Anche per questo Capo, si richiamano le considerazioni prima svolte circa l’esigenza di un riordino complessivo e di una unificazione dei distinti corpi normativi in un testo unico, quanto meno di natura compilativa.

Osservazioni sui singoli articoli.

L’articolo 8, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame modifica, con le lett. c), d) ed f), n. 3), gli articoli 9-ter, comma 1, 11, comma 1, lett. a), e 20, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 199 del 1995 prevedendo la sostituzione delle parole “dal servizio” con le seguenti “dall’impiego. Al riguardo va chiarito che la modifica in questione non è da intendersi riferita al rapporto di impiego inteso quale “rapporto di lavoro pubblico”, ma alla concreta attività connessa all’ufficio pubblico” svolta dagli interessati.

L’articolo 9, comma 1, lett. c), dello schema di decreto legislativo modifica l’articolo 6-ter, “Accesso mediante concorso interno al ruolo normale-comparti speciale e aeronavale degli ufficiali”, prevedendo, tra l’altro, al comma 4, che il frequentatore del corso dell’Accademia di cui al comma 2 del medesimo articolo, vincitore del concorso ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lett. b), della stessa disposizione, il quale perda in via definitiva l’idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, prosegua il corso di cui al comma 2, permanendo nel ruolo normale-comparto speciale sopprimendo tuttavia l’espressione “a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della Guardia di Finanza”.

In proposito si sottolinea l’opportunità di coordinare con tale modifica il comma 5

dell'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 69 del 2001, non oggetto dell'intervento normativo, che disciplina i termini e gli effetti della presentazione della domanda che viene invece soppressa dall'indicata novella.

L'articolo 10 dello schema in esame modifica l'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente la nomina del Comandante generale della Guardia di Finanza. Tale disposizione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 79 del 2010, si prevede che il Comandante generale della Guardia di Finanza sia scelto tra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito. Nel caso in cui il Comandante provenga dall'Esercito, l'ufficiale è collocato in soprannumero agli organici del relativo grado della Forza armata di appartenenza, mentre analoga disposizione non è prevista nel caso in cui il Comandante generale sia tratto dalle fila della Guardia di Finanza. La relazione illustrativa chiarisce che tale asimmetria ha comportato un rilevante impatto negativo in termini di funzionamento dell'istituzione, che prevede 10 posizioni organicamente rette da generale di Corpo d'armata, corrispondenti ai 10 ufficiali di grado apicale previsti dal decreto legislativo n. 69 del 2001. A seguito della possibilità di scelta del Comandante generale tra i generali di Corpo d'armata provenienti dal Corpo, la Guardia di Finanza ha dovuto impiegare una delle 10 unità di grado apicale per ricoprire l'incarico di vertice e, pertanto, non ha potuto assegnare un generale di Corpo d'armata ad uno degli incarichi previsti per tale grado, caratterizzati da elevatissima complessità.

L'articolo in esame aggiunge, pertanto, un comma all'articolo 4 della legge 189 del 1959, prevedendo il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante generale scelto tra i generali di corpo d'armata della Guardia di Finanza.

La modifica appare dunque coerente, per le ragioni esposte, con la razionalizzazione ed il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia.

CAPO IV. POLIZIA PENITENZIARIA.

Il Capo IV, "Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria" reca modifiche al:

decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395.”;

decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli dei direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266.”;

decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”.

Anche per questo Capo si richiamano le osservazioni già svolte sull’esigenza di un riordino complessivo e di una unificazione dei distinti corpi normativi in un testo unico, quanto meno di natura competitiva.

Osservazioni sugli articoli.

All’articolo 11, comma 1, lett. e), n. 6), comma 4-ter, dopo le parole da “Corpo di polizia penitenziaria in servizio” aggiungere la parola “presso”;

all’articolo 13, comma 1, lett. a), n. 1), sopprimere la parola “dopo”.

Capo V. MODIFICHE AI DECRETO LEGISLATIVO N. 95 DEL 2017.

Osservazioni sugli articoli.

L’articolo 14 introduce modifiche all’articolo 2 di tale decreto.

Con riferimento all’articolo 14, comma 1, lett. a), che inserisce, all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, dopo la lettera b) la lettera b-bis), si rileva che il secondo periodo prevede che la fonte sub-regolamentare del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza possa derogare al decreto del Ministro dell’interno in materia di categoria dei titoli da ammettere a valutazione e punteggi da attribuire a ciascuno di essi. Al riguardo si ritiene che la materia de qua debba continuare ad essere disciplinata con decreto ministeriale, non potendo un intervento di carattere normativo essere affidato ad una fonte sub-

regolamentare.

Con riferimento all'articolo 14, comma 1, lett. l), che inserisce, nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, alla lettera ff), dopo il n. 2), la disposizione 2-bis), si suggerisce, per ragioni di carattere formale, di sostituire in tale disposizione, nel secondo periodo, le parole da "nella misura di punti due" fino a "con almeno sei anni" con le seguenti "nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per coloro che sono ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di vice questore" e nel terzo periodo le parole da "nella misura di punti due" fino a "con almeno sette anni" con le seguenti "nella misura di punti due, punti quattro e punti sei per coloro che sono ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, con sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente".

L'articolo 16 dello schema di decreto legislativo in esame reca modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

All'articolo 36 è aggiunto il comma 60-ter, che prevede un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda musicale del Corpo della Guardia di Finanza, con le relative modalità di svolgimento, riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. In proposito, la Sezione rileva la necessità di precisare la qualifica per la quale è prevista l'indizione del concorso. Ulteriori osservazioni sugli articoli.

All'articolo 17, al comma 1, lett. f), dopo le parole "il comma 32" aggiungere la parola "è".

Si suggerisce, in conclusione, all'Amministrazione, sotto il profilo della tecnica redazionale dell'intero schema, di operare una complessiva verifica del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 ("Guida alla redazione dei testi normativi") e ciò anche per l'eliminazione di refusi.

P.Q.M.

nei termini esposti è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.

GLI ESTENSORI

Antimo Prosperti, Aurelio Speziale

IL PRESIDENTE

Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia